

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 maggio 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 173. Sentenza 8-20 maggio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Regione Friuli-Venezia Giulia - Impianti di depurazione - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Esenzione da autorizzazione di ogni fase del procedimento - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia - Contrasto con le attribuzioni di autonomia di una regione a statuto speciale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, art. 2) Pag. 13

N. 174. Sentenza 8-20 maggio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti pubblici - Enel - Tariffe elettriche - Incrementi al sovrapprezzo termico - Misure tariffarie disposte con provvedimento CIP 23 maggio 1986, n. 32 - Censura di norma che non impone prestazione di tipo tributario - Immodificata la natura esclusivamente tariffaria della misura - Difetto di rilevanza - Non fondatezza - Inammissibilità.

(D.-L. 13 settembre 1996, n. 473, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 240).

(Cost., artt. 3 e 53) » 17

N. 175. Ordinanza 8-20 maggio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Preclusione al giudice della declaratoria di decadenza in caso di astensione dei procuratori delle parti dalle udienze - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 171/1996 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5 della legge n. 146/1990 e alle ordinanze nn. 105 e 106 del 1998, 318 e 273 del 1996 - Esigenza di una nuova valutazione da parte del giudice rimettente circa la attualità della rilevanza delle questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.C., artt. 84, 85, 169, secondo comma, 208 e 309; r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, art. 104, secondo comma) » 26

N. 176. Ordinanza 8-20 maggio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti pubblici - ANAS - Trasformazione in ente pubblico economico - Potere di disporre con decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri - Insussistenza di una fattispecie di sub-delegazione della funzione legislativa - Atto privo di forza di legge - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(D.P.C.M. 26 luglio 1995; d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, artt. 10, comma 2, 11, comma 3).

(Cost., artt. 25 e 76) Pag. 29

N. 177. Ordinanza 8-20 maggio 1998.

Giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica italiana - Camera dei deputati, tribunale civile di Ferrara e giudice istruttore del medesimo tribunale - Deputato Vittorio Sgarbi - Opinione espressa in presenza di una deliberazione di insindacabilità della Camera - Esclusione nel singolo parlamentare della legittimità a sollevare il conflitto con l'autorità giudiziaria - Sussistenza della legittimazione passiva del tribunale di Ferrara e riconoscimento della legittimazione a sollevare il conflitto alla Camera dei deputati - Ammissibilità del conflitto sollevato dalla Camera dei deputati - Inammissibilità del ricorso sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi » 31

N. 178. Ordinanza 8-20 maggio 1998.

Giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica Italiana - Deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, g.i.p. presso il tribunale di Roma e Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano - Rivendicazione del diritto del singolo membro del Parlamento a proporre ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria - Carezza del presupposto oggettivo del conflitto quale è la valutazione della Camera di appartenenza del parlamentare e quella dell'autorità giudiziaria - Assenza attuale della materia del conflitto - Inammissibilità » 34

N. 179. Ordinanza 8-20 maggio 1998.

Giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica italiana - Deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, Corte d'appello di Brescia - Rivendicazione del diritto del singolo membro del Parlamento a proporre ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria - Carezza del presupposto oggettivo del conflitto quale è la valutazione della Camera di appartenenza del parlamentare e quella dell'autorità giudiziaria - Assenza attuale della materia del conflitto - Inammissibilità » 36

N. 180. Ordinanza 8-20 maggio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali in genere - Dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario - Esenzione temporale dal fallimento - Esigenza dell'esaurimento della liquidazione di ogni rapporto passivo per la cessazione dell'impresa societaria - Differenza, del trattamento tra l'impresa individuale e quella collettiva, dovuta al diverso modo in cui è disciplinata la cessazione dell'impresa con conseguente maggiore tutela di alcuni senza pregiudizio per altri - Insussistenza della lesione delle facoltà di difesa - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 10).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 38

N. 181. Ordinanza 8-20 maggio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Funzioni di p.m. nelle udienze in camera di consiglio - Preclusione per i soggetti indicati nell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 - Qualificazione come «sottrazione» a più importanti compiti, quelle che sono funzioni istituzionali di rango non inferiore alle altre - Carezza di analoga valorizzazione costituzionale delle funzioni giudicanti attribuite ai magistrati onorari - Manifesta infondatezza.

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).

(Cost., artt. 3 e 97) » 40

N. 182. Ordinanza 8-20 maggio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni privilegiate - Equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio - Attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri corpi di polizia - Definitività del parere espresso dalla commissione medica ospedaliera salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (vedi sentenza n. 209/1996) e manifestamente infondata (vedi ordinanze n. 323/1996 e 150/1997) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 21 settembre 1987, n. 387, art. 5-bis, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472).

(Cost., artt. 3 e 97) » 43

N. 183. Ordinanza 8-20 maggio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Annullamento di provvedimenti di decadenza dall'assegnazione - Requisiti reddituali - Attribuzione ad un organismo governativo del potere di fissare «principi direttivi vincolati per il legislatore regionale» - Mancanza di criteri limitativi della discrezionalità dell'esecutivo, in materia trasferita alle regioni - Assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni della perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

[Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 2, secondo comma, n. 2, e 22, primo comma, lett. e), in relazione alla lett. f), ed all'art. 2, primo comma, lett. d), della legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, e successive modificazioni].

(Cost., artt. 3, 115, 117 e 118) Pag. 45

N. 184. Ordinanza 8-20 maggio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Prescrizione - Interruzione a seguito della emissione del decreto di citazione a giudizio senza che a tal fine rilevi la data della relativa notificazione - Riferimento alla ordinanza della Corte n. 155/1997 in materia di requisiti di sostanza e di forma del decreto di citazione a giudizio del procedimento davanti al pretore - Carenza di motivazione in ordine al requisito della rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 160).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) » 47

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 344. Ordinanza del pretore di Grosseto dell'11 marzo 1998.

Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di acque da insediamenti produttivi in assenza della prescritta autorizzazione - Sanzioni penali - Mancata previsione della sola sanzione amministrativa nel caso in cui gli scarichi risultano non eccedenti i limiti tabellari - Ingiustificato più grave trattamento sanzionatorio rispetto agli scarichi autorizzati non eccedenti i limiti tabellari provenienti da pubbliche fognature o da insediamenti produttivi - Irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio della finalità rieducativa della pena - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 330/1996 di inammissibilità di analoga questione ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 27) » 49

N. 345. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 18 dicembre 1997.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministero della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) Pag. 50

N. 346. Ordinanza del pretore di Torino del 16 marzo 1998.

Sanità pubblica - Previsione che, in nessun caso, possano essere inseriti nell'elenco dei farmaci somministrabili gratuitamente, di cui all'art. 1, comma 4, del d.-l. n. 536/1996, medicinali per i quali «non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda» - Conseguente esclusione dalla somministrazione gratuita dei farmaci del «Metodo Di Bella» - Discriminazione dei malati terminali esclusi dalla sperimentazione rispetto a quelli ammessi - Incidenza sul principio della tutela della salute.

(D.-L. 17 febbraio 1998, n. 23, artt. 3, comma 3, 5, comma 3, 3, comma 4, comb. disp.; d.-l. 21 ottobre 1996, n. 536, art. 1, comma 4, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 648).

(Cost., artt. 3 e 32) » 54

N. 347. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina 29 gennaio 1998.

Armi e materie esplodenti - Detenzione illegale di armi, già denunciate da terzi, pervenute *iure successionis* - Configurazione come reato - Lamentato eguale trattamento con riferimento all'ipotesi di omessa denuncia originaria.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38; legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7; legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14).

(Cost., art. 3) » 57

N. 348. Ordinanza del giudice di pace di Genova del 6 marzo 1998.

Ferrovie dello Stato - Ente autonomo Ferrovie dello Stato - Responsabilità per ritardi subiti dall'utente - Limitazioni - Ingiustificata deroga alla disciplina del codice civile sulla responsabilità del vettore, stante l'attuale natura privatistica di tale ente - Lesione del diritto di difesa.

[Legge 4 aprile 1935, n. 34, (*recte*: r.d.-l. 11 ottobre 1934, n. 1948 e succ. mod., convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911) d.m. 13 dicembre 1956, artt. 11, punto 4 e 13].

(Cost., artt. 3 e 24) » 61

N. 349. Ordinanza del tribunale di Roma 15 gennaio 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza - Lesione del principio di non dispersione di elementi di prova.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, commi 2 e 5).

(Cost., art. 3) Pag. 63

N. 350. Ordinanza del pretore di Lecce del 13 marzo 1998.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale per recupero di crediti non aventi natura tributaria - Opposizione all'esecuzione, ai sensi degli artt. da 615 e 618 cod. proc. civ. - Esperibilità, anche nell'ipotesi in cui si intenda contestare il diritto dell'ente impositore ad agire esecutivamente - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto all'utente di altri servizi pubblici non ricompresi nel sistema della riscossione esattoriale - Lesione del diritto di difesa - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 315 e 437 del 1995 e n. 300 del 1996.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, (*recte*: n. 602) art. 54, secondo comma].

(Cost., artt. 3, 24 e 113) » 65

N. 351. Ordinanza del tribunale di Locri dell'11 marzo 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Lesione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 1).

(Cost., artt. 3, 101, 111 e 112) » 69

N. 352. Ordinanza della Corte d'assise di Modena del 14 novembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Incidenza sul «principio di conservazione della prova» - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le dichiarazioni rese dall'imputato.

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Norma transitoria - Dedotta non idoneità della facoltà riconosciuta al pubblico ministero di richiesta di incidente della facoltà riconosciuta al pubblico ministero di richiesta di incidente probatorio - Disparità di trattamento tra procedimenti in corso e quelli non in corso.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112) Pag. 71

N. 353. Ordinanza del tribunale di Locri del 18 febbraio 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Lesione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 1).

(Cost., artt. 3, 101, 111 e 112) » 72

N. 354. Ordinanza del pretore di Forlì del 17 febbraio 1998.

Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilità ai reati in materia urbanistica anche nei casi di modesta entità - Ingiustificata parità di trattamento tra illeciti di diversa gravità - Incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., artt. 3 e 27) » 74

N. 355. Ordinanza del tribunale di Padova del 3 marzo 1998.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Procedimento ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell'udienza di discussione - Contenuto - Avvertimento al convenuto di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione, onde evitare le decadenze di cui all'art. 416, cod. proc. civ. - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto al convenuto in ordinario processo civile - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 61 del 1980, n. 347 del 1987 e n. 154 del 1997.

(C.P.C., artt. 415 e 416).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 76

N. 356. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 maggio 1998) dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia del 3 aprile 1997.

Tributi in genere - Imposta sostitutiva dell'I.R.P.E.G. ed I.L.O.R. - Applicabilità anche alle cooperative, a fronte della rivalutazione degli immobili - Violazione del principio della capacità contributiva, stante l'indisponibilità degli immobili stessi per l'intera durata della cooperativa e, dopo lo scioglimento di essa, la loro destinazione a scopi di utilità sociale.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 25).

(Cost., art. 53) » 77

N. 357. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia del 22 dicembre 1997.

Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.AP.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe - Direttive fissate dalla legge delega n. 421 del 1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).

(Cost., art. 76, primo comma; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4) » 79

- N. 358. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia del 22 dicembre 1997.

Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.AP.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe - Direttive fissate dalla legge delega n. 421 del 1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Lesione dei principi posti dalla legge di delga.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).

(Cost., art. 76, legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, quarto comma) Pag. 81

- N. 359. Ordinanza del pretore di Latina del 3 febbraio 1998.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Regione Lazio - decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica - Previsione di impugnazione mediante ricorso al pretore territorialmente competente e deposito nella cancelleria dello stesso - Conseguente esclusione dell'opposizione mediante citazione al pretore - Indebita legiferazione in materia di competenza processuale riservata al legislatore statale.

(Legge regione Lazio, 26 giugno 1987, n. 33, art. 18, comma 11).

(Cost., artt. 108 e 117) » 82

- N. 360. Ordinanza del pretore di Ancona del 22 gennaio 1998..

Processo penale - Ricusazione - Reiterazione delle istanze basate su motivi sempre diversi - Impedimento per il giudice ricusato di pronunciare sentenza, fino alla decisione sulla ricusazione da parte dell'autorità competente, anche in caso di esaurimento dell'istruttoria dibattimentale - Conseguente possibile paralisi del processo - Irragionevolezza - Consentita sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale - Lesione del principio di soggezione del giudice solo alla legge - Richiamo ai principi espressi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 10/1997 e 353/1996.

(C.P.P. 1988, art. 37, comma 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 101) » 83

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 173

Sentenza 8-20 maggio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Regione Friuli-Venezia Giulia - Impianti di depurazione - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Esenzione da autorizzazione di ogni fase del procedimento - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia - Contrasto con le attribuzioni di autonomia di una regione a statuto speciale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, art. 2).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1997 dal g.i.p. presso la pretura di Udine nel procedimento a carico di Giovanni Antonio Di Taranto, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto in fatto

1. — Il pubblico ministero, in data 25 febbraio 1997, chiedeva al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Udine di disporre l'archiviazione dell'affare rubricato al nome del legale rappresentante di una società esercente l'industria di depurazione di acque reflue prodotte da terzi e classificate non tossiche né nocive, sotto l'ipotesi di reato di cui all'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che sanziona con l'arresto e con l'ammenda coloro che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi ovvero installano o gestiscono impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera *d*) di detto decreto. Il magistrato requirente aveva acquisito dalla polizia giudiziaria la notizia che in data 19 febbraio 1996 l'amministrazione provinciale aveva ritirato l'autorizzazione già concessa per la gestione dell'impianto di depurazione in questione.

Il ritiro dell'atto era stato motivato con la necessità di applicare le direttive contenute in una circolare del presidente della Giunta regionale, che aveva escluso la necessità dell'autorizzazione *de qua* per il trattamento di reflui non tossici né nocivi, sul rilievo che la fattispecie doveva ritenersi disciplinata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (cd. «legge Merli») sulla tutela delle acque dall'inquinamento e dal relativo regime di autorizzazione. L'interpretazione offerta dalla circolare è stata successivamente recepita dall'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive). La norma ha, infatti, espressamente escluso che i titolari di impianti destinati alla depurazione di acque provenienti da terzi, purché non tossiche né nocive, debbano munirsi di specifica autorizzazione per lo smaltimento delle medesime.

2. — Il g.i.p. presso la pretura di Udine, con ordinanza del 5 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge della regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, primo comma, 25, secondo comma, 32, e 116 della Costituzione.

Il giudice *a quo* ha dedotto che la norma denunciata si pone in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, perché incide sul monopolio statale della potestà punitiva penale e rende lecito un comportamento sanzionato nelle altre regioni; lede l'art. 116 della Costituzione, in quanto viola i principi fondamentali della legislazione statale in una materia in cui la regione, in virtù dell'art. 6, n. 3, dello statuto di autonomia è titolare di potestà integrativo-attuativa; reca *vulnus* all'art. 3 della Costituzione, perché determina una disparità di trattamento tra le attività di impresa svolte in Friuli-Venezia Giulia e quelle identiche esercitate fuori dei confini di tale regione; si pone in contrasto con l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, perché attenua la tutela del «paesaggio», nonché con l'art. 32 della Costituzione, dato che non garantisce la salubrità ambientale la cui salvaguardia impone, invece, di mantenere il vincolo dell'autorizzazione per il tipo di industria in esame; viola, infine, l'art. 10, primo comma, della Costituzione, in quanto non ottempera al dovere del legislatore regionale di adeguare l'ordinamento alle norme comunitarie, le quali stabiliscono che deve essere rilasciata l'autorizzazione per ogni fase del ciclo di eliminazione dei rifiuti.

Il rimettente, a conforto delle censure, richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente consolidatosi nell'affermare, relativamente ai liquami non tossici né nocivi, il carattere complementare delle normative concernenti il trattamento dei rifiuti e la tutela delle acque, in quanto riferibili — rispettivamente — a «qualsiasi fase di smaltimento dei rifiuti, anche liquidi» e alla «sola fase di immissione diretta delle acque di rifiuto nel corpo ricettore».

La questione, osserva il rimettente, è rilevante anzitutto perché, qualora fosse accolta, l'archiviazione dovrebbe essere disposta non per infondatezza della *notitia criminis*, bensì per difetto dell'elemento soggettivo del reato; inoltre, perché l'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, nonostante la sostituzione disposta con il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è applicabile in virtù dei principi sulla successione nel tempo delle leggi penali.

3. — La regione-Friuli Venezia Giulia è intervenuta nel giudizio ed ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

L'interveniente premette d'essere titolare di potestà legislativa concorrente nella materia della «igiene e sanità», alla quale è riconducibile la disciplina dello smaltimento dei rifiuti. Deduce, quindi, che la necessità dell'autorizzazione in esame è stata esclusa, accogliendo le indicazioni offerte in tal senso da una pluralità di fonti. In particolare, dalle direttive contenute in una lettera circolare del Ministero dell'ambiente del 1989, nonché da una serie di disposizioni statali di recepimento di direttive comunitarie, le quali individuano il regime autorizzatorio di alcuni particolari reflui sull'implicito presupposto che non c'è illimitata *vis expansiva* delle previsioni del d.P.R. n. 915 del 1982, ed infine dall'interpretazione offerta dalla giurisprudenza amministrativa. Pertanto, ha concluso l'interveniente, la scelta di assoggettare alla sola autorizzazione prevista dall'art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976 ogni specie di smaltimento di sostanze reflue non tossiche né nocive appare immune da censure.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe riguarda l'art. 2 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, il quale, introducendo il comma 2-*bis* all'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dispone che non sono ricompresi fra gli impianti di smaltimento «gli impianti di depurazione, di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319, ricadenti esclusivamente nella regolamentazione di quest'ultima, con l'eccezione di quelli che trattano reflui tossici e nocivi».

Tale norma, secondo l'ordinanza di rimessione, esenterebbe da autorizzazione ogni fase dello smaltimento, e cioè dal momento in cui il refluo perviene all'impianto fino al momento immediatamente precedente la sua eliminazione, violando così, sotto diversi profili, i precetti degli artt. 3, 9, secondo comma, 10, primo comma, 25, secondo comma, 32 e 116 della Costituzione. Il giudice *a quo* ritiene che la norma impugnata sia in contrasto con i principi fondamentali della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, quale risulta in base al «diritto vivente» costituito dalle decisioni della Corte di cassazione, secondo cui «qualsiasi fase di smaltimento dei rifiuti, anche allo stato liquido ... è regolata dal d.P.R. n. 915/1982, mentre la sola fase di immissione diretta delle acque di rifiuto nel corpo ricettore finale è disciplinato dalla legge n. 319/1976». Il contrasto della norma impugnata con la disciplina statutale in materia di smaltimento dei rifiuti, la quale costituisce anche attuazione di obblighi comunitari, si verificherebbe, inoltre, sotto l'ulteriore profilo che, in modo arbitrario, si renderebbero esenti «dall'obbligo autorizzatorio attività che vi sarebbero soggette (nel caso, lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti liquidi speciali prodotti da terzi)», con tutte le relative conseguenze, peraltro non modificate dal sopravvenire del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto «decreto Ronchi»).

2. — La questione è fondata.

La Corte è chiamata a risolvere il dubbio di costituzionalità inerente al comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 22 del 1996, che esclude dalle tipologie d'impianto assoggettate alla disciplina del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e della normativa in materia di smaltimento rifiuti gli impianti di depurazione di reflui speciali, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Tale norma, secondo l'ordinanza di rinvio, «rende pertanto lecita ed esenta da autorizzazione tutta la fase del trattamento dei reflui che precede la loro diretta immissione nel corpo ricettore finale».

Ai fini dello scrutinio di costituzionalità della norma regionale censurata appare dunque prioritario stabilire in quale campo disciplinare rientrino i reflui speciali non tossici e non nocivi, accertando in particolare se la norma censurata presupponga per la sua applicazione la regolamentazione ed il regime autorizzatorio della cosiddetta «legge Merli», anche quando si tratti di «rifiuto liquido» non destinato direttamente allo «scarico», bensì allo «stoccaggio» e «trattamento» per conto terzi, o invece presupponga la regolamentazione ed il regime autorizzatorio previsti dal d.P.R. n. 915 del 1982.

Il giudice rimettente interpreta i rapporti intercorrenti al riguardo tra la disciplina degli scarichi idrici regolata dalla legge n. 319 del 1976 e la disciplina dello smaltimento dei rifiuti liquidi regolata dal d.P.R. n. 915 del 1982, invocando il «diritto vivente», che si è ormai formato sulla base di una serie di decisioni della Corte di cassazione penale, tra cui, in particolare, quella a sezioni unite n. 12310 del 1995, che hanno dimostrato la complementarietà della disciplina della legge n. 319 rispetto alla onnicomprensività dei concetti di «rifiuto» e di «smaltimento» e rispetto alla parità di regolamentazione delle operazioni di trattamento dei rifiuti solidi e dei rifiuti liquidi stabilite dal d.P.R. n. 915. Secondo appunto le sezioni unite della Cassazione — che premettono che il d.P.R. n. 915 regola l'intera materia dei rifiuti e che in essa s'inserisce, «come cerchio concentrico minore», la normativa sugli scarichi dettata dalla c.d. «legge Merli» — il criterio interpretativo «fondamentale» per l'applicazione di queste due normative consiste nel fatto che «il decreto n. 915 del 1982 disciplina tutte le singole operazioni di smaltimento (es.: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio ecc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami, con esclusione di quelle fasi, concernenti i rifiuti liquidi (o assimilabili), attinenti allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla legge n. 319 del 1976, con l'unica eccezione dei fanghi e liquami tossici e nocivi, che sono, sotto ogni profilo, regolati dal d.P.R. n. 915».

L'adesione del giudice *a quo* a questo criterio applicativo della normativa vigente, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, comporta dunque che la disciplina autorizzatoria degli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi, per conto terzi, debba ricavarsi dalle disposizioni del d.P.R. n. 915, che, in linea generale, impongono un provvedimento abilitativo espresso per tutte le fasi e per tutte le operazioni delle attività di smaltimento antecedenti ed autonome rispetto allo «scarico» idrico espressamente previsto, in via esclusiva, dalla legge n. 319.

In questo stesso senso, d'altronde, è interpretabile anche il recente decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che pur abrogando esplicitamente il d.P.R. n. 915 del 1982, tuttavia ne mantiene la stessa impostazione rispetto alla regolamentazione degli scarichi idrici, dato che, all'art. 8, lett. e) ricomprende espressamente nel proprio ambito disciplinare, distinguendoli dalle «acque di scarico», i «rifiuti allo stato liquido», usando proprio gli stessi termini dell'art. 2, comma 2, lett. d) della direttiva 75/442/CEE, che appunto il d.P.R. n. 915 recepiva ed attuava.

In questo quadro normativo, va ricordato che l'art. 6, lett. d) del decreto delegato n. 915 del 1982, emanato in base alla legge delega 9 febbraio 1982, n. 42 per l'attuazione delle direttive della Comunità europea in materia di rifiuti (n. 75/442, n.76/403 e n. 78/319), stabilisce che alle regioni compete dare «l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi». D'altra parte, anche il citato decreto n. 22 del 1997 attribuisce, all'art. 19, alle regioni, «nel rispetto dei principi previsti dalla normativa

vigente», la competenza a rilasciare «l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti». L'ampiezza di questo provvedimento autorizzatorio va dunque individuata non solo alla luce di queste norme, ma anche sulla base del contenuto delle citate direttive comunitarie, le quali — ed ancor più la recente direttiva n. 91/156 — per assicurare un alto livello di protezione alla salute umana ed all'ambiente prevedono un sistema di autorizzazioni e di controllo continuo della gestione dei rifiuti, siano essi solidi o liquidi, dalla produzione allo smaltimento definitivo.

3. — Nell'ambito dei prospettati indirizzi normativi e giurisprudenziali va pertanto scrutinato il censurato art. 2 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 1996, che, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, sostanzialmente esonera dall'obbligo di specifica autorizzazione l'attività di gestione di impianti di depurazione, per conto terzi, di rifiuti liquidi.

È evidente il contrasto di questa disciplina con i principi espressi dalla legislazione statale in materia — in particolare con le disposizioni del decreto delegato n. 915 del 1982, ma anche con quelle del successivo decreto n. 22 del 1997 che espressamente sono qualificate «norme di riforma economico-sociale — che stabilisce l'obbligatorietà, anche secondo il ricordato orientamento della Corte di cassazione, dell'autorizzazione per ogni fase e per ogni operazione dell'intero processo di smaltimento dei rifiuti, compresi quelli allo stato liquido, «con l'evidente finalità di consentire ed agevolare un'efficace vigilanza ed il complessivo controllo dell'intero processo di smaltimento dei rifiuti» (sentenza n. 96 del 1994).

La necessità di autorizzazione per le singole attività della gestione dei rifiuti è, d'altra parte, secondo le ripetute pronunce di questa Corte, posta dal legislatore statale come principio fondamentale, al quale la legislazione regionale deve attenersi, proprio in considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale. Del resto, questo complesso normativo opera in stretta correlazione con l'esigenza di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia e concorre pertanto a delineare gli obiettivi essenziali ed i limiti di operatività della regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti (sentenze nn. 96 del 1994, 194 del 1993 e 306 del 1992).

L'art. 2 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, nella parte in cui esclude dagli impianti di smaltimento gli impianti di depurazione, per conto terzi, di rifiuti liquidi, così esonerando la loro gestione dall'obbligo di autorizzazione, si discosta illegittimamente dai principi fondamentali della legislazione statale in materia e contrasta quindi con l'art. 116 della Costituzione.

Va pertanto dichiarata, in riferimento al predetto parametro, la illegittimità costituzionale della norma impugnata, restando assorbite le ulteriori censure.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 174

*Sentenza 8-20 maggio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Enti pubblici - Enel - Tariffe elettriche - Incrementi al sovrapprezzo termico - Misure tariffarie disposte con provvedimento CIP 23 maggio 1986, n. 32 - Censura di norma che non impone prestazione di tipo tributario - Immodificata la natura esclusivamente tariffaria della misura - Difetto di rilevanza - Non fondatezza - Inammissibilità.

(D.-L. 13 settembre 1996, n. 473, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 240).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473 (Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577, e dell'art. 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1997 dal giudice di pace di Carpi nel corso di un procedimento civile, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione dell'ENEL, nonché l'atto di intervento di Ciaperoni Anna e dell'Associazione Federconsumatori e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Alessandro Pace e Giovanni Gentile per l'ENEL, Maria Lorizio per Ciaperoni Anna e per l'Associazione Federconsumatori, e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile, promosso nei confronti dell'ENEL S.p.a. dal responsabile provinciale di un'associazione di consumatori e da un utente, per ottenere la restituzione, a titolo di indebito, di quanto versato, dal 28 febbraio 1994 in poi, come cosiddetta «quota di prezzo» sulle forniture di energia elettrica, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 32 del 1986, il giudice di pace di Carpi, con ordinanza emessa il 18 gennaio 1997, pervenuta a questa Corte il 25 febbraio 1997, ha sollevato d'ufficio due questioni di legittimità costituzionale, entrambe in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La prima questione ha ad oggetto l'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473 (Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577, «nella parte in cui conferma e ritiene operanti le quote-prezzo di cui al provvedimento CIP n. 32/1986 per il periodo dal 1° gennaio

1994 al 30 giugno 1996»; la seconda ha ad oggetto l'art. 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), «che attribuisce al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato le eccedenze di quote-prezzo pagate dagli utenti di energia elettrica dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1996».

2. — La vicenda normativa nel cui contesto si inseriscono le questioni prende le mosse dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria per il 1986), che, all'art. 18, riduceva di complessivi 6.200 miliardi due preesistenti autorizzazioni di spesa — disposte rispettivamente dall'art. 3 del decreto-legge n. 609 del 1981 e dal decreto-legge n. 69 del 1982 — a titolo di conferimento dello Stato al fondo di dotazione dell'ENEL. L'art. 17, a sua volta, disponeva che il CIP, «nel determinare le tariffe elettriche», adottasse «i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'ENEL (...) dalle disposizioni di cui al successivo art. 18, a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche».

Alla luce e in attuazione di quest'ultima disposizione il CIP, con provvedimento n. 32 del 23 maggio 1986 (Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi e condizioni di fornitura di energia elettrica. Cassa conguaglio per il settore elettrico), determinava, al capitolo I, nuove tariffe delle forniture elettriche con potenza impegnata fino a 3 Kw, rispettivamente effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente e in abitazioni diverse, prevedendo aumenti sia della quota fissa mensile (mantenuta però sempre a livelli inferiori a quelli della tariffa ordinaria), sia del prezzo di ogni Kwh consumato, parificato a quello della tariffa ordinaria per i consumi oltre 150 Kwh e per i consumi delle abitazioni diverse da quella di residenza, e portato a livelli superiori a quelli previgenti, ma sempre inferiori alla tariffa ordinaria, per gli scaglioni di consumo inferiori a 150 Kwh. Al capitolo II, il provvedimento istituiva le così dette «quote di prezzo», corrispondenti esattamente agli incrementi tariffari disposti dal capitolo I, che, «comprese nelle tariffe stabilite nel precedente capitolo I», sarebbero spettate all'ENEL e sarebbero state gestite con contabilità separata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, a cui le aziende distributrici diverse dall'ENEL avrebbero dovuto versare gli importi corrispondenti relativi alle forniture di energia da esse effettuate. Il provvedimento non prevedeva un termine finale di efficacia delle disposizioni in esso contenute.

A seguito del contenzioso avviato davanti al giudice amministrativo con i ricorsi promossi da aziende elettriche municipalizzate, il TAR del Lazio prima, con numerose pronunce, e poi il Consiglio di Stato, con la sentenza 7 marzo 1990, n. 347, confermavano la legittimità del provvedimento del CIP, annullandone solo una clausola relativa alla forfettizzazione, nei rapporti fra dette aziende e l'ENEL, degli importi inesigibili per morosità. Nelle motivazioni delle loro pronunce i giudici amministrativi affermavano che le quote di prezzo non concretavano un maggior corrispettivo della somministrazione di energia, ma un mezzo di riequilibrio finanziario dell'ENEL, e che l'intervento disposto nel provvedimento del CIP avrebbe dovuto essere ancorato nel tempo al raggiungimento dell'obiettivo di garantire all'ENEL i proventi venuti meno con la riduzione, disposta dalla legge, dei conferimenti statali al fondo di dotazione.

Nel frattempo, successivi provvedimenti del CIP recavano nuovi aumenti delle tariffe elettriche, senza menzionare in alcun modo le quote di prezzo, il cui meccanismo, peraltro, continuò ad operare.

Il 15 dicembre 1993 la Cassa conguaglio per il settore elettrico comunicava al Ministero dell'industria che, secondo le sue stime, con le bollette relative agli ultimi mesi del 1993 si sarebbe raggiunto un complessivo importo per quote di prezzo pari a 6.200 miliardi, corrispondente alla riduzione dei conferimenti al fondo di dotazione dell'ENEL.

Rimaneva peraltro controverso il modo in cui dovesse calcolarsi il raggiungimento dell'obiettivo finanziario delle quote di prezzo, sostenendosi da una parte che esso fosse raggiunto con il conseguimento da parte dell'ente elettrico di ricavi lordi pari a 6.200 miliardi, dall'altra parte invece che dovesse realizzarsi un importo di ricavi tale che — tenendo conto della diversa cadenza temporale degli introiti e delle imposte che l'ENEL stesso pagava sui ricavi, e che non avrebbero invece gravato sui conferimenti al fondo di dotazione venuti meno — si conseguisse un risultato finanziario equivalente; e disputandosi altresì sugli effetti che in materia dovessero attribuirsi alle successive determinazioni del CIP, che non avevano più menzionato, nello stabilire le tariffe, dette quote di prezzo.

Il legislatore intervenne in materia, dapprima con la legge 14 novembre 1995, n. 481, che istituiva fra l'altro l'autorità per l'energia elettrica e il gas, alla quale è attribuito il compito di stabilire i parametri per la determinazione delle tariffe, sulla base di criteri dettagliatamente fissati dalla stessa legge (art. 2, comma 12, lettera e, e commi 17, 18 e 19; art. 3). All'art. 3, comma 7, primo periodo, la legge disponeva che «i provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla autorità competente».

Poco dopo sopravveniva la legge 28 dicembre 1995, n. 549, il cui art. 3, comma 240, stabiliva che «gli incrementi al sovrapprezzo termico [così impropriamente venivano denominate le quote prezzo] di cui al capitolo II, punto 1, lettere A e B, del provvedimento CIPE [*recte* CIP] n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1986, dopo che il CIPE avrà accertato l'avvenuto conseguimento delle finalità dello stesso provvedimento, sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»; e che il CIPE avrebbe provveduto a detto accertamento entro sessanta giorni.

Il Ministero dell'industria, che aveva nominato un apposito gruppo di lavoro per gli accertamenti in materia, sottoponeva in due riprese quesiti al Consiglio di Stato, il quale, con pareri in data 20 febbraio e 26 marzo 1996 (III sezione, rispettivamente n. 93 e n. 353), riteneva che l'obiettivo di cui all'art. 3, comma 17, della legge n. 41 del 1986 dovesse intendersi raggiunto con il conseguimento da parte dell'ENEL di ricavi lordi pari a 6.200 miliardi; che le quote prezzo non avevano perso la loro identità a seguito delle modifiche tariffarie succedutesi dal 1990; e che, in forza dell'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995, sarebbe risultata, a seguito dei doverosi accertamenti del CIPE, una esposizione debitoria dell'ENEL nei confronti del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il secondo parere concludeva suggerendo fra l'altro una modifica legislativa, che limitasse la riassegnazione delle somme al Fondo alle sole quote introitate a decorrere dal 1° gennaio 1996, affermando che tale soluzione avrebbe sanato interamente lo squilibrio finanziario a carico dell'ENEL, sostanzialmente addebitabile, secondo l'organo consultivo, «all'oscurità delle disposizioni di legge in materia ed all'incertezza che si è riscontrata riguardo alle modalità della loro corretta applicazione».

Interveniva a questo punto il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 227, poi decaduto per mancata conversione nei termini, che, modificando il citato art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995, fissava al 15 maggio 1996 il termine per l'accertamento, da ripetere poi periodicamente; stabiliva che gli effetti del provvedimento CIP sarebbero cessati con decorrenza dalle fatture e bollette emesse successivamente alla data dell'accertamento dell'avvenuto conseguimento dell'obiettivo o comunque dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe adottate sulla base della legge n. 481 del 1995, e che se alla data dell'accertamento del CIPE fossero risultate delle eccedenze queste venissero versate all'entrata del bilancio dello Stato per esser riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; e stabiliva inoltre taluni criteri da osservare ai fini dell'accertamento, in sostanza accogliendo la tesi del calcolo degli introiti al netto degli oneri finanziari e fiscali.

Sulla base di tali disposizioni il CIPE, con deliberazione del 9 maggio 1996, accertò che l'importo netto introitato dall'ENEL, sino al 31 dicembre 1995, a titolo di quote prezzo ammontava a 5.109,6 miliardi.

Con il successivo decreto legge 15 luglio 1996, n. 371, si dispose invece la cessazione, a decorrere dal 30 giugno 1996, degli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 1986, e l'abrogazione dell'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995.

Decaduto anche questo decreto-legge, il successivo, 13 settembre 1996, n. 473, convertito dalla legge n. 577 del 1996, riprodusse le medesime disposizioni nell'art. 1, in questa sede censurato.

3. — Il giudice remittente muove da una duplice premessa: la prima, che il complessivo importo degli introiti destinati a compensare la riduzione degli apporti al fondo di dotazione dell'ENEL, dovendosi calcolare al lordo di ogni onere, è stato raggiunto nel dicembre 1993, secondo quanto comunicato dalla Cassa conguaglio con la nota del 15 dicembre 1993, e che conseguentemente «l'efficacia normativa e cioè la vigenza degli artt. 17 e 18 della legge n. 41 del 1986 e del provvedimento CIP n. 32/1986 è cessata col 1° gennaio 1994» (anche se egli ammette che la prosecuzione dell'applicazione della componente tariffaria in questione è dovuta alla circostanza che l'ENEL non era competente ad operare modifiche delle tariffe, e gli organi competenti non avevano provveduto a disporre la cessazione di detta componente tariffaria). In proposito il remittente ricorda le già citate sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, e nega rilevanza alla delibera CIPE, anch'essa citata, del 9 maggio 1996, che accertava non essere stato ancora raggiunto l'obiettivo, perché fondata su criteri fissati da un decreto-legge decaduto.

La seconda premessa è che l'art. 1 del decreto-legge n. 473 del 1996, disponendo la cessazione degli effetti del provvedimento CIP dal 30 giugno 1996, avrebbe reintrodotta retroattivamente la prestazione tariffaria non più dovuta per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1996.

Ciò premesso, il giudice *a quo* ritiene che detto art. 1 del decreto-legge n. 473 del 1996, avendo introdotto una prestazione che non avrebbe alcun aggancio, attinenza o connessione con le quote prezzo non più in vigore, avrebbe dato vita ad una imposizione vicina a quelle di natura tributaria, a carico di una «platea casuale» di cittadini identificati con gli utenti di energia elettrica, in violazione del principio di uguaglianza e del principio del concorso nelle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione.

Quanto all'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995 (che disponeva il versamento delle eccedenze di quote prezzo, dopo l'accertamento del raggiungimento dell'obiettivo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato), il remittente ritiene che la sua abrogazione ad opera dell'art. 1, comma 3, del d.-l. n. 473 del 1996 operi *ex nunc* restando dunque la norma abrogata efficace per il periodo anteriore all'abrogazione stessa. Detta norma «che secondo il giudice *a quo* non avrebbe avuto la possibilità di esplicitare alcuna concreta efficacia prima del d.-l. n. 473 del 1996, posto che, secondo la tesi ricordata, era già stato accertato che, scaduta al 31 dicembre 1993 la vigenza del provvedimento CIP n. 32 del 1986, non si erano verificate eccedenze delle quote prezzo» avrebbe invece riacquisito efficacia normativa una volta che l'art. 1 del decreto-legge n. 473 del 1996 ha, secondo l'impostazione del remittente, richiamato in vita retroattivamente le quote prezzo medesime. Di conseguenza, gli introiti versati a tale titolo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1996 andrebbero devoluti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e non restituiti agli utenti. Da ciò deriverebbe la necessità di sottoporre a vaglio di costituzionalità anche il citato comma 240, che sarebbe illegittimo in quanto avrebbe trasformato le eccedenze di quote prezzo in una imposta diretta ad una finalità generale di bilancio, applicata ai soli utenti di energia elettrica, e non in ragione della capacità contributiva: violando così gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

4. — Si è costituito in giudizio l'ENEL, parte nel giudizio *a quo*, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate.

Richiamate le già descritte vicende normative rilevanti ai fini di causa, e sottolineato che il provvedimento CIP n. 32 del 1986 si limitò a ridurre delle agevolazioni tariffarie preesistenti, e che detto provvedimento non venne impugnato da parte di utenti o di associazioni di utenti, la parte afferma in primo luogo che entrambe le questioni sarebbero inammissibili per irrilevanza.

Non sarebbe infatti configurabile alcun indebito oggettivo nei confronti dell'ENEL, poiché, come ammette lo stesso remittente, questo ente ha applicato semplicemente le tariffe stabilite dall'organo competente a fissare i prezzi amministrati, e non avrebbe potuto disapplicare il provvedimento del CIP. L'eventuale raggiungimento degli obiettivi per cui era stato adottato detto provvedimento avrebbe solo posto l'amministrazione nella necessità di valutare, nell'ambito della propria discrezionalità, se abrogare o meno il provvedimento medesimo, atteso altresì che l'art. 17 della legge n. 41 del 1986 demandava al CIP il compito di adottare i provvedimenti tariffari tenendo conto «anche», ma non esclusivamente, dei minori introiti derivanti all'ENEL dalla riduzione degli apporti al fondo di dotazione; in mancanza di detta abrogazione, il provvedimento non perdeva la sua efficacia e restava vincolante per le aziende distributrici.

Né, secondo l'ENEL, le tariffe potrebbero essere disapplicate dal giudice ordinario, non potendosi configurare un diritto soggettivo alla applicazione di una tariffa diversa da quella approvata nel regime di prezzi amministrati, e non essendovi nella specie un provvedimento illegittimo, ma, se mai, un provvedimento legittimo revocabile o modificabile dalla pubblica amministrazione nell'ambito della sua discrezionalità. D'altro canto, aggiunge la difesa dell'ENEL, non sarebbe comunque ipotizzabile una disapplicazione della tariffa per singoli utenti, avendo il monopolista l'obbligo di parità di trattamento.

Secondo la parte, proprio in relazione a tale contesto giuridico-istituzionale il legislatore, persistendo una inerzia dell'amministrazione nel compiere le proprie valutazioni, sarebbe intervenuto, dapprima demandando al CIPE la verifica del raggiungimento degli obiettivi, e disponendo la riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato delle quote prezzo, applicate dopo il raggiungimento di tali obiettivi, con conseguente trasformazione del predetto elemento tariffario in prelievo forzoso para-fiscale; successivamente, disponendo la cessazione di efficacia del provvedimento CIP dopo l'accertamento del conseguimento dell'obiettivo; infine, dopo che il CIPE aveva accertato che l'obiettivo non era ancora stato raggiunto, disponendo che gli effetti del provvedimento cessassero comunque al 30 giugno 1996, indipendentemente dall'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo medesimo: del che avrebbe avuto di che dolersi proprio l'ENEL.

In secondo luogo, le due questioni sarebbero inammissibili, o in subordine infondate, per inesistenza dei presupposti di fatto assunti dal remittente, perché non sarebbe provato che il recupero di quanto perduto dall'ENEL con la riduzione degli apporti al fondo di dotazione si sarebbe completato col dicembre 1993: si sarebbero infatti dovuti calcolare gli importi al netto degli oneri, come deliberò del resto il CIPE il 9 maggio 1996, con decisione non impugnata e non decaduta per il fatto che essa sia stata adottata sulla base di un decreto-legge poi decaduto, trattandosi di accertamento già previsto dalla legge.

In via subordinata, la parte afferma la inammissibilità, per irrilevanza, della seconda questione in conseguenza della infondatezza manifesta della censura concernente l'art. 1 del decreto-legge n. 473 del 1996. Il rigetto di quest'ultima infatti, a suo avviso, toglierebbe ogni spazio all'altra censura, in quanto le somme corrispondenti

alle quote prezzo continuerebbero ad essere dovute dagli utenti o al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ovvero all'ENEL, se si ritenga, come ritiene l'ENEL stesso, che l'abrogazione dell'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995 abbia avuto effetto *ex tunc*.

Ove, invece, l'autorità remittente avesse inteso ipotizzare una rilevanza della seconda questione a seguito dell'accoglimento della prima, detta seconda questione risulterebbe infondata in quanto non si potrebbe negare al legislatore la facoltà di novare il *titulus retinendi* delle somme già versate dagli utenti, in ordine alle quali gli utenti stessi non vantino uno specifico diritto costituzionale; donde discenderebbe l'inammissibilità per irrilevanza della prima questione, poiché le somme potrebbero al più spettare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ma non agli utenti, nemmeno *pro parte*.

L'ENEL afferma poi l'infondatezza della prima questione, in quanto la riduzione di una preesistente agevolazione tariffaria non sarebbe una prestazione imposta, e tanto meno un prelievo fiscale in senso stretto, e la volontà del legislatore di mantenerla anche dopo il conseguimento delle finalità originarie del provvedimento del CIP rientrerebbe nella potestà tariffaria dell'amministrazione, e non ne muterebbe la natura.

Poiché, d'altronde, non si configurerebbe un diritto costituzionale a fruire di agevolazioni tariffarie — peraltro legate a scelte di politica energetica e non a livelli reddituali degli utenti —, ne deriverebbe la perfetta legittimità costituzionale della norma, che si collocherebbe nell'ambito dell'esercizio della potestà tariffaria e non dei prelievi fiscali.

Secondo l'ENEL, l'art. 1 del decreto-legge n. 473 del 1996 non può essere interpretato come legge di sanatoria o di imposizione di un prelievo retroattivo: esso invece abroga le quote prezzo sopperendo alla mancanza di un provvedimento amministrativo modificativo delle tariffe, indipendentemente dall'effettivo raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'art. 17 della legge n. 41 del 1986. Gli utenti, pertanto, non avrebbero motivo di dolersi di tale misura legislativa.

La stessa questione sarebbe poi infondata anche sotto un altro profilo, in quanto l'adeguamento tariffario di cui all'art. 17 della legge n. 41 del 1986 era previsto «anche», ma non esclusivamente, in relazione ai minori introiti derivanti all'ENEL dalla riduzione degli apporti al fondo di dotazione, onde era legittimo che un provvedimento tariffario, pur dopo l'accertamento del conseguimento di quell'obiettivo, conservasse la voce tariffaria in funzione di ulteriori esigenze. In ogni caso, anche supponendo che il decreto-legge n. 473 del 1996 abbia carattere interpretativo, esso sarebbe egualmente legittimo in quanto non incide su diritti costituzionalmente protetti, e in quanto sarebbe possibile mantenere inalterato il sistema tariffario in vista di nuove finalità pubblicistiche. Né potrebbe comunque parlarsi di un prelievo fiscale, ma semmai, in denegata ipotesi, di prestazione imposta, con conseguente inapplicabilità dell'art. 53 della Costituzione; e non si configurerebbe una violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché una riduzione di agevolazioni tributarie non può che applicarsi ai titolari di contratti di utenza. Infine, si ricorda che è stata riconosciuta la legittimità di imposte c.d. speciali, come il canone di abbonamento radiotelevisivo.

5. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la prima questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata; e che la seconda sia dichiarata inammissibile ovvero, in subordine, inammissibile perché manifestamente irrilevante, e comunque non fondata.

La prima questione, secondo l'interveniente, muoverebbe da un presupposto erroneo ed indimostrato; inoltre, la conferma delle quote prezzo fino al 30 giugno 1996 non violerebbe l'art. 3 della Costituzione, poiché tale conferma altro non farebbe che proseguire nella manovra iniziata con il provvedimento CIP n. 32 del 1986. Né sarebbe pertinente il richiamo all'art. 53 della Costituzione, dato che alla manovra confermata non può essere attribuita natura tributaria.

Quanto all'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995, la relativa questione di legittimità costituzionale sarebbe inammissibile, in quanto la norma è stata espressamente abrogata e, per il tempo in cui è rimasta in vigore, non ha spiegato effetti, quanto meno nella parte che prevedeva la devoluzione di somme al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Inoltre nella stessa prospettazione del giudice *a quo* tale questione si presenterebbe come non rilevante, oltre che infondata, in quanto, una volta stabilito dalla legge, in maniera costituzionalmente corretta, l'obbligo dell'utenza di sopportare la riduzione dell'agevolazione tariffaria sino al 30 giugno 1996, sarebbe del tutto indifferente, ai fini del giudizio *a quo* che gli importi affluiscono all'ENEL o al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. — Hanno spiegato intervento, con atti depositati oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 25, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la signora Anna Ciaperoni, attrice in un diverso giudizio pendente davanti al giudice di pace di Roma, sospeso in attesa dell'esito del presente giudizio incidentale, e l'Associazione Federconsumatori, intervenuta *ad adiuvandum* nello stesso giudizio davanti al giudice di pace di Roma, concludendo nel senso della irrilevanza e della manifesta infondatezza della questione relativa all'art. 1 del decreto legge n. 473 del 1996 qualora la Corte «ritenga che la disposizione non incida, con efficacia retroattiva, sul preesistente regime relativo alle c.d. quote prezzo», ovvero nel senso della rilevanza e della fondatezza nel caso contrario; nonché nel senso della irrilevanza e della manifesta infondatezza della questione relativa all'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995.

7. — In prossimità dell'udienza ha depositato memoria l'ENEL, chiedendo che si dichiari l'inammissibilità degli interventi delle parti del giudizio davanti al giudice di pace di Roma, o in subordine la loro irricevibilità per tardività, ovvero, sotto altro profilo, la loro inammissibilità nella parte in cui tenterebbero di estendere la questione a parametri non contemplati dal remittente. La memoria contesta poi le tesi affermate negli atti di intervento, e conclude insistendo per la dichiarazione di inammissibilità, e comunque di infondatezza, delle questioni.

8. — Con ordinanza pronunciata all'udienza del 10 febbraio 1998 la Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati in giudizio dalla signora Anna Ciaperoni e dalla Associazione Federconsumatori, parti non già del giudizio *a quo* ma di un altro giudizio, pendente davanti al giudice di pace di Roma, sospeso bensì in attesa della decisione sulle presenti questioni, ma nel cui corso non sono state sollevate, con ordinanza di rimessione a questa Corte, né le questioni medesime, né altre aventi analogo oggetto.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, di due disposizioni: in primo luogo dell'art. 1 del decreto legge 13 settembre 1996, n. 473 (Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1996, n. 577, più precisamente investito nel solo comma 1, ai cui sensi «gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996»; in secondo luogo, dell'art. 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) — abrogato dall'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legge n. 473 del 1996 — il cui primo periodo, investito dalla censura, disponeva che «gli incrementi al sovrapprezzo termico» [*recte*: le quote di prezzo] di cui al capitolo II, punto 1, lettere A e B, del provvedimento CIPE [*recte*: CIP] n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1986, dopo che il CIPE avrà accertato l'avvenuto conseguimento delle finalità dello stesso provvedimento, sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Ad avviso dell'autorità remittente, la prima disposizione avrebbe il contenuto e l'effetto di ridare vigore ed efficacia alle misure tariffarie disposte con il citato provvedimento CIP del 23 maggio 1986, che introdusse le «quote di prezzo» a favore dell'ENEL, e con ciò, essendosi esaurita — secondo la ricostruzione del giudice *a quo* — con il 31 dicembre 1993 la funzione originaria di dette quote, di compensazione del minore apporto del Tesoro al fondo di dotazione dell'ENEL, avrebbe in sostanza disposto una prestazione retroattiva simile ad una imposta, applicata alla sola «platea casuale» degli utenti domestici di energia elettrica, con violazione del principio di eguaglianza, e non correlata alla capacità contributiva dei soggetti colpiti. La seconda disposizione, che verrebbe a spiegare effetto per il periodo — successivo all'esaurimento della funzione originaria delle dette quote, e anteriore alla sua abrogazione *ex nunc* — dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1996, avrebbe trasformato le eccedenze delle quote di prezzo rispetto al conseguito obiettivo originario in una imposta diretta a finalità generali di bilancio dello Stato, a sua volta applicata alla sola «platea casuale» degli utenti domestici di energia elettrica e non in ragione di una capacità contributiva.

2. — In ordine alla prima delle questioni sollevate, non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza formulata dalla difesa dell'ENEL.

Tale eccezione si fonda sul rilievo che il provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, essendo privo di alcun termine finale di efficacia, e non essendo stato mai annullato né revocato dall'amministrazione, ha continuato a produrre effetto fino alla data a decorrere dalla quale la legge ne ha disposto la cessazione, e cioè fino al 30 giugno 1996: tanto più che, successivamente, l'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, non impugnato, ribadì, a seguito della riforma del sistema e della creazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che i prov-

vedimenti già adottati dal CIP in materia di energia elettrica «conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente». Pertanto, essendo l'ENEL tenuto ad applicare la tariffa risultante dai provvedimenti del CIP, stante il regime di prezzi amministrati allora vigente, non si potrebbe configurare alcun indebito oggettivo nei confronti degli utenti, tale da fondare l'azione di ripetizione esperita dagli attori nel giudizio *a quo* ai cui fini risulterebbero dunque prive di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

La Corte osserva che il remittente fonda la propria ricostruzione del quadro normativo sulla premessa, controversa e opinabile, ma esplicitamente da esso accolta, secondo cui il provvedimento CIP n. 32 del 1986 avrebbe cessato di produrre effetto a seguito dell'avvenuto e accertato conseguimento dell'obiettivo finanziario cui — si assume — era finalizzato e vincolato, vale a dire con l'avvenuta maturazione da parte dell'ENEL di ricavi lordi, a titolo di quote di prezzo riscosse sia direttamente sia attraverso le altre aziende distributrici di energia e la Cassa conguaglio per il settore elettrico, pari a 6.200 miliardi, cioè alla cifra corrispondente ai minori apporti al fondo di dotazione dell'ente derivanti dall'applicazione dell'art. 18 della legge n. 41 del 1986. Per conseguenza, secondo l'interpretazione del giudice *a quo*, l'unico titolo giuridico che giustificerebbe, *a posteriori*, la avvenuta riscossione delle quote prezzo dopo il 1° gennaio 1994, e impedirebbe dunque di accogliere la domanda di ripetizione di quanto indebitamente riscosso dall'ENEL, sarebbe appunto la norma dettata dall'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 473 del 1996, che, disponendo la cessazione degli effetti del provvedimento CIP a far tempo dal 30 giugno 1996, avrebbe implicitamente conferito, retroattivamente, efficacia fino a tale data ad una imposizione tariffaria, che si assume scaduta il 31 dicembre 1993.

La Corte non deve, ai fini dello scrutinio di ammissibilità della questione, esaminare la fondatezza di tale ricostruzione del sistema normativo: è sufficiente, per ritenerla ammissibile, osservare che il remittente ha affermato la rilevanza della questione medesima, con motivazione che non appare *prima facie* priva di ogni plausibilità (cfr. sentenze n. 173 del 1994, n. 521 del 1995).

3. — La questione è tuttavia infondata.

Le quote prezzo furono introdotte, come si è visto, con il provvedimento CIP n. 32 del 1986, senza scadenze temporali e senza alcun diretto aggancio con un ammontare di ricavi esplicitamente definito, tale che con il suo conseguimento potesse ritenersi automaticamente cessata l'efficacia del provvedimento medesimo. Con esso il CIP si limitò ad esercitare la potestà tariffaria allora di sua spettanza, modificando le tariffe in vigore per le utenze domestiche e precisamente riducendo, come prevedeva l'art. 17, comma 3, della legge n. 41 del 1986, le agevolazioni prima di allora previste, con un provvedimento ritenuto necessario «anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'ENEL» dalla riduzione, conseguente all'applicazione dell'art. 18 della stessa legge, degli apporti al relativo fondo di dotazione.

Il provvedimento, come ritenne il giudice amministrativo, era finalisticamente legato al conseguimento dell'obiettivo di compensazione finanziaria dell'ENEL per tali minori apporti (e ciò spiega — stante l'unicità della tariffa nel territorio nazionale — il meccanismo del trasferimento a favore di questo ente anche delle quote riscosse a carico degli utenti ai quali l'energia veniva somministrata da aziende diverse dall'ENEL medesimo), e quindi era destinato ad avere un effetto solo temporaneo. Tuttavia esso era e resta un provvedimento operante sulle tariffe elettriche, espressione della potestà tariffaria allora spettante al CIP, e non assume dunque alcun carattere tributario, costituendo la tariffa, bensì, un prezzo pubblico imposto in base alla legge, soggetto ai vincoli dell'art. 23 della Costituzione (cfr. sentenza n. 72 del 1969), ma non un'imposta, cui si applichino i precetti dell'art. 53 della Costituzione, che valgono solo per la materia propriamente tributaria (cfr. sentenza n. 311 del 1995).

Peraltro, mentre il carattere temporaneo, e vincolato allo specifico fine, della misura tariffaria in questione venne, come si è detto, affermato in sede giurisdizionale, nessun accertamento definitivo ed univoco ha avuto luogo per quanto attiene al punto controverso dei criteri con i quali dovesse valutarsi il conseguimento dell'obiettivo finanziario connesso alla misura stessa, e dunque del modo di determinare il momento a partire dal quale dovesse ritenersi esaurito il fine ad essa assegnato. La comunicazione effettuata in proposito dalla Cassa conguaglio con la nota del 15 dicembre 1993 non aveva alcun valore di accertamento amministrativo, ma era una semplice e neutra informazione su un dato contabile, peraltro non controverso. Restavano invece controverse ed incerte almeno due questioni: se l'obiettivo finanziario della misura tariffaria dovesse ritenersi raggiunto con il conseguimento di un ammontare di ricavi da quote prezzo pari, in termini monetari, ai minori apporti al fondo di dotazione dell'ENEL, o invece solo con il conseguimento di un ammontare di ricavi tale che, tenendo conto degli oneri fiscali e finanziari gravanti sull'ENEL, desse luogo ad un risultato equivalente in termini economici a quello che si sarebbe avuto con gli apporti al fondo di dotazione non più effettuati; e se, dopo le modifiche delle tariffe delle utenze domestiche, intervenute con i provvedimenti CIP n. 45 del 19 dicembre 1990 e n. 15 del 14

dicembre 1993, adottati senza tenere alcun conto delle quote prezzo e della loro specifica finalizzazione, potesse ancora ritenersi attuale la specifica finalità finanziaria di dette quote, o questa non dovesse invece ritenersi in qualche modo già soddisfatta in virtù del calcolo economico che stava alla base delle nuove tariffe.

In particolare, per quanto riguarda la prima questione, dibattuta all'interno della stessa amministrazione statale, si contrapponevano da un lato i due pareri del Consiglio di Stato in data 20 febbraio e 26 marzo 1996, favorevoli al calcolo «al lordo» dei ricavi (peraltro in un contesto in cui non si discuteva della cessazione eventuale della misura tariffaria, ma della destinazione dei relativi proventi all'ENEL piuttosto che al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995); dall'altro lato l'opinione opposta, favorevole ad un calcolo «al netto», in termini di equivalenza economica (sulle cui modalità peraltro gravavano ulteriori incertezze, dovute alle difficoltà di comparazione dei diversi elementi del rapporto), sostenuta dal Governo e tradotta poi esplicitamente nelle disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge n. 227 del 1996, non convertito in legge, in applicazione dei quali la delibera del CIPE 9 maggio 1996 accertò il non ancora raggiunto conseguimento dell'obiettivo di compensazione cui erano finalizzate le quote prezzo. Entrambe le opinioni potevano, con almeno eguale fondamento, richiamarsi al generico dettato dell'art. 17, comma 3, della legge n. 41 del 1986, secondo cui il CIP avrebbe dovuto adottare i provvedimenti necessari «anche per tener conto dei minori introiti» derivanti all'ENEL dalla riduzione degli apporti al fondo di dotazione, senza che venissero precisate le modalità di tale «tener conto».

Le due tesi convergevano peraltro nel ritenere comunque necessario un espresso accertamento in via amministrativa, a cui avrebbe dovuto fare seguito la cessazione della misura tariffaria o la devoluzione all'erario dei proventi che risultassero eccedenti rispetto all'obiettivo, una volta verificato il conseguimento.

Il decreto-legge n. 473 del 1996, il cui art. 1 è stato censurato in questa sede, è intervenuto dunque in una situazione di obiettiva incertezza, discendente dalla genericità dei dettati legislativi e dai dubbi nell'applicazione dei medesimi: quella situazione rilevata dallo stesso Consiglio di Stato, che concludeva il secondo dei pareri espressi in argomento rilevando che lo squilibrio finanziario dell'ENEL, di cui si discuteva, «risulta sostanzialmente addebitabile all'oscurità delle disposizioni di legge in materia ed all'incertezza che si è riscontrata riguardo alle modalità della loro corretta applicazione» (Sez. III, parere n. 353 del 26 marzo 1996).

Alla stregua di quanto si è detto, deve dunque ribadirsi che la disposizione legislativa impugnata non impone retroattivamente una prestazione di natura tributaria, bensì costituisce espressione del potere tariffario già oggetto della disciplina di cui all'art. 17 della legge n. 41 del 1986, ed è diretta a risolvere, anche in via sostanzialmente interpretativa, la situazione di incertezza circa la durata nel tempo della misura tariffaria adottata nel 1986, eliminando la necessità dell'accertamento amministrativo già demandato al CIPE, e sancendo direttamente — con una scelta volta, come si esprime la premessa del decreto-legge, ad assicurare «la trasparenza dei meccanismi tariffari e la tutela degli utenti, senza alterare gli equilibri finanziari del bilancio statale e delle società operanti nel settore» — la cessazione degli effetti del provvedimento CIP n. 32 del 1986 a decorrere dal 30 giugno 1996. Nella sostanza, la norma impugnata, in continuità e in stretto collegamento con l'originaria disposizione della legge n. 41 del 1986, e nell'esercizio della stessa potestà statale in materia di tariffe elettriche, ha realizzato una non irragionevole composizione degli interessi coinvolti nella materia, afferenti da un lato all'ente erogatore dell'energia elettrica e al suo equilibrio finanziario, dall'altro lato agli utenti dell'energia medesima.

La norma impugnata ha dunque bensì sganciato l'efficacia della misura tariffaria in questione da un accertamento amministrativo in termini di equivalenza matematica dei suoi risultati finanziari rispetto all'originario obiettivo di compensazione dei minori apporti al fondo di dotazione dell'ENEL — equivalenza matematica che peraltro non risultava nemmeno dalla originaria disposizione dell'art. 17 della legge n. 41 del 1986 —, ma non per questo ha modificato la natura esclusivamente tariffaria della misura, e della correlativa prestazione imposta agli utenti. Non trattandosi, come si è detto, di norma che imponga una prestazione di tipo tributario, risultano prive di fondamento le censure volte a lamentare una violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva nella imposizione.

4. — La seconda questione, relativa all'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995, è inammissibile per difetto di rilevanza.

La disposizione censurata, come si è detto nell'esposizione in fatto, sopravvenne nel corso della complessa vicenda, quando era incerto e controverso il momento in cui dovesse ritenersi raggiunto l'obiettivo finanziario cui era collegata la modifica tariffaria varata nel 1986. Essa attribuiva al CIPE il compito di procedere in via amministrativa all'accertamento, stabilendo all'uopo un breve termine. La contestuale previsione della devoluzione delle eccedenze al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato non aveva il senso di voler imprimere stabilmente una nuova destinazione ad introiti tariffari. Poiché l'accertamento avrebbe potuto intervenire in un momento successivo a quello nel quale l'obiettivo finanziario in questione risultasse raggiunto, data l'accertabilità

solo *a posteriori*, in termini finanziari precisi, dell'entità degli introiti (sul presupposto, evidentemente, che tale obiettivo non fosse già, all'epoca — siamo alla fine del 1995 —, senz'altro acquisito), la disposizione in esame introduceva un meccanismo che consentisse di conservare gli effetti già espliciti dalla misura tariffaria nei confronti degli utenti, privando però l'ENEL degli introiti che fossero risultati eccedenti rispetto all'obiettivo di compensazione finanziaria perseguito dal legislatore del 1986. Ciò trova conferma nel successivo intervento legislativo del Governo, attuato con il decreto legge n. 227 del 1996, non convertito in legge, il quale, all'art. 1, comma 1, riformulava la disposizione dell'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995, stabilendo espressamente la cessazione degli effetti del provvedimento tariffario a seguito dell'accertato conseguimento dell'obiettivo, e la devoluzione all'erario della eventuale eccedenza delle quote già riscosse al momento di tale accertamento.

Successivamente il Governo stesso cambiò soluzione, prima con l'art. 1 del decreto legge n. 371 del 1996, anch'esso decaduto (ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1996, n. 577, di conversione del successivo decreto), poi, nel medesimo senso, con l'art. 1 del decreto legge n. 473 del 1996, censurato in questa sede. Abbandonata la strada — rivelatasi di incerto e difficile percorso — dell'accertamento in via amministrativa, ad opera del CIPE, del conseguimento in termini matematici dell'obiettivo finanziario connesso alla manovra tariffaria in questione, si passò a fissare direttamente per legge la data di cessazione dell'efficacia del provvedimento tariffario del 1986, prescindendo da un accertamento specifico sugli effetti finanziari prodotti a quella data rispetto al bilancio dell'ENEL, e quindi sganciando tale efficacia da una matematica corrispondenza con determinati risultati finanziari nell'ambito di detto bilancio; di conseguenza veniva meno il fondamento logico della prevista devoluzione all'erario delle eccedenze di introiti rispetto all'obiettivo, e per questo si stabilì l'abrogazione della disposizione che prevedeva tale devoluzione.

L'abrogazione non comporta, in questo caso, come vorrebbe il remittente, la conferma dell'efficacia della norma abrogata per il tempo anteriore alla data dell'abrogazione: il venir meno dello stesso presupposto della norma, consistente, come si è detto, nell'accertamento amministrativo del conseguimento dell'obiettivo della misura tariffaria, e nella devoluzione all'erario delle eccedenze risultanti rispetto a tale obiettivo, definito in termini finanziariamente precisi, faceva venir meno la stessa possibilità di una siffatta devoluzione. Cadute la necessità e la previsione dell'accertamento amministrativo, e sganciata la durata nel tempo della misura tariffaria dal computo matematico dei suoi effetti finanziari, non sarebbe stato e non sarebbe più possibile devolvere all'erario alcunché. Deve pertanto ritenersi che, con l'abrogazione disposta dall'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 473 del 1996, accompagnata dalle altre innovazioni normative di cui si è detto, la disposizione in esame abbia perduto definitivamente e totalmente efficacia, e non sia dunque in grado di spiegare alcun effetto qualificatorio sui rapporti dedotti nel giudizio *a quo* e negli altri analoghi giudizi in corso: onde la questione è priva di rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 13 settembre 1996, n. 473 (Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal giudice di pace di Carpi con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal giudice di pace di Carpi con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 175

*Ordinanza 8-20 maggio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo civile - Preclusione al giudice della declaratoria di decadenza in caso di astensione dei procuratori delle parti dalle udienze - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 171/1996 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5 della legge n. 146/1990 e alle ordinanze nn. 105 e 106 del 1998, 318 e 273 del 1996 - Esigenza di una nuova valutazione da parte del giudice rimettente circa la attualità della rilevanza delle questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.****(C.P.C., artt. 84, 85, 169, secondo comma, 208 e 309; r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, art. 104, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 84, 85, 169, secondo comma, 208 e 309 del codice di procedura civile e dell'articolo 104, secondo comma, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), promossi con cinque ordinanze, la prima emessa il 20 giugno 1995, e le altre quattro il 24 agosto 1995 dal pretore di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 278, 557, 558, 559 e 560 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 22 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di una causa civile, avente a oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo, all'udienza dell'11 maggio 1995, fissata per l'escussione di alcuni testimoni, i difensori delle parti dichiaravano di aderire allo sciopero degli avvocati;

che il pretore di Milano, trovandosi nella necessità di decidere se le parti fossero o meno decadute dall'assunzione delle prove orali, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 208 del codice di procedura civile, nella parte in cui preclude al giudice la declaratoria di decadenza in caso di astensione dei procuratori delle parti dalle udienze, attuata in difformità dalle prescrizioni e modalità di cui alla legge n. 146 del 1990;

che, secondo il rimettente, la Corte costituzionale avrebbe escluso, sin dal 1975, che la «protesta» dei difensori possa qualificarsi ai sensi dell'art. 40 o dell'art. 41 della Costituzione;

che, peraltro, la situazione di fatto sarebbe tale da integrare il pericolo paventato dalla Corte con la sentenza n. 114 del 1994, essendosi verificata la «paralisi dell'esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguente grave compromissione di fondamentali principi»;

che la «protesta» non costituirebbe legittimo impedimento all'assunzione di testimonianze;

che, infatti, l'astensione dalle udienze andrebbe qualificata come sciopero, in base alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), la quale detta varie prescrizioni, fra cui il congruo preavviso e le limitazioni di durata, nella specie non sussistenti;

che, interpretando la «protesta» dei lavoratori autonomi, quali sono da considerare nell'espletamento della loro professione gli avvocati e i procuratori legali, s'imporrebbe il controllo delle modalità di esercizio di essa alla luce dei principi costituzionali tendenti a garantire il rispetto dei diritti della persona;

che pur risultando negativo siffatto riscontro, l'art. 208 del codice di procedura civile non consente di dichiarare la decadenza dall'acquisizione di prove, atteso che tale effetto deriva solo dalla mancata presentazione delle parti all'udienza fissata per l'escussione dei testi, nulla prevedendo con riguardo al caso in esame;

che la disposizione censurata sarebbe lesiva dell'art. 3, perché disciplinerebbe in modo identico due situazioni diverse;

che violerebbe altresì l'art. 97, recando danno al buon andamento dell'amministrazione giudiziaria per le oggettive difficoltà che crea al giudice nell'organizzazione delle già scarse risorse del proprio ufficio, e l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, permettendo alle parti di disporre, dei tempi e dei modi del processo, senza alcun controllo da parte del giudice;

che, di fatto, si rimetterebbe la decadenza al diritto potestativo delle parti e dei loro difensori;

che la questione sarebbe rilevante, perché solo se fondata il pretore potrebbe dichiarare l'intervenuta decadenza delle parti dall'assunzione di ulteriori prove orali;

che nel corso di altra causa civile, avente a oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale, i difensori affermavano di astenersi dall'udienza, in data 17 maggio 1995, e il pretore di Milano sollevava, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 208 del codice di procedura civile e dell'art. 104, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, con la stessa motivazione dell'ordinanza che precede;

che nel corso di due ulteriori cause civili, avendo i difensori delle parti aderito all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi associativi degli avvocati e procuratori legali, il pretore di Milano — accertata la rilevanza — sollevava, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 del codice di procedura civile nella parte in cui impedisce al giudice di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, qualora l'astensione dalle udienze dei procuratori sia attuata in difformità dalle prescrizioni e modalità di cui alla legge n. 146 del 1990;

che, in combinato disposto con l'art. 181, primo comma, del codice di procedura civile, l'art. 309 prevede la cancellazione della causa dal ruolo quale conseguenza della mancata comparizione delle parti ad una udienza successiva alla prima;

che, tuttavia, nel caso esaminato i procuratori delle parti sarebbero comparsi solo fisicamente, senza compiere alcuna istanza o attività processuale;

che, pertanto, la disposizione censurata violerebbe — per le medesime ragioni illustrate sopra — gli artt. 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione;

che, infine, nel corso di una causa civile avente a oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo, i sostituti dei difensori delle parti, non muniti di procura scritta, dichiaravano, all'udienza del 16 maggio 1995, di aderire all'astensione in corso degli avvocati e procuratori legali;

che il pretore di Milano, con ordinanza del 24 agosto 1995, sollevava tre distinte questioni di legittimità costituzionale in rapporto di subordinazione consequenziale;

che, innanzitutto, il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 84 del codice di procedura civile nella parte in cui «consente al procuratore di farsi sostituire mediante delega orale anziché scritta»;

che, in base quanto premesso dal giudice *a quo*, la disposizione denunciata riflette una prassi, immemorabile, instauratasi negli uffici giudiziari;

che il *vulnus* ai precetti costituzionali consisterebbe, in primo luogo, nell'ingiustificata disparità di trattamento fra la parte sostanziale del processo — la quale deve sempre conferire per iscritto la procura alle liti — e il suo procuratore, che può invece farsi sostituire in udienza da qualsiasi collega senza l'osservanza della forma prescritta; e, in secondo luogo, per l'opposta previsione contenuta nell'art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, con l'espressa e ineludibile richiesta, per la prova delegata, della procura scritta;

che, inoltre, si profilerebbe un contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perché la citata interpretazione precluderebbe alla parte di esercitare il diritto inviolabile alla difesa tecnica mediante la designazione scritta del sostituto del proprio difensore impedito;

che la questione sarebbe rilevante, perché — qualora venisse riconosciuta illegittima la prassi delle «deleghe orali» — la causa andrebbe cancellata dal ruolo, non essendo comparsi all'udienza né le parti, né difensori nominati con atto scritto;

che, il pretore di Milano ha sollevato, con la stessa ordinanza, altra questione, relativa all'art. 309 del codice di procedura civile, in relazione ai medesimi parametri e con le stesse motivazioni esposte al paragrafo 3;

che infine ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 85 e 169, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di depositare personalmente il fascicolo di causa a chi si sia costituito in giudizio mediante un procuratore che aderisca alla protesta collettiva, e per converso non permettono al giudice di fissare un termine per l'effettuazione del deposito;

che, ad avviso del rimettente, non è censurabile la scelta del procuratore di non depositare il fascicolo, sebbene esponga il proprio assistito alle conseguenze d'un giudizio sfavorevole per la impossibilità che siano valutate le prove documentali: di qui, la rilevanza della questione;

che l'astensione dalle udienze di uno dei difensori non può, infatti, essere attratta nella previsione di cui all'art. 115 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che regola il grave impedimento, ma può esserlo, piuttosto, in quella dell'art. 85 che disciplina la rinuncia alla procura compiuta dal difensore, non essendo l'astensione degli avvocati dalle udienze esercizio d'un diritto costituzionale (qual'è lo sciopero), bensì soltanto una libera scelta, ovvero una volontaria omissione, civilisticamente qualificabile come rinuncia al mandato;

che l'art. 85 del codice di procedura civile — non imponendo al giudice la verifica della conoscenza, acquisita dal litigante, circa l'astensione del proprio procuratore dall'udienza — si porrebbe in contrasto con quei precetti costituzionali che permettono alla parte di provvedere in altro modo alla propria difesa;

che vi sarebbe lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione per le medesime ragioni in precedenza indicate;

che, in particolare, ove non sia ravvisata disparità di trattamento dalla Corte, si dovrebbe sospettare di illegittimità costituzionale la disposizione processuale nel suo insieme, in quanto non riconosce efficacia alla rinuncia al mandato difensivo e non impone che ne sia data tempestiva notizia alla parte prima dell'udienza in cui sarà dichiarata; e in tal caso, non essendo possibile valutare se la parte sia stata adeguatamente posta in condizione di provvedere alla sostituzione, risulterebbe preclusa al giudice anche la possibilità di disporre un rinvio utile alla parte per esplicitare in concreto le proprie difese (la disciplina dettata per le ipotesi di morte o impedimento del procuratore *ex art.* 301 del codice di procedura civile costituirebbe il *tertium comparationis*);

che analoghe considerazioni varrebbero per l'art. 169, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui vieta la fissazione di un termine, successivo all'udienza di discussione, perché avvenga il deposito del fascicolo non effettuato dal difensore, senza distinguere fra le possibili ragioni del mancato adempimento;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza o per l'inammissibilità delle questioni sollevate.

Considerato che vengono all'esame della Corte le questioni di legittimità costituzionale:

degli artt. 208 del codice di procedura civile, 104, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione di esso, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, e 309 del medesimo codice, sollevate per lesione degli artt. 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione;

dell'art. 84 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

degli artt. 85 e 169, secondo comma, del codice di procedura civile, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 41, secondo comma, della Costituzione;

che tutte le ordinanze di rimessione presuppongono una valutazione dell'astensione degli avvocati dalle udienze ai sensi delle previsioni contenute nella legge n. 146 del 1990;

che questa Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, successiva alle cinque ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresì, gli strumenti idonei ad assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza;

che con detta sentenza, e le successive ordinanze nn. 106 e 105 del 1998 e 318 e 273 del 1996, si è già chiarito come la libertà dei professionisti non sia assoluta, spettando al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, sì da far recedere — se del caso — quella libertà a fronte di valori costituzionalmente rilevanti;

che, pertanto, appare opportuno disporre la restituzione degli atti al medesimo giudice, affinché, alla luce del nuovo quadro normativo, valuti se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0563

N. 176

Ordinanza 8-20 maggio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti pubblici - ANAS - Trasformazione in ente pubblico economico - Potere di disporre con decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri - Insussistenza di una fattispecie di sub-delegazione della funzione legislativa - Atto privo di forza di legge - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(D.P.C.M. 26 luglio 1995; d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, artt. 10, comma 2, 11, comma 3).

(Cost., artt. 25 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 2 e 11, comma 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade), e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1995 (Trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1997 dal pretore di Bologna sul ricorso proposto da Ermanno Bernardini contro l'ANAS ed altre, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della Bonifica S.p.A., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso nei confronti, tra gli altri, dell'ANAS — Ente nazionale per le strade, per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, il pretore di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 2 aprile 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 10,

comma 2, e 11, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade), nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1995 (Trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico), in riferimento agli articoli 25 e 76 della Costituzione;

che l'ANAS, costituitosi nel processo principale, ha eccipito il difetto di giurisdizione *ex art. 10*, comma 2, del d.lgs. n. 143 del 1994, secondo cui «continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'azienda»;

che il giudice *a quo* premette che il rapporto di lavoro è cessato in data anteriore a quella dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995, il quale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 143 del 1994, ha disposto la trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico, ma dubita che le due suindicate disposizioni del decreto legislativo violino l'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto riservano l'individuazione del giudice competente ad un atto amministrativo, stabilendo, la prima, che la trasformazione dell'azienda costituisce il criterio per il riparto della giurisdizione in ordine alle controversie di lavoro con l'ANAS, e, la seconda, che tale trasformazione sia disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

che, ad avviso del pretore di Bologna, l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 143 del 1994, nella parte in cui conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di disporre, con proprio decreto, la trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico, reca *vulnus* anche all'art. 76 della Costituzione, qualora «si configuri come una ulteriore e non consentita delega» dell'esercizio della funzione legislativa, delegata al Governo dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

che, secondo il pretore rimettente, l'art. 76 della Costituzione risulta altresì violato perché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995, qualificato nell'ordinanza come atto di legislazione delegata, risulta emanato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 143 del 1994, nonché oltre quello del 31 dicembre 1994, stabilito nella legge n. 537 del 1993 per l'esercizio della funzione legislativa delegata;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza delle questioni;

che si è, altresì, costituita la Società Bonifica, convenuta nel giudizio principale, chiedendo che le questioni di costituzionalità siano dichiarate infondate;

Considerato che l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 143 del 1994 dispone che, «previa approvazione dello statuto, l'ANAS è trasformata nell'Ente nazionale per le strade, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici» e fissa a tal fine un termine non perentorio di novanta giorni, demandando ad un atto amministrativo la mera esecuzione della trasformazione all'esito di un procedimento specificamente disciplinato;

che, pertanto, la norma denunciata non configura affatto una fattispecie di sub-delegazione della funzione legislativa, sicché la censura riferita all'art. 76 della Costituzione è manifestamente infondata e la questione è, invece, manifestamente inammissibile nella parte in cui investe il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995, dato che tale atto è privo di forza di legge;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio della precostituzione per legge del giudice naturale è leso soltanto quando il giudice è designato in modo arbitrario e a posteriori, oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, ma non anche qualora l'identificazione del giudice competente sia operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati preventivamente, oppure con riferimento ad elementi oggettivi capaci di costituire un *discrimen* della competenza o della giurisdizione dei diversi organi giudicanti (*ex plurimis*, ordinanza n. 257 del 1995, sentenza n. 217 del 1993, ordinanza n. 161 del 1992);

che l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 143 del 1994 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare l'atto di trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico all'esito di un procedimento specificamente definito dalle norme primarie;

che il fatto che, fra i molteplici effetti della trasformazione, vi sia anche quello previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 143 del 1994, secondo il quale resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie di lavoro relative alla fase anteriore alla trasformazione, non viola l'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto definisce un criterio di collegamento generale, predeterminato e non arbitrario, fra un numero indefinito di controversie ed il giudice dotato della giurisdizione su di esse, sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1995 (Trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico), sollevata dal pretore di Bologna in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 2, e 11, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade), sollevata, in riferimento agli articoli 25 e 76 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0564

N. 177

Ordinanza 8-20 maggio 1998

Giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica italiana - Camera dei deputati, tribunale civile di Ferrara e giudice istruttore del medesimo tribunale - Deputato Vittorio Sgarbi - Opinione espressa in presenza di una deliberazione di insindacabilità della Camera - Esclusione nel singolo parlamentare della legittimità a sollevare il conflitto con l'autorità giudiziaria - Sussistenza della legittimazione passiva del tribunale di Ferrara e riconoscimento della legittimazione a sollevare il conflitto alla Camera dei deputati - Ammissibilità del conflitto sollevato dalla Camera dei deputati - Inammissibilità del ricorso sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di ammissibilità dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevati, con ricorso depositato il 9 settembre 1997 dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, e con ricorso depositato il 20 gennaio 1998 dalla Camera dei deputati, rispettivamente iscritti al n. 80 e al n. 86 del registro ammissibilità conflitti, nei confronti del tribunale civile di Ferrara e del giudice istruttore del predetto tribunale;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con ricorso in data 9 settembre 1997 il deputato Vittorio Sgarbi, premesso di essere stato citato in una causa civile di risarcimento danni conseguenti ad una intervista rilasciata dal ricorrente, lamenta che il giudice istruttore del tribunale di Ferrara, con ordinanza in data 31 luglio 1997, abbia deciso la prosecuzione del procedimento civile e disposto l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dall'attore, sebbene la Camera dei deputati avesse deliberato che le opinioni espresse dal ricorrente rientravano nell'esercizio delle funzioni parlamentari;

che il ricorrente chiede pertanto che la Corte, dichiarata l'ammissibilità del ricorso, risolva il conflitto ripristinando il diritto dei membri del Parlamento a non essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse in presenza di una deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza;

che il ricorrente afferma, in ordine al suo diritto a ricorrere alla Corte per denunciare il conflitto tra poteri dello Stato, che essendo i singoli organi giurisdizionali legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione, analoga legittimazione non può essere negata ai singoli parlamentari «aggrediti» da comportamenti degli organi giudiziari che attentano alle prerogative parlamentari;

che, successivamente alla presentazione del predetto ricorso, la Camera dei deputati ha, a sua volta, in data 7 gennaio 1998, proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del tribunale civile di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo tribunale in relazione alla medesima vicenda processuale;

che con tale ricorso la Camera dei deputati espone che, sebbene fosse stata affermata con deliberazione in data 14 settembre 1995 l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, il tribunale di Ferrara aveva egualmente proceduto nello svolgimento del procedimento civile;

che, in particolare, con ordinanza collegiale in data 5 febbraio 1997 il tribunale di Ferrara aveva rimesso la causa al giudice istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria e questi con ordinanza in data 25 luglio 1997 aveva fissato udienza per l'assunzione delle prove ammesse;

che la Camera ricorrente deduce che il giudice istruttore del tribunale di Ferrara ha ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni, invadendo la sfera di potestà costituzionalmente garantita alla Camera stessa dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, e pertanto chiede alla Corte: di dichiarare che il tribunale di Ferrara e il giudice istruttore del predetto tribunale non potevano proseguire nel giudizio civile di responsabilità nei confronti del deputato Sgarbi; di dichiarare che spetta alla competenza esclusiva della Camera pronunciarsi sulla sindacabilità dei comportamenti dei suoi componenti ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; di annullare tutti gli atti compiuti dal tribunale di Ferrara dopo la deliberazione di insindacabilità della Camera in data 14 settembre 1995.

Considerato che i ricorsi vanno riuniti in quanto la materia dei conflitti è oggettivamente identica e si riferisce al medesimo giudizio civile;

che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata a decidere preliminarmente, senza contraddittorio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se i ricorsi siano ammissibili, in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo;

che, con riferimento al ricorso proposto dalla Camera dei deputati, la ricorrente è legittimata a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost;

che al tribunale di Ferrara va riconosciuta la legittimazione passiva, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali ad esso attribuite per la decisione sulla domanda di risarcimento del danno avanzata in sede civile;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, la ricorrente lamenta la lesione di attribuzioni ad essa spettanti in base alla Costituzione;

che, per quanto riguarda il ricorso proposto personalmente dal deputato Sgarbi, l'attribuzione che può essere difesa mediante lo strumento del conflitto costituzionale è la potestà riconosciuta alla Camera di dichiarare che l'opinione espressa da un proprio componente rientra nella sfera della insindacabilità (cfr. sentenze n. 265 del 1997, n. 443 del 1993 e n. 1150 del 1988), sicché l'organo costituzionale legittimato a sollevare conflitto con l'autorità giudiziaria è esclusivamente la Camera di appartenenza, e non anche il singolo parlamentare;

che il parlamentare non rimane comunque privo di tutela in ordine alla posizione soggettiva di irresponsabilità riconosciutagli dall'art. 68, primo comma, Cost.: ove l'autorità giudiziaria continui a procedere malgrado l'intervenuta deliberazione di insindacabilità della Camera, il membro del Parlamento può infatti ricorrere agli opportuni rimedi endoprocessuali per ottenere che lo stesso organo procedente o altre istanze giudiziarie prendano atto della deliberazione parlamentare, salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione davanti a questa Corte (v. sentenza n. 265 del 1997);

che il conflitto sollevato dal deputato Sgarbi è circoscritto ai rapporti tra prerogative parlamentari e autorità giudiziaria delineati dall'art. 68, primo comma, Cost., restando impregiudicata la questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale civile di Ferrara e del giudice istruttore presso il predetto tribunale con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla Camera dei deputati, ricorrente, della presente ordinanza; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al tribunale civile di Ferrara e al giudice istruttore presso il predetto tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione;

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, depositato il 9 settembre 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 178

*Ordinanza 8-20 maggio 1998***Giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.****Costituzione della Repubblica Italiana - Deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, g.i.p. presso il tribunale di Roma e Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano - Rivendicazione del diritto del singolo membro del Parlamento a proporre ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria - Carezza del presupposto oggettivo del conflitto quale è la valutazione della Camera di appartenenza del parlamentare e quella dell'autorità giudiziaria - Assenza attuale della materia del conflitto - Inammissibilità.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, con ricorso depositato il 27 dicembre 1997, iscritto al n. 84 del registro ammissibilità conflitti, nei confronti del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma e del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano.

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il ricorrente, premesso di essere membro del Parlamento da due legislature e di avere in tale sua qualità partecipato ad una manifestazione politica a Milano il 27 marzo 1996 in vista delle successive elezioni dell'aprile 1996, espone di essere stato querelato per il delitto di diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di quella manifestazione politica, successivamente riportate da alcuni organi di stampa, tra cui i quotidiani «La Repubblica» e «Il Corriere della Sera»;

che il ricorrente lamenta che i procedimenti penali intentati nei suoi confronti — rispettivamente a Roma e Milano — si pongono in contrasto con le norme costituzionali «sulla libertà di espressione del pensiero (art. 21) e sull'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento (art. 68)»;

che «i funzionari dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione» — individuabili nel giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma che ha sottoscritto il decreto che dispone il giudizio e nel sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano che ha presentato richiesta di rinvio a giudizio — mediante tali comportamenti avrebbero aperto, ad avviso del ricorrente, un «non più tollerabile» conflitto con il Parlamento, tale da richiedere l'intervento della Corte costituzionale;

che, in particolare, il Parlamento sarebbe stato privato del potere-dovere di accertare l'insindacabilità del comportamento del ricorrente, nonostante l'espressa richiesta presentata in tal senso all'autorità giudiziaria;

che, ad avviso del ricorrente, sussiste il diritto del singolo membro del Parlamento di proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità giudiziaria dal momento che analogo diritto sarebbe riconosciuto a ciascun componente dell'ordine giudiziario;

che, in definitiva, il ricorrente chiede che la Corte dichiari che «con i comportamenti denunciati i funzionari dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione hanno avviato un conflitto contro il Parlamento per inficiarne le prerogative, [...] con conseguente violazione della Costituzione e inesistenza giuridica degli atti posti in essere in tale guerra».

Considerato che, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo sentenza n. 265 del 1997), la potestà di dichiarare, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, è attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza;

che, di conseguenza, «solo l'esercizio in concreto, da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, della propria potestà» produce «l'effetto inibitorio dell'inizio o della prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità, penale o civile per il risarcimento dei danni» (v. sentenze n. 265 del 1997 e n. 129 del 1996), ferma restando la facoltà dell'autorità giudiziaria che procede di provocare il controllo della Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione «per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio» della potestà del Parlamento (v. sentenze n. 1150 del 1988 e n. 443 del 1993);

che, sino a che la Camera di appartenenza del parlamentare non abbia deliberato in merito, il potere di valutare incidentalmente la sindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare spetta all'autorità giudiziaria che procede, ferma restando la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (v. sentenza n. 265 del 1997);

che la Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire solo a posteriori quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza del parlamentare e quella dell'autorità giudiziaria;

che nel caso di specie, in assenza di una deliberazione della Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, il presupposto oggettivo del conflitto non si è realizzato;

che pertanto il presente ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza attuale della materia di un conflitto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma e del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 179

*Ordinanza 8-20 maggio 1998***Giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.****Costituzione della Repubblica italiana - Deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, Corte d'appello di Brescia - Rivendicazione del diritto del singolo membro del Parlamento a proporre ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria - Carenza del presupposto oggettivo del conflitto quale è la valutazione della Camera di appartenenza del parlamentare e quella dell'autorità giudiziaria - Assenza attuale della materia del conflitto - Inammissibilità.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, con ricorso depositato il 27 dicembre 1997, iscritto al n. 85 del registro ammissibilità conflitti, nei confronti della Corte di appello di Brescia, sezione seconda penale.

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il ricorrente, premesso di essere membro del Parlamento da due legislature e di avere partecipato l'11 dicembre 1994 ad una trasmissione televisiva nel corso della quale aveva espresso opinioni e valutazioni politiche sull'incidenza che l'uso distorto della carcerazione preventiva aveva avuto nell'indurre al suicidio l'ex presidente dell'ENI, espone di essere stato querelato per il delitto di diffamazione a mezzo stampa;

che il ricorrente lamenta che i giudici della seconda sezione penale della Corte di appello di Brescia, nel disporre nei suoi confronti il decreto di citazione a giudizio, hanno invaso la sfera di attribuzioni del Parlamento, pretendendo di giudicarlo malgrado le opinioni espresse dai membri del Parlamento siano insindacabili a norma dell'art. 68 della Costituzione;

che, in particolare, il Parlamento sarebbe stato privato del potere-dovere di accertare l'insindacabilità del comportamento del ricorrente, in quanto la Corte di appello di Brescia ha respinto la richiesta di trasmettere gli atti alla Camera dei deputati;

che, ad avviso del ricorrente, sussiste la legittimazione del singolo membro del Parlamento a proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità giudiziaria, dal momento che analogo diritto è riconosciuto a ciascuno dei «funzionari appartenenti all'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione»;

che, in definitiva, il ricorrente chiede che la Corte dichiari che, «con i comportamenti denunciati i funzionari dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione, componenti la Corte di appello di Brescia, sezione seconda penale, hanno avviato un conflitto contro il Parlamento per inficiarne le prerogative, [...] con conseguente violazione della Costituzione e inesistenza giuridica degli atti posti in essere in tale guerra».

Considerato che, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo sentenza n. 265 del 1997), la potestà di dichiarare, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, è attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza;

che, di conseguenza, «solo l'esercizio in concreto, da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, della propria potestà» produce «l'effetto inibitorio dell'inizio o della prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità, penale o civile per il risarcimento dei danni» (v. sentenze n. 265 del 1997 e n. 129 del 1996), ferma restando la facoltà dell'autorità giudiziaria che procede di provocare il controllo della Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione «per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio» della potestà del Parlamento (v. sentenze n. 1150 del 1988 e n. 443 del 1993);

che, sino a che la Camera di appartenenza del parlamentare non abbia deliberato in merito, il potere di valutare incidentalmente la sindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare spetta all'autorità giudiziaria che procede, ferma restando la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (v. sentenza n. 265 del 1997);

che la Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire solo a posteriori quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza del parlamentare e quella dell'autorità giudiziaria;

che nel caso di specie, in assenza di una deliberazione della Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, il presupposto oggettivo del conflitto non si è realizzato;

che pertanto il presente ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza attuale della materia di un conflitto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti della Corte di appello di Brescia, sezione seconda penale, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 180

*Ordinanza 8-20 maggio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Fallimento e procedure concorsuali in genere - Dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario - Esenzione temporale dal fallimento - Esigenza dell'esaurimento della liquidazione di ogni rapporto passivo per la cessazione dell'impresa societaria - Differenza, del trattamento tra l'impresa individuale e quella collettiva, dovuta al diverso modo in cui è disciplinata la cessazione dell'impresa con conseguente maggiore tutela di alcuni senza pregiudizio per altri - Insussistenza della lesione delle facoltà di difesa - Manifesta infondatezza.****(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 10).****(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1996, 17 dicembre 1996 e 4 febbraio 1997, dal tribunale di Bologna sull'istanza proposta da Perdomi Gabriele nei confronti della Nuova Blitz s.a.s. e altra, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario, il tribunale di Bologna, acquisita la prova dell'avvenuta cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese, il 31 dicembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui esige che sia esaurita la liquidazione di ogni rapporto passivo per la cessazione dell'impresa societaria ai fini dell'esenzione temporale dal fallimento;

che, tuttavia, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli accertati presupposti di fatto dovrebbero condurre alla dichiarazione di fallimento della società;

che, invece, l'articolo 10 della legge fallimentare, nella sua interpretazione letterale, stabilirebbe che la pronuncia di fallimento intervenga per tutti i debitori entro l'anno dalla cessazione dell'attività;

che, al contrario, l'interpretazione censurata comporterebbe la pratica inapplicabilità della preclusione temporale, con ciò ponendo in essere un'interpretazione abrogativa della disposizione;

che, al fine di superare questa ingiustificata disparità di trattamento, s'imporrebbe una pronuncia della Corte costituzionale, dovendosi escludere che una società diventata inattiva possa fallire;

che, del resto, la dottrina avrebbe avvertito come le posizioni dei terzi, in caso di sopravvenienze passive, trovino la loro garanzia nella responsabilità sussidiaria dei soci e dei liquidatori, anche se limitata, ai sensi degli artt. 2456 e 2312 del codice civile;

che la cancellazione dal registro delle imprese allargherebbe la responsabilità ai liquidatori e sarebbe in contrasto con il postulato di una società commerciale che, per la mancata estinzione di tutti i rapporti passivi, non si estinguerebbe mai;

che, nella specie, la questione sarebbe rilevante, poiché la società debitrice, in seguito alla denuncia di fine attività presentata presso la Camera di commercio, è già cessata da oltre un anno rispetto al deposito dell'istanza di fallimento;

che essa sarebbe anche non manifestamente infondata, per lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché l'interpretazione adottata eliminerebbe, dall'ambito della norma, l'elemento oggettivo della fallibilità dell'impresa societaria;

che la norma si conformerebbe a Costituzione solo cancellando siffatta presunzione assoluta, in base alla quale la società continuerebbe a vivere pur dopo l'espletamento della formalità della cancellazione dal registro delle imprese richiesta dal codice civile per fondare una traslazione delle responsabilità da un ente cessato ad altri soggetti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza;

che, ad avviso dell'Avvocatura, la differenza di trattamento fra l'impresa individuale e quella collettiva non discenderebbe dalla norma contenuta nell'art. 10 della legge fallimentare, ma dal diverso modo in cui è regolata la cessazione dell'impresa;

che solo per le società sarebbe infatti obbligatoria, dopo lo scioglimento, la fase della liquidazione;

che i soci debbono redigere il bilancio finale di liquidazione nella ipotesi, considerata fisiologica, che spettino loro una parte dell'attivo;

che, nel caso, patologico, che i fondi siano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, e non sia possibile ottenere dai soci il pagamento delle somme occorrenti, i liquidatori dovrebbero richiedere il fallimento della società;

che la diversità di trattamento non sarebbe pertanto ingiustificata, atteso che le due situazioni sarebbero differenti nella realtà delle cose e nella loro disciplina giuridica;

che non avrebbe fondamento la pretesa lesione del diritto di difesa, dal momento che sia la società sia i soci potrebbero, nella debita sede, contestare la richiesta di fallimento.

Considerato che viene all'esame della Corte, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che, secondo l'interpretazione prevalente, esige la liquidazione di ogni rapporto passivo per affermare la cessazione dell'impresa societaria ed esentarla dal fallimento;

che la questione è stata sollevata sulla base di siffatta interpretazione giurisprudenziale — ritenuta, ormai, diritto vivente — che offre peraltro ai creditori sociali più ampie garanzie di tutela rispetto a quelle stabilite per i creditori dell'imprenditore individuale;

che la lamentata disparità di trattamento del ceto creditorio non è, di per sé, in contrasto con il principio di uguaglianza, quando produce, come nella specie, maggior tutela di alcuni senza pregiudizio per altri;

che nessuna lesione delle facoltà difensionali può fondatamente assumersi al riguardo, venendo al più in rilievo soltanto difficoltà di mero fatto, quando la società si sia sciolta da tempo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0568

N. 181

Ordinanza 8-20 maggio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Funzioni di p.m. nelle udienze in camera di consiglio - Preclusione per i soggetti indicati nell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 - Qualificazione come «sottrazione» a più importanti compiti, quelle che sono funzioni istituzionali di rango non inferiore alle altre - Carezza di analoga valorizzazione costituzionale delle funzioni giudicanti attribuite ai magistrati onorari - Manifesta infondatezza.

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 71 e 72).

(Cost., artt 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con due ordinanze emesse il 30 luglio 1997 dal pretore di Foggia, sezione distaccata di Orta Nova, nel procedimento di esecuzione penale nei confronti di Nobili Giovanni e di Cortese Pasquale, iscritte ai nn. 759 e 760 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che in un procedimento in materia di esecuzione penale, all'udienza camerale del 17 luglio 1997, davanti al pretore di Foggia, sezione distaccata di Orta Nova, compariva quale pubblico ministero un uditore giudiziario con più di quattro mesi di tirocinio, il quale sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non consentono ai soggetti indicati nell'art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, quale quella in corso ai sensi dell'art. 666 del codice di procedura penale;

che, in forza della seconda disposizione censurata, a costoro sarebbe dato di svolgere le funzioni della pubblica accusa nelle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, ma non nelle camerale, mentre in queste, sarebbe consentito ai vice pretori onorari di svolgere, in ragione degli artt. 32 e 34 dello stesso decreto, le funzioni giudicanti;

che il difensore dell'imputato non eccepiva alcunché e il pretore, con ordinanza del 30 luglio 1997, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dei predetti artt. 71 e 72 del regio decreto n. 12 del 1941;

che, secondo quanto osservato dal rimettente, la questione di costituzionalità sarebbe rilevante nel giudizio *a quo*, perché dalla sua definizione dipenderebbe l'ulteriore *iter* processuale, essendo comparso in udienza camerale, per sostenere le richieste della pubblica accusa, un uditore giudiziario con più di quattro mesi di tirocinio;

che, infatti, se egli adottasse la decisione sulla base della requisitoria del pubblico ministero comparso in udienza andrebbe incontro a una pronuncia affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio, rilevabile d'ufficio, ai sensi degli artt. 178, lettera b) seconda parte, e 180 del codice di procedura penale;

che, con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente osserva come la disciplina restrittiva, adottata dagli artt. 71 e 72 censurati, contrasti con quella più ampia consentita ai vice pretori onorari dagli artt. 32, 33 e 34 della legge di ordinamento giudiziario;

che tali ultime disposizioni, nel regolare le attribuzioni dei giudici onorari non opererebbero alcuna distinzione fra le funzioni loro assegnabili, con la conseguenza di rendere possibile la partecipazione all'udienza di esecuzione di un magistrato onorario, nella veste di pretore, mentre quella di pubblico ministero sarebbe preclusa non soltanto ai vice procuratori onorari, ma anche agli uditori giudiziari con più di quattro mesi di tirocinio;

che si paleserebbe, dunque, una diversità di disciplina del tutto irragionevole e perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che se le udienze di esecuzione penale possono essere presiedute da vice pretori onorari, sia pure all'uopo delegati, si deve concludere che la materia non presenta un livello di delicatezza o tecnicità tale da comportare, in quello stesso contesto, l'esclusione dalle funzioni di pubblico ministero delle figure elencate nel censurato art. 72;

che si profilerebbe, altresì, una violazione dell'art. 97 della Costituzione, in quanto tali preclusioni lederebbero il canone di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, atteso che per la partecipazione alle udienze camerale si devono «distogliere» dallo svolgimento di lavori più urgenti e importanti, come le attività di indagine, i magistrati addetti alle procure della Repubblica presso le preture;

che l'illegittimità costituzionale della disposizione troverebbe fondamento nella giurisdizione della Corte di cassazione che ha affermato la tassatività delle attività elencate nell'art. 72 e, pertanto, ha posto il divieto di una interpretazione estensiva;

che, del resto, l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel determinare le indennità da attribuire ai vice pretori onorari, terrebbe distinte le udienze camerale dalle altre, specificando che spettano loro anche nel primo caso, mentre tale previsione mancherebbe per i vice procuratori onorari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza;

che l'Avvocatura dubita dell'ammissibilità della questione per difetto di rilevanza;

che il dubbio sollevato dal rimettente non atterrebbe, infatti, a una questione di costituzionalità, ma a un vizio processuale derivante dalla difettosa composizione degli organi giudiziari, fonte di nullità per le pronunce del giudice a quo, ivi compresa la stessa ordinanza di rimessione;

che la Corte, in caso contrario, deciderebbe su una rimessione viziata da nullità per «irregolare composizione dell'organo rimettente»;

che, nel merito, la questione sarebbe infondata, perché il principio di eguaglianza sarebbe applicabile solo in presenza di situazioni omogenee da regolare in modo uniforme e coerente, e non quando — come nella specie — le situazioni differiscono fra loro per aspetti particolari;

che alla base della pronuncia di infondatezza vi sarebbe la sostanziale differenza fra l'esercizio di funzioni giudicanti e requirenti, mentre la figura del vice pretore onorario non potrebbe costituire idoneo *tertium comparationis* per disciplinare quella dei vice procuratori onorari;

che, del pari, sarebbe infondata la denuncia ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, per l'ampia discrezionalità riservata al legislatore nell'individuare le funzioni che possono essere delegate a magistrati diversi da quelli addetti all'ufficio di procura.

Considerato che viene all'esame della Corte, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non consentono ai soggetti indicati nell'art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, questione sollevata nei medesimi termini con due ordinanze di rimessione dello stesso pretore;

che, per l'identità della questione, i due giudizi vanno riuniti;

che, nel merito, la questione è manifestamente infondata, poiché l'ordinanza, da un lato, qualifica come «sottrazione» a più importanti compiti quelle che sono funzioni istituzionali di rango non inferiore alle altre e, da un altro, invoca la comparazione fra le funzioni giudicanti attribuite ai magistrati onorari, in base all'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e quelle requirenti, che non hanno analoga valorizzazione costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal pretore di Foggia — sezione distaccata di Orta Nova — con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 182

*Ordinanza 8-20 maggio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Pensioni privilegiate - Equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio - Attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri corpi di polizia - Definitività del parere espresso dalla commissione medica ospedaliera salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (vedi sentenza n. 209/1996) e manifestamente infondata (vedi ordinanze n. 323/1996 e 150/1997) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 21 settembre 1987, n. 387, art. 5-bis, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Colomela Mario Carmelo contro la Cassa Depositi e Prestiti ed altro, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 dicembre 1996 (r.o. n. 179 del 1997), il tribunale amministrativo regionale del Lazio — nel corso del giudizio proposto da Colomela Mario Carmelo, per l'annullamento del provvedimento con il quale, in conformità al parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ed in difformità dal parere positivo del Collegio medico dell'Ospedale militare di Roma, era stata rigettata la sua domanda di concessione dell'equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, il quale prevede la definitività del parere espresso dalla Commissione medica ospedaliera, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie solo in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;

che il giudice rimettente — nel rilevare che la disposizione impugnata ha «introdotta una disciplina giuridica del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità e delle menomazioni d'integrità fisica connesse, comportante la possibile coesistenza dell'affermazione e della negazione di tale dipendenza in relazione all'una o all'altra delle misure riparatorie previste dall'ordinamento» — considera evidente la «disparità di trattamento» insita nel fatto che a certi fini l'infermità del dipendente sarà dovuta a causa di servizio, mentre non lo sarà per altri;

che altrettanto evidente sarebbe — ad avviso dell'ordinanza — la violazione del principio di buon andamento «il quale indubbiamente richiede l'emissione di provvedimenti che qualifichino una situazione una volta per tutte».

Considerato che la questione, nei termini in cui viene sollevata, ha già formato oggetto di esame da parte della Corte, che si è pronunciata per la sua non fondatezza (sentenza n. 209 del 1996) e, successivamente, per la sua manifesta infondatezza (ordinanze n. 323 del 1996 e n. 150 del 1997);

che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché la questione stessa va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 183

Ordinanza 8-20 maggio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Annullamento di provvedimenti di decadenza dall'assegnazione - Requisiti reddituali - Attribuzione ad un organismo governativo del potere di fissare «principi direttivi vincolati per il legislatore regionale» - Mancanza di criteri limitativi della discrezionalità dell'esecutivo, in materia trasferita alle regioni - Assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni della perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

[Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 2, secondo comma, n. 2, e 22, primo comma, lett. *e*), in relazione alla lett. *f*), ed all'art. 2, primo comma, lett. *d*), della legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, e successive modificazioni].

(Cost., artt. 3, 115, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e 22, primo comma, lettera *e*), in relazione alla successiva lettera *f*) ed all'art. 2, primo comma, lettera *d*) della legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 3 ottobre 1996 dal Tar per la Lombardia rispettivamente iscritte ai nn. 693, 694, 695 e 696 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, adito in quattro diversi giudizi per l'annullamento di altrettanti provvedimenti di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica emanati dal sindaco del comune di Milano, con quattro ordinanze del 3 ottobre 1996, di contenuto pressoché identico, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, numero 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e 22, primo comma, lettera *e*) in relazione alla successiva lettera *f*) ed all'art. 2, primo comma, lettera *d*), della legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, in riferimento agli artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione;

che, ad avviso del Tar rimettente, l'art. 2, secondo comma, numero 2, della legge n. 457 del 1978 si pone in contrasto con gli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto attribuisce ad un organismo governativo il potere di fissare «principi direttivi» che vincolano il legislatore regionale, senza stabilire criteri in grado di limitare ed orientare la discrezionalità dell'esecutivo in una materia trasferita alle regioni;

che, secondo i giudici *a quibus*, la norma regionale censurata reca *vulnus* anche all'art. 3 della Costituzione, in quanto, recependo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per il caso di godimento di un reddito immobiliare che superi una determinata soglia, diversamente da quanto disposto qualora l'assegnatario sia titolare di redditi di natura diversa, nonostante la natura immobiliare del reddito non costituisca di per sé un significativo indice di ricchezza;

che, osserva infine il tribunale amministrativo regionale, le norme regionali violano gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto prevedono la decadenza anche quando il reddito non derivi dalla titolarità di diritti reali su «alloggi» discostandosi in tal modo dai criteri dettati dal Cipe nella deliberazione 19 novembre 1981, i quali esprimono, *ex art. 2, secondo comma, n. 2, legge n. 457, del 1978*, un «principio direttivo» che vincola il legislatore regionale;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in tre dei quattro giudizi con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto, negli atti di costituzione e nelle memorie depositate in prossimità della camera di consiglio, che la questione sia dichiarata inammissibile, ovvero infondata, e comunque sia ordinata la restituzione degli atti, affinché il Tar proceda ad un nuovo esame della rilevanza, tenendo conto della deliberazione del Cipe del 13 marzo 1995;

che in tutti i giudizi è, altresì, intervenuto il Presidente della Giunta regionale della Lombardia che, negli atti di intervento e nelle memorie depositate in prossimità della camera di consiglio, ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, dato che i giudici rimettenti non hanno esaminato se le modifiche introdotte nella disciplina sulla decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica influiscano sulla questione stessa e comunque ha insistito perché essa sia rigettata, in quanto infondata.

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e, quindi, vanno riuniti, per essere decisi contestualmente;

che i giudici *a quibus* dubitano della legittimità costituzionale della norma della legge regionale lombarda denunciata sostenendo che, in relazione ai criteri stabiliti nella deliberazione Cipe del 19 novembre 1981, essa si porrebbe in contrasto sotto diversi profili con l'art. 3 della Costituzione, nonché con gli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione;

che il Cipe, con la deliberazione 13 marzo 1995, ha dettato nuovi criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, innovando parzialmente la disciplina dei relativi requisiti e dei casi nei quali l'assegnazione può costituire oggetto di annullamento o di revoca;

che, benché la modificazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e per l'adozione dei suddetti atti estintivi sia intervenuta anteriormente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione, il Tar non ha preso in esame tale ultima deliberazione del Cipe e, conseguentemente, non ha esplicitato se il mutamento del quadro di riferimento abbia eventualmente inciso, ed entro quali limiti, sulla fattispecie sottoposta al suo esame;

che la mancanza di ogni specificazione al riguardo si risolve nella assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni che, secondo i giudici *a quibus*, inducono comunque a far ritenere la perdurante rilevanza della questione, secondo quanto affermato da questa Corte in fattispecie identica (ordinanza n. 402 del 1997);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e 22, primo comma, lett. e) in relazione alla lett. f) ed all'art. 2, primo comma, lett. d) della legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0571

N. 184

Ordinanza 8-20 maggio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Prescrizione - Interruzione a seguito della emissione del decreto di citazione a giudizio senza che a tal fine rilevi la data della relativa notificazione - Riferimento alla ordinanza della Corte n. 155/1997 in materia di requisiti di sostanza e di forma del decreto di citazione a giudizio del procedimento davanti al pretore - Carenza di motivazione in ordine al requisito della rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 160).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1997 dal pretore di Lecce, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 25 luglio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, nella parte in cui prevede — secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione — che il corso della prescrizione del reato è interrotto dalla emissione del decreto di citazione a giudizio, senza che a tal fine rilevi la data della relativa notificazione.

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla identica questione sollevata dal medesimo giudice con precedente ordinanza, ha avuto modo di precisare che l'art. 555, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., espressamente prevede, fra i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore, la data e la sottoscrizione, non soltanto del pubblico ministero, ma anche dell'ausiliario che lo assiste, sicché, essendo la sottoscrizione dell'ausiliario volta a certificare l'autenticità dell'atto «anche riguardo alla data», è soltanto con quest'ultima sottoscrizione che l'atto medesimo può dirsi perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e spiegare, quindi, gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette (v. ordinanza n. 155 del 1997);

che nella specie, pur essendo l'ordinanza di rimessione successiva alla richiamata pronuncia di questa Corte, il giudice *a quo* ha ommesso di precisare se la sottoscrizione dell'ausiliario sia intervenuta prima o dopo lo spirare del termine di prescrizione, in tal modo rendendo l'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità privo di motivazione in ordine all'indispensabile requisito della rilevanza;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0572

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 344

*Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 dal pretore di Grosseto
nel procedimento penale a carico di Ercolani Angelo ed altro*

Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di acque da insediamenti produttivi in assenza della prescritta autorizzazione - Sanzioni penali - Mancata previsione della sola sanzione amministrativa nel caso in cui gli scarichi risultano non eccedenti i limiti tabellari - Ingiustificato più grave trattamento sanzionatorio rispetto agli scarichi autorizzati non eccedenti i limiti tabellari provenienti da pubbliche fognature o da insediamenti produttivi - Irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio della finalità rieducativa della pena - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 330/1996 di inammissibilità di analoga questione ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL VICE-PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, nel procedimento n. 96/5152 reg. dibattimento a carico di Ercolani Angelo e Peducci Cesare imputati del reato di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976 per aver effettuato gli scarichi delle acque di lavorazione provenienti da insediamento produttivo, in assenza della prescritta autorizzazione, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in detto procedimento, dell'art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Il primo comma, del detto art. 21, punisce con sanzione penale una violazione puramente formale quale è quella della mancata richiesta di autorizzazione allo scarico, mentre l'esercizio di uno scarico con superamento dei parametri di accettabilità viene punita, dal terzo comma dello stesso art. 21 (come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3, d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172), a seconda se si tratti di scarichi provenienti da insediamenti civili e da pubbliche fognature o provenienti da insediamenti produttivi, rispettivamente, con la sola sanzione amministrativa o con pene più lievi.

Non appare manifestamente infondato il dubbio che tale disparità di trattamento violi il principio di ragionevolezza che deve caratterizzare la discrezionalità che certamente appartiene al legislatore nel determinarsi nelle sue scelte punitive, secondo l'insegnamento che deriva dalle più recenti sentenze di codesto supremo Organo, anche per garantire la finalità rieducativa della pena che sarebbe certamente frustrata dall'applicazione di sanzioni di natura e gravità non proporzionali ai fatti contestati.

Infatti è evidente che l'offensività al bene giuridico tutelato che può derivare dal mancato rispetto dei limiti tabellari può essere molto superiore alla concreta offensività della sola mancata richiesta di autorizzazione allo scarico. In questa seconda ipotesi può benissimo essere che lo scarico di per sé, pur non autorizzato, possa ugualmente essere conforme alle prescrizioni tabellari statali o regionali e non appare logico irrogare, in queste ipotesi, sempre e comunque una sanzione penale.

Apparirebbe molto più ragionevole limitare la sanzione penale ai casi in cui lo scarico non autorizzato risulti non conforme ai parametri, prevedendo per il fatto della mancata richiesta di autorizzazione allo scarico, risultato comunque conforme ai parametri di legge, la sola sanzione amministrativa.

L'organo remittente è consapevole che codesto supremo Organo ha già dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Grosseto con ordinanza 6 aprile 1995, ma a ben vedere la questione che viene oggi prospettata ha profili diversi, che potrebbero, quindi, a giudizio di questo organo, comportare un giudizio diverso. Infatti l'inammissibilità dichiarata con sentenza 18-29 luglio 1996 si basa sulla impossibilità che la Corte costituzionale introduca nell'ordinamento figure di reato o aggravamenti di pena, potere che è riservato esclusivamente al legislatore in ossequio al principio di stretta legalità dei reati e delle pene sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

La presente questione, invece, comporterebbe, naturalmente se ritenuta fondata, una mera limitazione della applicabilità della sanzione penale prevista dall'art 21, primo comma, alle sole ipotesi di effettivo superamento dello scarico non autorizzato dei parametri di legge, inquadrando, così, le ipotesi di violazione solo formali (mancata richiesta di quanto era comunque autorizzabile) nella più consona categoria degli illeciti amministrativi.

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel procedimento in oggetto è confermata dal successivo rilascio di regolare autorizzazione allo scarico alla società della quale gli imputati rivestono la qualifica di rappresentante legale e gestore magazzini per lo stoccaggio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con sospensione del presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata agli imputati, ai loro difensori, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Grosseto, addì 11 marzo 1998

Il vice-pretore onorario: FALAGIANI

98C0536

N. 345

Ordinanza emessa il 18 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Savioli Fabio ed altri contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministero della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1504/97 r.g.r. proposto da Savioli Fabio, Longo Angelo, Zaccone Alessio, Gimondo Francesco e Norfo Daniela, rappresentati e difesi dall'avv. Mimma Guelfi, presso la stessa elettivamente domiciliati in Genova, via XX Settembre, 36/14, ricorrenti;

Contro Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica; Università degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dell'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistente;

Per l'annullamento della deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'università di Genova in data 21 luglio 1997 con l'approvato manifesto degli studi per l'anno accademico 1997-98, con cui è stata disposta la non effettuazione, per l'anno accademico 1997-98, della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e di tutti gli atti connessi, con particolare riguardo alla circolare del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 luglio 1997, n. 4001, al regolamento del suddetto Ministero n. 245 del 21 luglio 1997 in materia di accessi all'istruzione universitaria; al decreto

del medesimo Ministero in data 31 luglio 1997 dal quale risulta che, per l'anno accademico 1997-98, il primo anno di odontoiatria presso l'Università di Genova è attivato solo per gli studenti ammessi con riserva dal t.a.r. nell'anno accademico 1996-97;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 18 dicembre 1997 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresì, i difensori delle parti costituite;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 23 settembre 1997 Savioli Fabio, Longo Angelo, Zaccone Alessio, Gimondo Francesco e Norfo Daniela, impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver conseguito il diploma di maturità e di volersi iscrivere alla facoltà di medicina, corso di laurea in odontoiatria, presso l'Università di Genova, sede di residenza, ma di aver constatato che i provvedimenti impugnati non consentono loro l'iscrizione, per l'anno accademico 1997-98.

Il Ministro competente, infatti, con regolamento in data 27 luglio 1997, ha limitato l'accesso a tale corso ed ha disposto, con decreti del 31 luglio 1997, che la prova di ammissione ad odontoiatria presso l'Università di Genova per l'anno accademico suddetto non debba neanche avere svolgimento.

Il contenuto dei decreti del 31 luglio 1997 era stato già recepito dal consiglio del corso di laurea, che il 27 luglio 1997 aveva deliberato la non effettuazione della prova di ammissione.

Questi i motivi del ricorso:

1. — Violazione artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.

La Costituzione sancisce il principio di parità dei diritti di tutti i cittadini e il diritto di accedere ad ogni tipo di scuola; prevede inoltre che l'autonomia delle Università possa esplicarsi nei limiti stabiliti dalle leggi e che sia la Repubblica a dettare le norme generali sull'istruzione: pone quindi una riserva di legge, che sola può introdurre limitazioni al diritto allo studio e all'istruzione, mentre con atti amministrativi possono disporsi solo norme di completamento dei principi già posti dalla legge.

Non esiste peraltro alcuna legge che, in via di principio, permetta di escludere totalmente l'accesso a determinate facoltà universitarie per determinate sedi, in particolare alla facoltà di odontoiatria nella sede di Genova: non hanno valore di legge, infatti né il regolamento ministeriale del 21 luglio 1997, né i successivi decreti ministeriali del 31 luglio, né la deliberazione del consiglio di laurea del 21 luglio che di tali disposizioni ministeriali ricalcava il contenuto.

L'esclusione dei ricorrenti dall'iscrizione al suddetto corso di laurea si basa dunque solo su provvedimenti amministrativi emessi in contrasto con i richiamati principi costituzionali ed in aperta violazione della riserva di legge in materia.

2. — Violazione di legge ed eccesso di potere *ex* artt. 33 e 34 della Costituzione. Eccesso di potere.

Ove la legittimità dei provvedimenti volesse farsi derivare dalla nuova formulazione dell'art. 9 comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17 comma 116 della legge n. 127 del 1997, ci si troverebbe di fronte ad una delega in bianco del legislatore al Ministro, delega che non è idonea a preservare la riserva di legge prevista dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, poiché occorrerebbe almeno che la legge ponesse criteri generali e/o norme di principio atti a giustificare un'esclusione totale del diritto allo studio, che nella specie si verifica invece in forza di semplici atti di normazione secondaria.

3. — Eccesso di potere per difetto di motivazione e per contrasto con il d.P.R. n. 680 del 1980 istitutivo del corso di laurea in odontoiatria presso l'Università di Genova.

I provvedimenti impugnati, ed in special modo la deliberazione del consiglio di facoltà del corso di laurea, risultano carenti nella motivazione. Nella suddetta deliberazione, infatti, il consiglio si limita a sottolineare come

gli ammessi con riserva nell'anno accademico 1996-97 fossero percentualmente più numerosi che in tutte le altre sedi e come le strutture a disposizione fossero a stento sufficienti per il numero di trenta studenti programmato negli anni precedenti.

Tali affermazioni sono infondate, perché quasi tutti gli studenti ammessi con riserva lo scorso anno accademico hanno già frequentato i corsi e superato alcuni esami del primo anno sicché non si andrebbero a sommare agli iscritti del prossimo anno accademico. Sarebbe invece stato necessario, come del resto richiesto dal regolamento ministeriale del 21 luglio 1997, documentare le eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti e conseguentemente accertare il numero delle attrezzature tecniche a disposizione per l'insegnamento alle matricole ed indicare le modalità in atto per il loro miglior utilizzo. Nulla di tutto questo è stato fatto, e ciò è tanto più grave se si considera che la decisione assunta ha comportato l'azzeramento totale dei posti per il prossimo anno accademico.

Gli atti impugnati contrastano inoltre, e senza motivazione, con il d.P.R. n. 680 del 1980, che ha istituito il corso di laurea presso l'Università di Genova senza porre alcuna previsione di soppressione del primo anno a causa di situazioni contingenti.

I ricorrenti concludevano per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastati dalle amministrazioni intimare, costituitesi in giudizio.

Con ordinanza n. 565 del 30 settembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. — I ricorrenti, che hanno conseguito il diploma di maturità e che intendono iscriversi alla facoltà di odontoiatria dell'Università di Genova, impugnano i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.

Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale-21 luglio 1997, n. 245, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria, che prevede — tra l'altro — la possibilità di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni; il decreto del Ministro dell'università 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni nell'anno accademico 1997-98 nel corso di laurea in odontoiatria nell'Università di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.

Il collegio ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione, accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.

II. — L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce peraltro l'ambito della decisione chiesta di ricorrenti. Essi infatti impugnano anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non è dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso di laurea non arreherebbe alcun vantaggio ai ricorrenti, ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si è comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.

Il collegio deve dunque indagare la legittimità anche di tali atti.

Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari «anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitata regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, «anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitata regolamentazione del-

l'accesso ai corsi universitari, «anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limita regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, «anche a quelli per i quali l'atto a regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, «anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limita studio. (N.d.r.: come da originale pervenuto in redazione).

Il collegio, peraltro, dubita della legittimità costituzionale dello stesso art. 9, comma 4 della legge n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, non è dubbio che, anche nella prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che è quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. Rispetto a tale interesse, l'annullamento già deciso della deliberazione del corso di laurea non è sufficiente ad una integrale tutela, mentre ulteriori censure svolte in ricorso contro i decreti ora in esame si presentano come necessariamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di soddisfazione.

La non manifesta infondatezza della questione emerge dalle considerazioni sopra svolte, in base alle quali il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, può soffrire limitazioni solo per effetto di norme rango di legge.

Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e così per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di magistero: art. 224 regio decreto n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65; art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).

La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Università, ma non pone essa stessa limitazioni: non è quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che può ritenersi soddisfatto il principio della riserva — relativa — di legge.

Ma tale principio non sembra al Collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. È bensì vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione», occorrendo all'uopo, che «sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).

La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r. Lazio, III sez., ordinanza n. 2655/97).

Va pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonché con gli artt. 33 e 34 della Costituzione: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio, per la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma indicata.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della Liguria, seconda sezione, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso in oggetto, per la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e del d.m. 31 luglio 1997, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la parte riguardante l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 dicembre 1997.

Il presidente: BALBA

Il consigliere, rel. ed est.: VIGOTTI

98C0537

N. 346

*Ordinanza emessa il 16 marzo 1998 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Caterino Jolanda ed altri e l'A.S.L. n. 6 di Venaria-Torino*

Sanità pubblica - Previsione che, in nessun caso, possano essere inseriti nell'elenco dei farmaci somministrabili gratuitamente, di cui all'art. 1, comma 4, del d.-l. n. 536/1996, medicinali per i quali «non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda» - Conseguente esclusione dalla somministrazione gratuita dei farmaci del «Metodo Di Bella» - Discriminazione dei malati terminali esclusi dalla sperimentazione rispetto a quelli ammessi - Incidenza sul principio della tutela della salute.

(D.-L. 17 febbraio 1998, n. 23, artt. 3, comma 3, 5, comma 3, 3, comma 4, comb. disp.; d.-l. 21 ottobre 1996, n. 536, art. 1, comma 4, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 648).

(Cost., artt. 3 e 32).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza (in causa cautelare civile r.g. n. 967/1998 Caterino c. A.S.L. n. 6 di Venaria-Torino), di rimessione di questione incidentale di costituzionalità alla Corte costituzionale.

Letti gli atti, a scioglimento della riserva, che precede, osserva:

IN FATTO

La signora Caterino Jolanda, adducendo di essere affetta da grave malattia neoplastica non curabile con i metodi tradizionali della chemioterapia e della radioterapia, ha proposto, con ricorso cautelare, di cui all'art. 700, c.p.c. dell'11 febbraio 1998, domanda contro l'A.S.L. n. 6 di Venaria-Torino per ottenere i farmaci, prescrittibile dal di lei medico curante, della cd. «cura Di Bella», farmaci, a cui affidare le sue speranze di vita e difficilmente reperibili nelle farmacie italiane e comunque a costo insostenibile per la ricorrente e la di lei famiglia.

In riferimento ad altri simili ricorsi di persone che hanno lamentato, oltre che l'alto prezzo, la quasi irreperibilità del principale medicinale della «cura Di Bella» nelle farmacie italiane, questo pretore ha già avuto modo di considerare: a) che il fondamentale, incompressibile, primario diritto alla salute, di cui all'art. 32, Cost., è diritto difendibile anche contro comportamenti commissivi od omissivi della p.a., diretti a comprimere tale diritto, ed è un diritto soggettivo «forte», che si sottrae al meccanismo dell'affievolimento, di cui agli artt. 2, 4 e 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E (sulla divisione dei poteri giudiziario e amministrativo), anche quando la sua tutela si richiede nei confronti della p.a. e che il diritto alla salute esige «una difesa a tutta oltranza contro ogni iniziativa ad esso ostile» (parole di Cass. 6 ottobre 1979, n. 5172 in Fo. It. 79, I, 2909); per cui il giudice dei diritti (tra cui il pretore) ha il potere di condanna *al facere* della pubblica amministrazione (così in citata sent. Cass. n. 5172, nonché in Cass. 11 febbraio 1987, n. 1470, Cass. 15 gennaio 1987, n. 310) [così ordinanze di questo pretore 23 gennaio e 28 gennaio 1998, Buono e Vaio c. A.S.L.]; b) che il diritto alla libertà di cura è espressione diretta dell'art. 32 della Costituzione e sancito dagli artt. 19 e 25, legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) ed un malato di cancro ha il diritto di curarsi o continuare a curarsi con i farmaci del cd. «metodo Di Bella», prescrittigli da un medico, iscritto all'albo e che ha prestato il giuramento di Ippocrate, e che, stante il pericolo di vita del paziente, questi farmaci non gli possono essere negati dalla p.a. [così ordinanze di questo pretore 23 gennaio e 28 gennaio 1998, Buono e Vaio c. A.S.L.].

Questo giudice, sulla base di queste considerazioni, ha affermato, in forza dell'art. 32, Cost., *in primis* la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di chi, per tutelare il suo diritto alla salute e alla vita, con la prescrizione del suo medico curante, possa ottenere solo da un'A.S.L. i farmaci già testati per altre patologie e che si potrebbero anche rivelare efficaci per molte affezioni neoplasiche ed *in secundis* che l'accertamento del diritto all'ottenimento gratuito o meno dei farmaci va posposto, rispetto alla principale esigenza di assicurare innanzi tutto i farmaci al paziente, alla successiva fase del giudizio e alla fase di merito, laddove si deve valutare il costo effettivamente sopportato dalla A.S.L. e l'eventuale stato di indigenza del richiedente, che, secondo il dettato dell'art. 32, primo comma, Cost., dà, comunque, diritto alle cure gratuite.

Sulla base di questa giurisprudenza e di fronte alla necessità del malato di cancro, che sostiene che le cure tradizionali non gli danno beneficio e chiede solo di poter usufruire, con l'avallo del suo medico, di una cura, basata su medicinali non nuovi, e che, usati in determinate combinazioni, pare abbiano già dato a molti malati giovamento, questo pretore, come peraltro in molti casi analoghi, ha ordinato, con provvedimento, 13 febbraio 1998 reso *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c., all'A.S.L. n. 4 di Venaria-Torino di fornire tutti i farmaci della «cura Di Bella», prescritti dal medico curante, all'attuale ricorrente.

All'udienza dell'art. 669-*sexies*, c.p.c. si è costituita l'A.S.L. n. 6 di Venaria-Torino, chiedendo il rigetto della domanda cautelare, soprattutto sulla base dell'emanato d.-l. 17 febbraio 1998 n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 17 febbraio 1998, n. 30).

Questo pretore si riservava per emettere, d'ufficio, la presente ordinanza di rimessione della presente questione incidentale sulle seguenti norme del citato d.-l. n. 23/1998, il cui vaglio di costituzionalità è rilevante per il giudizio in corso.

OSSERVATO IN DIRITTO

In primis il pretore ritiene che il diritto alla libertà di cura, che va considerato espressione del fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32, Cost., sia stato grandemente limitato dal comma 3, dell'art. 3, del citato d.-l. n. 23/1998, laddove questo prescrive che «il medico, limitatamente al campo oncologico, possa impiegare, sino al termine della sperimentazione, di cui all'art. 1, i medicinali a base di octreotide e di somatostatina, al di fuori delle indicazioni terapeutiche approvate ... purché il paziente renda per iscritto il proprio consenso, dal quale risulti di essere stato adeguatamente informato circa all'assenza allo stato di risultati scientifici dimostrativi dell'efficacia dei medicinali impiegati».

Al riguardo appare al giudice *a quo* evidente che il diritto assoluto alla libertà di cura del paziente con atto normativo sia stato subordinato, in contrasto con l'art. 32, Cost., al termine della durata della sperimentazione, di cui all'art. 1 del citato n. 23/1998 (ed il presente giudizio, ivi compresa la fase di merito, può andare oltre il cul-

mine della sperimentazione della «cura Di Bella») e alla condizione della prestazione per iscritto del consenso del paziente, e, nel contesto dello scritto, deve risultare anche l'informazione, data al paziente, sull'assenza di risultati scientifici, dimostrativi dell'efficacia della «cura Di Bella».

Infatti, a quanto consta al giudice remittente, un consenso, motivato per iscritto, non pare venga richiesto con norma di legge in altre cure, pure praticate in medicina e per cui non esistono allo stato risultati scientifici dimostrativi, come nelle cd. medicine alternative e nell'agopuntura. Per cui la norma denunciata appare contrastare anche con l'art. 3, Cost., perché impone un irragionevole trattamento a chi chiede solo di curarsi con medicinali, già esistenti in farmacopea, rispetto ad altre persone, che si curano con le medicine alternative. Inoltre vi potrebbero anche essere pazienti non in grado o non più in grado di dare il proprio consenso motivato e la normativa del citato d.-l. n. 23/1998 non ha preso in considerazione anche queste particolari ipotesi.

È lapilissiano che il vaglio di costituzionalità della succitata norma, da parte del giudice delle leggi, è rilevante nel giudizio in corso in quanto il giudice remittente potrebbe riconoscere il diritto, *de quo*, se non previa produzione del motivato consenso, che la norma del citato d.-l. n. 23/1998 prescrive.

Per gli stessi motivi appare in contrasto con l'art. 32 della Costituzione il comma 3, dell'art. 5, del citato d.-l. n. 23/1998, nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle preparazioni magistrali, «il medico deve specificare nella ricetta le esigenze eccezionali, che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea, e ottenere il consenso del paziente al trattamento e ... il consenso ottenuto deve essere dichiarato sulla ricetta».

Inoltre pare in contrasto con l'art. 32, Cost., il combinato del comma 4, dell'art. 3, del citato d.-l. n. 23/1998 e del comma 4, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella parte in cui prevede che l'erogazione dei medicinali, della cd. «cura Di Bella», possa essere a carico del Servizio sanitario nazionale, «qualora non esista valida alternativa terapeutica», perché non si comprende quale sia l'organo della p.a. che debba stabilire la validità di altra terapia ufficiale tale da curare, efficacemente, lo stesso malato. Peraltro la valutazione «dell'esistenza di valide alternative terapeutiche», da parte di chi la dovrebbe formulare, non è soggetta ad alcuna dazione di garanzia, né scritta né verbale, secondo la quale per quel malato la terapia ufficiale assicuri guarigioni e comunque congruo regresso del male.

Inoltre il combinato del comma 4, dell'art. 3, del citato d.-l. n. 23/1998 e del comma 4, del d.-l. 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, non prende in considerazione la parte dell'art. 32, Cost., che esige che comunque la Repubblica garantisca cure gratuite agli indigenti.

Anche questa questione è rilevante per la decisione del giudice *a quo* sul punto della gratuità o meno della cura.

Si ritiene, quindi, di rimettere le seguenti questioni incidentali di costituzionalità, che non appaiono d'ufficio manifestamente infondate, per contrasto con gli artt. 32 e 3, Cost.:

1) del comma 3, dell'art. 3, del citato d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23, laddove questo prescrive che «il medico, limitatamente al campo oncologico possa impiegare, sino al termine della sperimentazione, di cui all'art. 1, i medicinali a base di octreotide e di somatostatina, al di fuori delle indicazioni terapeutiche approvate ... purché il paziente renda per iscritto il proprio consenso, dal quale risulti di essere stato adeguatamente informato circa all'assenza allo stato di risultati scientifici dimostrativi dell'efficacia dei medicinali impiegati»;

2) del comma 3, dell'art. 5, del citato d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23, nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle preparazioni magistrali, «il medico debba specificare nella ricetta le esigenze eccezionali, che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea, e ottenere il consenso del paziente al trattamento e ... il consenso ottenuto deve essere dichiarato sulla ricetta.»;

3) inoltre, per solo contrasto con l'art. 32, Cost., del combinato del comma 4, dell'art. 3, del citato d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23, del comma 4 del d.-l. 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella parte in cui prevede che l'erogazione dei medicinali, della cd. «cura Di Bella», possa essere a carico del Servizio sanitario nazionale, «qualora non esista valida alternativa terapeutica» e nella parte in cui non garantisce, comunque, la somministrazione degli stessi medicinali agli indigenti.

P. Q. M.

Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e ordinato, che per tutto il tempo della sospensione di questo procedimento, all'A.S.L. n. 6 di Venaria-Torino di somministrare alla ricorrente tutti i farmaci della cura oncologica, che saranno prescritti dal di lei medico curante;

Vanno disposti, a cura della cancelleria, gli incumbenti, di cui all'art. 23, legge n. 87/1953.

Torino, addì 16 marzo 1998

Il pretore: TOSCANO

98C0538

N. 347

Ordinanza emessa il 29 gennaio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Rizzo Giuseppe

Armi e materie esplodenti - Detenzione illegale di armi, già denunciate da terzi, pervenute *iure successionis* - Configurazione come reato - Lamentato eguale trattamento con riferimento all'ipotesi di omessa denuncia originaria.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38; legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7; legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza, letti gli atti del procedimento penale a carico di Rizzo Giuseppe imputato del delitto previsto e punito dagli artt. 10 e 14, legge 1974, n. 497, per avere illegalmente detenuto presso la propria abitazione un fucile da caccia ad avancarica cal. 32.

O S S E R V A

Con informativa del 14 giugno 1996 i C.C. di Rometta (Messina) denunciavano Rizzo Giuseppe per avere illegalmente detenuto un fucile da caccia ad una canna cal. 32. Il fucile, che veniva sequestrato, era stato regolarmente denunciato nel 1949 dal padre, deceduto il 30 novembre 1995 ed era rimasto custodito nella stessa abitazione pervenuta in eredità al figlio.

In data 17 settembre 1996 il p.m. il chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato e veniva fissata l'udienza preliminare.

All'odierna udienza questo g.i.p. sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 t.u.l.p.s. e artt. 2 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 10 e 14, legge 14 ottobre 1974, n. 497 per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevedendo come reato la illegale detenzione di armi comuni da sparo non distinguono la posizione di chi non abbia mai denunciato la detenzione di un'arma da quella di chi non abbia ripetuto la denuncia di un'arma già regolarmente denunciata e pervenutagli in eredità, mandando alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità.

Denuncia questo giudice l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 38 t.u.l.p.s. e artt. 2 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 10 e 14, legge 14 ottobre 1974, n. 497 nei termini sopra enun-

ciati, in quanto costituisce una palese disparità prevedere uno stesso trattamento sanzionatorio e la punizione a titolo di dolo tanto per i cittadini che ereditano un'arma regolarmente denunciata dal *de cuius*, quanto per i cittadini che detengono un'arma che non è stata mai denunciata.

Va innanzitutto osservato che con riferimento alla *ratio* delle norme in oggetto — che mirano a garantire la facile ed immediata controllabilità ai fini di un pronto riconoscimento della provenienza delle armi — non può sostenersi che nel caso di un'arma ereditata, che rimanga custodita nello stesso luogo indicato nella denuncia, sia impedito il controllo, essendo in tal caso facilmente individuabile sia il luogo ove dette armi sono detenute, sia il proprietario delle stesse.

Non si può pertanto assoggettare alla medesima pena ipotesi molto diverse tra loro, quali quella di chi non abbia mai denunciato un'arma rispetto a quella di chi ha ommesso di ripetere la denuncia, posto che in quest'ultimo caso il controllo dell'arma è facilmente garantito: è infatti sufficiente recarsi nel luogo dove risulta denunciata l'arma e accertato che il legittimo detentore è deceduto, identificare l'erede e invitarlo in caserma o al commissariato perché provveda a regolarizzare la sua posizione, magari previo pagamento di un'ammenda, per non averlo fatto entro un determinato termine (da stabilire) dalla morte del *de cuius*.

La circostanza poi che rilevi, secondo la costante giurisprudenza, la denuncia del possesso dell'arma da parte di colui che la detiene e non la denuncia dell'esistenza di essa — sul presupposto che la norma persegue la finalità di consentire il controllo delle persone che detengono le armi, nonché il controllo dell'arma in quanto sia nella sfera di disposizione di un certo soggetto — ha senso se riferita, a voler tutto concedere, ai casi di vendita, cessione, permuta, scambio di armi tra persone non legate da uno stretto vincolo familiare, ma non già nei casi di eredità, allorché l'arma continua a restare nello stesso luogo e nella sfera di soggetti facilmente individuabili, perché, come già detto, sia il luogo, ove è detenuta l'arma, che la persona destinataria dell'arma pervenute in eredità sono facilmente e prontamente individuabili.

Non è inoltre da trascurare il fatto che mentre nel primo caso vi è un'attività specifica e attiva dell'acquirente o del cessionario, direttamente interessati al possesso dell'arma, nell'ipotesi di un'arma pervenuta in eredità spesso non vi è neppure una relazione stabile tra l'arma e il soggetto, non avendo l'erede mai usato quell'arma di cui viene ad averne il possesso involontariamente.

È da osservare poi sotto un altro profilo che nei casi di detenzione di arma ereditata da un congiunto, colui il quale omette di provvedere all'obbligo previsto dalla legge ignora l'esistenza di una normativa che prevede la rinnovazione della denuncia.

Pur non dimenticando che l'ignoranza della legge penale non scusa, si avverte forte l'esigenza che, oltre alla coscienza e volontà dell'atto, vi sia la consapevolezza della illiceità del comportamento e pertanto non può mai essere sufficiente la mera coscienza e volontà dell'atto ai fini del dolo.

Il principio affermato dall'art. 5 c.p. che escluderebbe non solo la consapevolezza dell'antigiuridicità del fatto, ma anche la coscienza dell'illiceità è così rigido soltanto nella nostra legislazione italiana, mentre è assai attenuato in tutte le legislazioni vigenti.

In tema di delitti, nei casi in cui si richiede il dolo, è innegabile che nello stesso concetto di dolo è insita una certa malizia, inconciliabile con comportamenti posti in essere in perfetta buona fede e non lesivi di alcun interesse protetto, sicché sarebbe da escludere l'antigiuridicità del fatto.

Ma anche ammesso che per il dolo non si richieda né la consapevolezza dell'antigiuridicità né quella dell'illiceità, ci era stato insegnato che per l'esistenza del dolo era comunque necessaria la consapevolezza di agire in contrasto con le esigenze della vita in comune ossia di far male ad altri.

In altri termini è indispensabile che vi sia la consapevolezza del carattere antisociale del fatto, vale a dire la possibilità per ciascuno di rendersi conto che con la propria condotta lede o pone in pericolo interessi che non gli appartengono.

La Cassazione, tuttavia, continua a ribadire che la erronea, opinione di non dovere ripetere la denuncia di un'arma regolarmente denunciata si risolve in ignoranza della legge penale e come tale non può essere invocata a propria scusa.

Questo giudice trova ripugnante condannare per detenzione illegale di arma la moglie o il figlio perché non hanno ripetuto una denuncia che ignoravano di dovere ripetere.

Non bisogna inoltre mai dimenticare il principio della necessaria offensività della norma penale, se non si vuole costruire una legislazione di norme formali in cui vi sia solo un astratto potenziale pericolo di beni già tutelati da altre norme.

Ci si domanda dov'è mai l'offesa al bene giuridicamente protetto da parte ad es. di una vedova che non abbia rinnovato la denuncia di un fucile regolarmente denunciato dal defunto marito e custodito in una vecchia casa di campagna!?

È veramente paradossale che in un momento in cui si constata che le organizzazioni criminali si servono di mezzi sempre più sofisticati per eludere fraudolentemente la legge, mascherando i loro traffici illeciti sotto la forma di una parvente legittimità, e quindi difficili da individuare, e in un'epoca in cui i nostri parlamentari approvano la normativa sull'abuso di ufficio, escludendo che si possa commettere reato con un atto posto in essere intenzionalmente con sviamento dalla causa tipica per favorire terzi, la Cassazione (con singolare coerenza, a differenza dei contrasti giurisprudenziali che si registrano su altri temi continui invece ad affermare che «È configurabile il delitto di detenzione illegale di arma nell'ipotesi in cui il soggetto ometta di denunciare l'arma stessa di cui sia venuto in possesso *iure successionis*, ancorché il precedente possessore avesse presentato regolare denuncia e l'arma continui ad essere detenuta nello stesso luogo. Peraltro, ai fini del perfezionamento dell'elemento soggettivo del reato, è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta, senza che sia richiesta la consapevolezza dell'antigiuridicità della stessa o la volontà di violare una determinata norma di legge» (vds. sent. Cass. sez. I, 24 ottobre 1996).

Restano quindi ancora in vigore reati di «creazione legislativa» dove la violazione del precetto penale non è certo intenzionale e quindi non si può definire dolosa un'omissione in assenza della consapevolezza della illiceità del comportamento.

Se la Cassazione rimane ancorata a vuote e rigorose forme e principi giuridici che nella loro applicazione finiscono con il tradursi in palesi e macroscopiche violazioni del più elementare senso di giustizia — e tali sono quelle massime in cui si continua a ripetere che l'elemento psicologico del delitto di detenzione illegale di arma è rappresentato dal dolo generico e che non incide su tale elemento l'erroneo convincimento del detentore circa l'obbligo della denuncia, la natura dell'arma, l'asserito mancato accertamento della potenzialità dell'arma stessa e che tali convincimenti, ove sussistenti, si tradurrebbero in inescusabile ignoranza della legge penale, posto che la genericità del dolo non richiede la intenzione di violare la legge, né la consapevolezza dell'antigiuridicità del fatto — si deve necessariamente pronunciare la Corte costituzionale per distinguere delle ipotesi che sono sostanzialmente diverse tra loro.

La Cassazione ha eliminato poi qualunque «scappatoia» per mandare esente da pena i soggetti imputati del delitto di cui si denuncia la incostituzionalità.

Nel caso in esame si sarebbe potuta ritenere sopravvissuta la contravvenzione prevista dall'art. 697 c.p., ma la Cassazione ha escluso che la detenzione illegale di armi dopo l'entrata in vigore della legge 74, n. 497, potesse essere punita a titolo di colpa, tranne che in ipotesi residuali relative ad es. al porto in un luogo che non sia pubblico, e che allo stesso tempo sia fuori dalle appartenenze dell'abitazione.

Si dice anche che non rileva la mancata denuncia per dimenticanza. Non si comprende in realtà come si possa affermare che la dimenticanza di fare la denuncia o addirittura la dimenticanza dell'esistenza di un fucile (custodito ad es. in una campagna solo saltuariamente frequentata) attenga al concetto di dolo, laddove è evidente che in tali casi è ravvisabile tutt'al più la colpa, non potendosi ritenere che l'omessa denuncia sia volontaria.

Ha poi affermato che l'avverbio «illegalmente» non rientra nel fatto incriminato, ma è un dato esterno ad esso, una sua qualificazione giuridica, e quindi una entità normativa. Anche con questo tipo di sentenze la Cassazione ha eliminato la possibilità di scriminare la condotta di quel soggetto che ritiene lecita perché legalmente autorizzata la detenzione dell'arma denunciata dal *de cuius*, in quanto ha voluto precisare che quell'avverbio non significa che sia necessaria la conoscenza della illegalità perché al pari dell'antigiuridicità in generale non è necessaria ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Questo giudice aveva sempre creduto che allorché la legge avesse richiesto che il fatto fosse commesso illegittimamente, abusivamente, indebitamente arbitrariamente ecc. ossia in quelle ipotesi di c.d. illiceità speciale, l'anti-giuridicità della condotta fosse elemento dei relativi reati e quindi dovesse essere conosciuta, ancorché il riferimento fosse a quelle norme extrapenali che devono essere conosciute ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 47, c.p. E su questa ottica si sarebbe potuto sostenere, magari forzando il concetto di errore su legge extra-penale, che vi è un errore sulle norme contenute nel t.u.l.p.s., non potendosi pretendere che vengano conosciute anche le norme contenute nei testi unici e nei relativi regolamenti.

Ed allora a questo punto l'intervento della Corte costituzionale si impone avendo la Cassazione eliminato qualunque possibilità per trovare una soluzione favorevole nell'ambito dell'applicazione dei principi generali in tema di dolo, posto che afferma sempre è comunque nei casi sottoposti al suo esame la configurabilità dell'elemento psicologico del reato.

Questo giudice non ha nessuna difficoltà in questo caso e in altri analoghi a pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato per difetto di dolo, ma sa bene che molti altri colleghi di fronte a una giurisprudenza costante della Cassazione che ravvisa la violazione delle norme in oggetto potranno pervenire anche ad un giudizio di condanna.

La Corte costituzionale con sentenza n. 364/1988 ha introdotto una deroga all'art. 5, c.p., attribuendo una certa legittimità al principio della buona fede dovuto alla ignoranza della legge penale e precisamente in quei casi in cui numerose norme peraltro non ben coordinate tra loro siano state emanate a getto continuo impedendo agli stessi tecnici del diritto una corretta interpretazione. Secondo la Corte costituzionale quindi l'ignoranza della legge penale non può essere invocata a propria scusa se non nei limiti in cui si tratti di ignoranza inevitabile. La Corte nell'introdurre una deroga all'art. 5, c.p., consente quindi all'interprete di invocare il principio della scusabilità dell'errore inevitabile anche in casi come quello in esame, in cui potrebbe essere consentito scusare l'ignoranza della legge penale per l'impossibilità di conoscere tutte le norme del t.u.l.p.s. e del relativo regolamento di esecuzione.

Infatti nei casi in esame l'arma è già regolarmente denunciata e questo particolare non è certo trascurabile perché il soggetto imputato ben può difendersi affermando che è consapevole del precetto penale che impone l'obbligo di denunciare l'arma — e difatti l'arma è regolarmente denunciata — ma di non sapere che la denuncia debba essere rinnovata, né si può pretendere che tutti sappiano interpretare le norme penali e ritenerle responsabili per non avere saputo interpretare delle norme che spesso sono oscure anche per gli esperti.

Del resto le norme di cui si eccepisce l'incostituzionalità non contengono con chiarezza il precetto penale in questione, nel senso che nessuna norma stabilisce che la denuncia dell'arma deve essere ripetuta, ricavandosi ciò solo indirettamente da parte di chi è esperto di diritto.

Il nuovo detentore di un'arma ha l'obbligo di farne regolare denuncia *ex art* 38 t.u.l.p.s., ma il precetto penale non è certo di intuitiva conoscibilità per cui l'errore degli eredi è inevitabile.

Tuttavia il principio della scusabilità dell'errore inevitabile per la sua genericità e discrezionalità potrebbe essere applicato solo da quei giudici dotati di una certa sensibilità.

Peraltro trattandosi di un principio applicabile in casi concreti, non può ricavarsene un principio di ordine generale, perché se così è tanto vale dichiarare l'incostituzionalità della norma denunciata, nei termini sopra precisati.

Le norme devono essere chiare per potere essere applicate in maniera uguale da tutti, non potendosi lasciare al magistrato la responsabilità di fare dottrina o giurisprudenza sulla pelle dei cittadini.

Sarebbe poi auspicabile che cotesta Corte non decidesse affermando che trattasi di una scelta legislativa e quindi di un problema del legislatore, perché, fino a quando non sarà emanata una norma che prevede un reato contravvenzionale per i casi in cui l'arma risulti regolarmente denunciata dal *de cuius*, il fatto verrà sanzionato dagli artt. 10 e 14, legge 74, n. 497, ed è per questo che se ne denuncia la illegittimità costituzionale, in quanto prevedono un medesimo trattamento sanzionatorio per casi che sono completamente diversi tra loro con violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Qui non si tratta di graduare le responsabilità a seconda la pericolosità dei soggetti o la gravità del fatto, qui vi è una vera e propria disparità di trattamento dei cittadini rilevante ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

Non si può infatti fare riferimento a graduazione di pena oppure a attenuanti generiche o all'attenuante del fatto lieve, perché anche il trattamento più favorevole sarebbe iniquo. La soluzione deve essere adottata in linea generale stabilendo che in tutti i casi analoghi a quello in esame si verte in una ipotesi contravvenzionale.

In definitiva colui il quale detiene un'arma già denunciata dal congiunto deve essere esente da responsabilità o tutt'al più punito a titolo di colpa per non essersi informato presso le competenti autorità di p.s. in merito agli obblighi conseguenti alla morte di un congiunto detentore di armi regolarmente denunciate, ovvero con una sanzione amministrativa per non avere tempestivamente segnalato agli organi di polizia il possesso dell'arma ereditata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953;

Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 t.u.l.p.s. e artt. 2 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 10 e 14, legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui prevedendo come reato la illegale detenzione di armi comuni da sparo non distinguono la posizione di chi non abbia ripetuto la denuncia di un'arma da quella di chi non abbia ripetuto la denuncia di un'arma già regolarmente denunciata e pervenutagli in eredità per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio nei confronti di Rizzo Giuseppe fino alla decisione della questione da parte della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata ai difensori, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Messina, addì 29 gennaio 1998

Il giudice: (firma illeggibile)

98C0539

N. 348

*Ordinanza emessa il 6 marzo 1998 dal giudice di pace di Genova
nel procedimento civile vertente tra Scidone Francesco e Ferrovie dello Stato S.p.a.*

Ferrovie dello Stato - Ente autonomo Ferrovie dello Stato - Responsabilità per ritardi subiti dall'utente - Limitazioni - Ingiustificata deroga alla disciplina del codice civile sulla responsabilità del vettore, stante l'attuale natura privatistica di tale ente - Lesione del diritto di difesa.

[Legge 4 aprile 1935, n. 34, (*recte*: r.d.-l. 11 ottobre 1934, n. 1948 e succ. mod., convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911) d.m. 13 dicembre 1956, artt. 11, punto 4 e 13].

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale *ex lege* n. 87/1953.

Nella causa promossa da: Scidone Francesco (in proprio) presso la cancelleria del giudice di pace di Genova, attore.

Contro Ferrovie dello Stato S.p.a. elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Croce Rossa 1 presso e nel Presidio legale territoriale di Genova — dott. Cimento Celestino che la rappresenta e difende nel presente giudizio, per mandato in atti, convenuto.

Conclusioni all'udienza del 13 ottobre 1997:

Per l'attore: Chiedo che parte convenuta sia condannata a risarcire L. 600.000 per danni sofferti per ritardi ferroviari dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 1996 ed il rimborso del costo degli abbonamenti mensili ferroviari per detto periodo. Vinte le spese.

Per il convenuto: Chiedo respingersi le domande attoree in quanto infondate: vinte le spese.

Causa in decisione il 13 ottobre 1997.

RILEVATO IN FATTO

Con citazione del 19 maggio 1997, parte attrice, citava in giudizio parte convenuta esponendo di aver sofferto danni derivanti dal ritardo, pressoché sistematico dei treni che utilizzava per accedere al luogo di lavoro, producendo documentazione dei ritardi nell'inizio del servizio da lui prestato presso la pubblica amministrazione.

Si costituiva in giudizio, all'udienza del 7 luglio 1997 parte convenuta sostenendo che i ritardi non furono di consistente entità e che, soprattutto, non costituivano inadempimento degli obblighi contrattuali in quanto la materia è regolata dalle «condizioni e tariffe per il trasporto delle persone» approvate con regio decreto-legge 11 ottobre 1934 n. 1948 convertito in legge 4 aprile 1935 n. 911 come sostituito dal decreto legge 13 dicembre 1956, legge speciale che deroga la normativa del c.c. (da 1678 a 1722 cc) come indicato dallo stesso art. 1680 cc.

Tale legge all'art. 13, nel paragrafo 4 intitolato «responsabilità e sue limitazioni» circoscrive la responsabilità del vettore per ritardi ed interruzioni all'ipotesi di perdita della coincidenza con altro treno. Del pari, è negato il rimborso del prezzo degli abbonamenti, per il combinato disposto degli articoli 13 e 42 delle suddette condizioni e tariffe che individua casi tassativi per i quali è possibile procedere al rimborso, tra i quali non vi è quello esposto dall'attore.

La causa veniva istruita documentalmente e, l'attore eccepiva l'incostituzionalità *ex art. 3 Cost.* della legge citata in quanto stabilisce una disciplina particolare e, soprattutto limitativa della responsabilità come prevista dal codice civile, in relazione alla mutata natura delle F.S. S.p.a., ora soggetto privato, al pari, di qualsiasi altra azienda privata italiana; creando una assoluta disparità di trattamento tra i cittadini.

Ciò posto, il giudice di pace ritiene di sollevare il problema della legittimità costituzionale dell'art. 11 punto 4 delle c. e t. citate, ove interpretato nel senso che i ritardi non danno diritto al risarcimento del danno al viaggiatore, previsto dall'art. 13-1 di detto c.t. «nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 11 e 12 qualunque sia la causa dell'inconveniente».

Va osservato che, anche nell'ambito della normativa e giurisprudenza relativa ad Enti pubblici vi è, oggi, la tendenza all'abolizione dei privilegi tradizionalmente riconosciuti alla p.a. e, comunque, ove si potessero ritenere sussistenti connotazioni pubblicistiche alla S.p.a. F.S., tale *status* comporterebbe la necessaria imparzialità e buona amministrazione volute per la p.a. dall'art. 97-1 Cost., nonché la riserva di legge.

Questo giudice ritiene che l'art. 11 punto 4, ove interpretato nel senso sopra indicato, possa essere in contrasto con l'art. 3 Cost., che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e con l'art. 24 Cost. che sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa, dato che, attualmente, il cittadino, dovendo adire la a.g., si trova normalmente, sia per le difficoltà sul piano della prova cui può essere esposto, sia per il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema, ad essere soccombente anche in presenza di conclamati inadempimenti delle F.f. S.p.a. Vi è, quindi, menomazione del diritto di difesa sia sotto il profilo della denegata giustizia sia della possibile rinuncia del danneggiato di fronte ai rischi di soccombenza, ad adire l'a.g.

P. Q. M.

Ritiene che non sia manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-4 della c. e t. di cui alla legge n. 34 del 4 aprile 1935 e successive modificazioni, ove interpretato nel senso che i ritardi non diano diritto al risarcimento del danno secondo le norme civilistiche;

Avendo ravvisata la necessità di rinviare alla Corte costituzionale i profili di incostituzionalità sopra indicati, il giudice, revoca l'ordinanza di apertura della fase decisoria del 13 ottobre 1997 ed ordina che la causa sia rimessa sul ruolo, disponendo la sospensione della stessa all'esito del giudizio della Corte costituzionale;

Ordina, quindi, che, a cura della cancelleria si provveda alla trasmissione degli atti, alla Corte costituzionale, notificando, altresì, la presente ordinanza secondo le disposizioni vigenti.

Genova, addì 6 marzo 1998

Il giudice di pace: BATTAGLIA

98C0540

N. 349

*Ordinanza emessa il 15 gennaio 1998 dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Antonetti Mauro ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza - Lesione del principio di non dispersione di elementi di prova.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, commi 2 e 5).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 513 comma 2 c.p.p. e 6 commi 2 e 5 legge 7 agosto 1997, n. 267, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal p.m., durante l'udienza del 19 dicembre 1997;

Sentite le altre parti;

Letto il fascicolo processuale n. 4581/95 r.g. trib. Roma a carico di Antonetti Mauro ed altri, imputati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio ed altri reati;

Ritenuto che nei confronti degli imputati questo collegio procede a seguito di decreto che dispose il giudizio emesso dal g.i.p. in sede il 5 aprile 1995;

che, con ordinanza del 13 maggio 1996, fra le altre prove fu ammessa quella richiesta dal p.m. di esame di numerose persone imputate di reati connessi nei confronti delle quali si procedeva o si era proceduto separatamente;

che, nelle udienze del 18 e del 19 dicembre 1997, si è proceduto per la prima volta all'esame delle summenzionate persone, imputate di reati connessi;

che tali persone, con la sola eccezione di Agostino Marianetti, e di Paris Dell'Unto, si sono tutte avvalse della facoltà di non rispondere;

che in occasione degli esami di dette persone le quali si erano avvalse in aula della facoltà di non rispondere, il p.m. ha chiesto che il collegio desse lettura delle dichiarazioni in precedenza rese da ciascuna delle persone medesime;

che le altre parti si sono però opposte;

che pertanto — giusta il disposto dell'art. 513 comma 2 ult. parte c.p.p. — questo Collegio non ha potuto dar lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dalle persone in parola;

e che il p.m. ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 comma 2 c.p.p. e 6 commi 2 e 5 legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui prevedono che, in un processo come il presente — giunto alla fase dibattimentale prima ch'entrasse in vigore la legge n. 267, cit., e nel quale non può essere applicato l'art. 6 della medesima legge —, qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso al p.m. o alla p.g. da questi delegata «soltanto con l'accordo delle parti»;

Considerato che la sollevata questione è rilevante e non manifestamente infondata;

che nel presente processo, infatti, non può essere applicata la norma transitoria di cui all'art. 6 commi 2 e 5 legge n. 267, cit., perché le persone imputate di reato connesso, delle quali fu a suo tempo ammesso l'esame, sono state — tutte — esaminate, nelle udienze del 18 e del 19 dicembre 1997, per la prima volta, e perché delle dichiarazioni da queste stesse persone in precedenza rese giammai è stata data lettura nei confronti degli imputati, senza il consenso di costoro;

che pertanto nel presente processo effettivamente dev'essere applicato il disposto dell'art. 513 comma 2 ult. parte c.p.p., di guisa che — non sussistendo l'accordo delle parti — non è consentita la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dalle persone in parola al p.m. o alla p.g. da questi delegata;

che, però, il fatto che, nel presente processo, il sistema normativo introdotto con la legge n. 267, cit., non raggiunga altro effetto pratico se non quello di rendere impossibile la lettura dei verbali in questione appare a questo Collegio in contrasto sia con i criteri di ragionevolezza, sia con il fine, proprio del processo penale, della ricerca della verità, sia con il principio, anch'esso proprio del processo penale, della non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col metodo orale (per un richiamo espresso a tali principi, cfr. Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 255, punto 2 del considerato in diritto);

che, invero, questo Collegio non riesce a scorgere per quale ragionevole fine, in un processo come il presente, debbano andar perdute — nel senso che di esse il Collegio non può tenere conto, a seguito del mancato accordo delle parti sulla loro lettura — dichiarazioni di imputati di reati connessi, rese al p.m. o alla p.g. da questi delegata, con l'assistenza del difensore, dichiarazioni le quali invece dovrebbero — coerentemente coi sopra richiamati principi — entrare a far parte del coacervo di elementi che il Collegio ben potrebbe valutare, assieme a tutti gli altri elementi di prova ritualmente acquisiti nel dibattimento, per vagliare la fondatezza delle accuse rivolte agli imputati, giusta l'art. 192 c.p.p.;

che, in definitiva, con specifico riferimento alla situazione creatasi nel presente processo, il combinato disposto degli artt. 513 comma 2 ult. parte c.p.p. e 6 commi 2 e 5 legge n. 267, cit., risulta suscettibile di ostacolare la funzione stessa del processo penale;

che — così interpretata ed accolta la sollevata questione —, risulta assorbito il diverso profilo — che appare posto dal p.m. come semplice punto di partenza del suo ragionamento — della irragionevole disparità di regolamentazione giuridica (alla luce dell'art. 3 Cost., ai sensi del combinato disposto degli artt. 513 c.p.p. e 6 commi 2 e 5, legge n. 267, cit., e nei processi penali ch'erano in corso allorquando entrò in vigore la legge ult. cit.) delle letture delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso al p.m. o alla p.g. da questi delegata durante le indagini preliminari o nell'udienza preliminare, letture che risultano legittime ed utilizzabili ai fini della decisione del merito se, quando la legge n. 267, cit., entrò in vigore, erano state già fatte e che, invece, se non ancora fatte, sono legittime «soltanto con l'accordo delle parti»;

e che la risoluzione della sollevata questione è rilevante nel presente processo, perché da essa dipende se una parte del materiale probatorio in possesso del p.m. può essere o no legittimamente introdotta in causa, con le conseguenze, sul piano della prova dei fatti per cui si procede e dunque della decisione del merito della causa, che sono agevolmente intuibili;

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di cui sopra;

Sospende il presente processo;

Dà mandato al Cancelliere per la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della presente ordinanza;

Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del presente processo e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 1998

Il presidente: TESTA

98C0541

N. 350

Ordinanza emessa il 13 marzo 1998 dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra coop. agricola «S. Rocco» a r.l. e Ente autonomo acquedotto pugliese ed altro

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale per recupero di crediti non aventi natura tributaria - Opposizione all'esecuzione, ai sensi degli artt. da 615 e 618 cod. proc. civ. - Esperibilità, anche nell'ipotesi in cui si intenda contestare il diritto dell'ente impositore ad agire esecutivamente - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto all'utente di altri servizi pubblici non ricompresi nel sistema della riscossione esattoriale - Lesione del diritto di difesa - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 315 e 437 del 1995 e n. 300 del 1996.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, (*recte*: n. 602) art. 54, secondo comma].

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL PRETORE

Letti gli atti tutti della causa;

O S S E R V A

Con ricorso *ex art.* 615, comma 2, c.p.c. depositato in data 5 maggio 1997 ritualmente iscritto nel r.g.a.c. di questa pretura al n. 1019/97, la coop. agricola «S. Rocco» a r.l., in persona dei suo presidente *pro-tempore*, con sede in Leverano proponeva opposizione avverso il pignoramento mobiliare ai suoi danni effettuato in data 27 aprile 1997 dalla So.Ba.Ri.T S.p.a. — sportello di Veglie —, per il recupero coattivo della somma di L. 13.451.262 per eccedenza acqua relativa agli anni 1994, 1995 e 1996, come risultante da cartella esattoriale n. 7006425 del 10 gennaio 1997, contestando i criteri di calcolo delle somme richieste e quindi il diritto stesso dell'ente impositore a procedere esecutivamente nei propri confronti, atteso che il titolo esecutivo azionato — la prefata cartella esattoriale — si riferirebbe a consumi non effettuati e quindi intimerebbe il pagamento di somme non dovute.

Si costituiva in giudizio l'E.A.A.P., quale ente impositore, a mezzo della Avvocatura dello Stato di Lecce, eccependo preliminarmente ed in via assorbente la inammissibilità ed improponibilità del ricorso alla stregua del divieto di cui all'art. 54 d.P.R. n. 602/1973, e comunque la infondatezza nel merito dello stesso. Non si costituiva invece il concessionario del servizio di riscossione.

Alla stregua delle disposizioni di legge invocate dall'opposto E.A.A.P. la opposizione *de qua* andrebbe dichiarata inammissibile ex art. 54, d.P.R. n. 602/1973, perché trattasi di opposizione proposta ex art. 615, c.p.c.: ciò conferma, a fini decisori, la rilevanza della normativa, la cui difformità dai principi costituzionali si ritiene non manifestamente infondata.

Com'è noto il sistema dei rimedi nei confronti della esecuzione esattoriale delineato dagli artt. 53 e 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e segnatamente la improponibilità delle ordinarie opposizioni previste dal codice di rito con il correlato divieto di sospensione cautelare *ope iudicis*, è stato più volte sottoposto al controllo di legittimità costituzionale.

Giova aggiungere che, relativamente alla esecuzione esattoriale ed alle opposizioni previste dagli artt. da 615 a 618 c.p.c., in relazione agli artt. 53 e 54, d.P.R. n. 602/73, alla stregua della più recente giurisprudenza della S.C. (Cass. ss.uu. 17 luglio 1992, n. 8686; Cass. ss.uu. 8 marzo 1993, n. 6668; Cass. ss.uu. 25 marzo 1991, n. 3191) sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che le invocate disposizioni di legge hanno riservato all'Intendenza di finanza (ora dir. reg. delle entrate) il sindacato sugli atti esecutivi del concessionario, mentre viene riconosciuto al pretore un sindacato giurisdizionale solo in ipotesi di opposizione ex art. 619, c.p.c., unico rimedio giurisdizionale ammesso in materia di procedura esattoriale.

Orbene, non sfugge al remittente che codesta Corte ha in passato già espresso il proprio orientamento in materia, sempre confermando la legittimità delle disposizioni sopra richiamate, ritenendo e chiarendo che nello speciale procedimento espropriativo esattoriale si manifesti più energicamente che in altre ipotesi, il principio della esecutorietà dell'atto amministrativo, al fine di assicurare la sollecita riscossione dei tributi, nel preminente interesse costituzionale di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. In relazione alla ritenuta natura amministrativa della esecuzione fiscale, dunque il controllo sulla regolarità degli atti della procedura esattoriale è devoluto in via esclusiva alla autorità amministrativa, mediante determinazioni avverso le quali sono esperibili i comuni rimedi della giurisdizione amministrativa di legittimità.

Tale peculiare regime della espropriazione esattoriale trova tuttavia applicazione anche alla riscossione di crediti di natura non tributaria di numerosi enti pubblici in virtù di specifiche disposizioni di rinvio, in particolare delle previsioni di cui al d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, che ha realizzato una tendenziale unificazione dei sistemi di riscossione, generalizzando l'esazione a mezzo ruolo di entrate pubbliche, anche per canoni, proventi della utilizzazioni di beni demaniali o patrimoniali contributi di spettanza degli enti locali ed altre entrate patrimoniali dello Stato o assimilate.

Recenti pronunce di codesta Corte in materia di crediti non aventi natura tributaria e riscossi con il sistema dei ruoli hanno chiarito che per tali ultimi la tutela giurisdizionale non debba subire alcuna limitazione come conseguenza della riscossione mediante iscrizione a ruolo e successiva esecuzione esattoriale, atteso che la natura civilistica dei crediti contestati — al di là dell'identico regime di recupero coatto — impedisce una estensione totale dei principi in materia di imposte e tasse (sentenza 13 luglio 1995, n. 315; sent. 21 settembre 1995, n. 437; sent. 23 luglio 1996 n. 300), così affermandosi la possibilità per il giudice ordinario di sospendere la esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria, utilizzando i rimedi cautelari ordinari apprestati dal codice di rito nei confronti della esecuzione forzata.

Ed in effetti la *ratio* che sottende le disposizioni dettate in materia di esecuzione esattoriale appare ispirata a principi di tutela della pretesa tributaria e di assicurare la rapida e certa soddisfazione coattiva della stessa.

Certamente non può che condividersi, alla luce di ciò, la scelta operata dal legislatore di escludere il ricorso ai rimedi previsti dal codice di rito dagli artt. 615 al 618, c.p.c. avverso gli atti esecutivi compiuti dall'esattore, laddove si intenda contestare il diritto della ente impositore di procedura ad esecuzione forzata: in tali ipotesi solo la Direzione delle entrate quale soggetto comunque terzo, rispetto all'organo che ha provveduto all'accertamento dell'imposta, potrà sindacare in via amministrativa la legittimità della intrapresa esecuzione in forza di tributo iscritto a ruolo.

Ciò che si pone in dubbio è, tuttavia, la legittimità costituzionale dell'art. 54, d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui esclude la esperibilità dell'opposizione *ex art.* 615, comma 2, c.p.c., anche nell'ipotesi in cui si intenda contestare il diritto di agire esecutivamente dell'ente impositore per il recupero coatto di crediti non aventi natura tributaria.

Sembra al remittente che lasciare tali situazioni prive delle forme di tutela giurisdizionale previste ordinariamente per crediti privatistici sia contrario ai principi del nostro ordinamento costituzionale, vuoi e non solo in tema di esercizio del diritto di difesa, quanto e soprattutto a principi di tutela del diritto alla uguaglianza fra tutti i cittadini, sotto il profilo della disparità di trattamento che l'utente subisce rispetto agli altri servizi pubblici (Enel, Telecom, azienda di distribuzione del gas metano) non ricompresi nel sistema della riscossione esattoriale.

Va da sé, per le medesime considerazioni già svolte da codesta Corte per ciò che concerne il potere di sospendere la esecuzione esattoriale, ove si tratti di esecuzione esattoriale per il recupero di crediti di natura non tributaria, che la preclusione alla esperibilità della opposizione di che trattasi non dovrebbe aver ragion d'essere, attesa la natura civilistica del credito, indipendentemente dalle modalità di esazione, di talché la posizione dell'utente risulta in tal modo ingiustamente sacrificata.

Peraltro ritiene il remittente che le precedenti pronunce di codesta Corte, con le quali si è ammessa con interpretazione adeguatrice la possibilità di sospensione della esecuzione esattoriale, non possano estensivamente essere interpretate nel senso di aver abolito implicitamente anche la preclusione alla esperibilità delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi, sicché si impone una più generale rivisitazione dell'intera problematica legata al sistema di riscossione coattiva delle entrate di natura non tributaria, non limitato all'aspetto della tutela cautelare.

Va considerato, quindi, che allorché la norma di cui all'art. 54, d.P.R. n. 602/1973, stabilisce che non sono ammesse in sede di esecuzione esattoriale le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi detta disciplina osta ad esaminare nel merito la domanda volta a contestare i criteri per il calcolo delle somme richieste e, quindi, in definitiva il fondamento stesso della pretesa avanzata dall'ente erogatore. Sicché, anche se può in astratto disporsi in via cautelare la sospensione della esecuzione fino alla definizione del giudizio di merito, la inammissibilità *ex art.* 54, d.P.R. citato, in concreto, del ricorso in opposizione potrebbe portare — alla stregua dei principi vigenti in tema di tutela cautelare — a denegare la sospensione, attesa la mancanza di *fumus* del ricorso stesso, perché inammissibile.

Non sfigge invero che, essendo il titolo rappresentato per lo più da un atto amministrativo, la opposizione volta a contestare un credito in esso consacrato e divenuto ormai inopponibile, per mancata impugnazione dell'atto stesso, renderebbe comunque inammissibile il rimedio giurisdizionale di che trattasi, tuttavia non infrequente è il caso in cui al debitore non è stata offerta tale possibilità di contestare l'accertamento effettuato dall'ente impositore per non essere stata notificata la cartella esattoriale ovvero la nota esplicativa, sicché la mancata previsione del ricorso ai rimedi ordinari di opposizione priverebbe l'utente di qualsiasi forma di tutela dei propri diritti.

La discriminatorietà della disciplina invocata appare poi in maniera più chiara solo ove si consideri che precludere la possibilità di esperire la opposizione *ex art.* 615, comma 2, c.p.c., di fatto significa privare di tutela giurisdizionale adeguata il contribuente — debitore, che, mentre è legittimato a proporre un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'ente creditore, prima che i ruoli siano consegnati all'esattore ed abbia inizio la procedura esattoriale, successivamente all'inizio della stessa non ha la possibilità di ricorrere ai rimedi approntati dal codice di rito — opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi — preclusi in via assoluta, perché inammissibili, senza che la natura del credito (tributario o no) per cui l'esecuzione è iniziata, o il regime di recupero coatto possano ritenersi ragioni sufficienti a giustificare tale diverso trattamento; e ciò anche in ragione del fatto che la tutela cautelare, già riconosciuta in materia, per essere effettiva, deve necessariamente presupporre la possibilità in dette ipotesi di ricorrere all'A.G.O con le opposizioni di cui agli artt. dal 615 al 618, c.p.c.

La denunciata disciplina appare anche priva di giustificazione in relazione agli interessi che mira a tutelare. Occorre infatti tener conto che la riscossione delle entrate non tributarie dell'E.A.A.P. pur essendo inserita nel regime di cui al d.P.R. n. 602/1973, ne mutua solo in parte la disciplina, atteso che alla riscossione delle entrate non tributarie non si applica il sistema di gradualità nella riscossione previsto per le imposte dall'art. 15 del d.P.R. citato. Se è vero che il contemperamento di tale discriminatorietà è dato dal già riconosciuto potere per l'A.G.O. di sospensione della esecuzione esattoriale, ove si tratti di crediti non tributari, tuttavia non può tacersi che tale correttivo per essere in concreto valido ed effettivo deve essere congiunto alla possibilità per l'utente di adire l'autorità giudiziaria ordinaria per avanzare contestazioni in ordine alla esistenza ed all'entità del credito, provocando un'azione di accertamento negativo non solo quando la esecuzione non è ancora iniziata, ma anche e soprattutto dopo l'inizio della stessa, se la predetta azione non si è potuta proporre prima per cause non attribuibili al debitore esecutato.

A fortiori poi sol che si consideri che la inammissibilità *ex art. 54*, d.P.R. n. 602/1973, della opposizione di che trattasi ben può essere rilevata anche d'ufficio, precludendo al giudice qualsivoglia pronuncia nel merito e comportando, come conseguente corollario, la revoca della sospensione della esecuzione eventualmente concessa *medio tempore*.

Tali considerazioni inducono il giudicante a sottoporre la questione al vaglio della Corte, ritenuto che la lettura della normativa (art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 603/1973), rilevante ai fini decisori in senso letterale e tassativo escludente la ammissibilità e proponibilità delle opposizioni regolate dagli artt. dal 615 al 618 del codice di procedura, e in particolare nel caso che qui ci occupa, della opposizione *ex art. 615*, comma 2, c.p.c. limitatamente ai crediti di natura non tributaria, si presti ad una valutazione di non manifesta infondatezza per contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 603/1973, nella parte in cui esclude la ammissibilità della opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, per contestare in via generale il diritto dell'ente impositore di procedere ad esecuzione forzata, relativamente ad entrate e crediti di enti pubblici di natura non tributaria, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

Sospende il processo;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda al cancelliere per le prescritte comunicazioni e notificazioni (alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento).

Lecce, addì 13 marzo 1998

Il pretore: PASCA

N. 351

*Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 dal Tribunale di Locrì
nel procedimento penale a carico di Mesiti Vincenzo Claudio e altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Lesione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 1).

(Cost., artt. 3, 101, 111 e 112).

IL TRIBUNALE

Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.m. in relazione all'art. 513, comma 1, c.p.p. così come modificato dall'art. 1, legge 267/1997, per violazione degli artt. 2, 3, 101 e 112 della Costituzione nonché degli artt. 1 e 6, commi 1 e 5, legge n. 267/1997 per violazione degli artt. 101 e 112 della Costituzione;

Sentite le altre parti;

OSSERVA

In data 4 marzo 1997, l'imputato Palmiere Marco dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere all'esame in dibattimento ed il p.m. chiedeva l'acquisizione e la lettura ai sensi dell'art. 513, c.p.p. dei verbali degli interrogatori resi dal predetto imputato al p.m. nella fase delle indagini preliminari anche nella parte riguardante le dichiarazioni indizianti valutabili a carico degli altri coimputati;

La difesa tutta non ha prestato il consenso di cui all'art. 513, comma 1, c.p.p.;

Il p.m., a tal punto, sollevava questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in epigrafe, sottolineandone la rilevanza nell'ambito del presente procedimento e la non manifesta infondatezza;

Quanto alla rilevanza, il tribunale ne ritiene la sussistenza con riferimento esclusivo all'art. 513, comma 1, c.p.p., essendo questa l'unica norma applicabile in concreto nella presente fase dibattimentale ed evidenziando in proposito che la prospettazione accusatoria si fonda quasi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal coimputato Palmiere Marco, di modo che, la parziale inutilizzabilità delle stesse, comporterebbe un radicale pregiudizio per la ricostruzione dei fatti oggetto di decisione, incidendo sulla *res judicanda*, dal momento che i residuali elementi di prova, fungono prevalentemente da riscontro alle dichiarazioni in questione;

Con riferimento, poi, alla non manifesta infondatezza dei profili di incostituzionalità dell'art. 513, comma 1, c.p.p., la norma in questione si appalesa in contrasto, in primo luogo, con l'art. 3 della Costituzione: ed infatti, l'attuale regime normativo — facendo divieto di utilizzazione, nei confronti dei coimputati non consenzienti, delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari, dal coimputato che in dibattimento, poi, si avvalga della facoltà di non rispondere — crea una evidente disparità di trattamento in rapporto alla medesima situazione che però si presenti allorché, pur essendo, come nel caso di specie, in corso il procedimento di primo grado all'entrata in vigore della disciplina novellata, sia stata, però, già disposta la lettura, nei confronti degli altri imputati e senza il loro consenso, dei verbali di dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 513, c.p.p., al p.m., alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare; ed invero l'art. 6, legge n. 267/1997 consente, ove le parti lo richiedano, la citazione di coloro che tali dichiarazioni hanno reso, ma senza prevedere alcuna comminatoria di inutilizzabilità allorché tali soggetti si avvalgano della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentati, purché l'attendibilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al p.m., alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare,

di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513, c.p.p., nel testo previgente. Disparità che appare più evidente nelle ipotesi, come nel caso di specie, non ricadenti nella previsione del comma 2, dell'art. 6 della citata legge, in cui il p.m. non ha nemmeno la possibilità di richiedere l'incidente probatorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge n. 267/1997, essendo il processo già nella fase dibattimentale al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa;

Altro profilo di contrasto con il citato art. 3 e 111 della Costituzione, per irragionevolezza della disposizione normativa in esame, può individuarsi nel divieto di utilizzazione della dichiarazione resa, nei confronti dei coimputati non consenzienti, dall'imputato che in dibattimento non sia comparso o si sia avvalso della facoltà di non rispondere, in quanto preclude al giudice di valutare, con cognizione di causa, gli elementi di prova esistenti a carico del chiamato in correità; infatti, data la natura di prova complessa (dichiarazioni + riscontro) che la chiamata in correità assume *ex art. 192, comma 3, c.p.p.*, la sottrazione dell'elemento basilare costituito dalla dichiarazione accusatoria, rende probatoriamente insignificanti gli elementi «satellitari» di riscontro, resi «orfani» della prova dichiarativa alla quale accedono, e fatti oggetto di valutazione isolata dal contesto dichiarativo entro il quale, soltanto, assumono significazione; in tal modo viene preclusa al giudice ogni possibilità di reale apprezzamento delle prove a carico, complessivamente esistenti agli atti del procedimento, valutabili appieno invece solo con riferimento alla posizione del chiamante in correità; va, perciò, evidenziato che la vigente normativa contrasta con il principio, individuato dalla Corte costituzionale, di non dispersione della prova — nel quale il pur rilevante principio di oralità trova il suo limite — imponendo, appunto, di derogare al metodo dialettico quando la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente, vale a dire quando non sia compiutamente e genuinamente acquisibile col metodo orale;

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 513, comma 1, c.p.p., con riferimento agli artt. 101, 111 e 112 Costituzione, occorre evidenziare che la disposizione normativa che si assume in contrasto con i suddetti principi costituzionali rende le dichiarazioni confessorie rese non solo al p.m. ma anche al giudice delle indagini preliminari nella forma dell'interrogatorio *ex artt. 64 e 65, c.p.p.*, pienamente utilizzabili in senso autoaccusatorio mentre per la parte eteroaccusatoria, la valenza processuale viene subordinata al consenso all'utilizzazione in dibattimento prestato dal chiamato in correità ed, in quanto tale, portatore dell'interesse contrario all'utilizzazione della prova, creando una evidente sperequazione tra le parti processuali che va ad incidere pesantemente sulla conoscenza del giudicante, cui viene impedita una valutazione complessiva del materiale probatorio, fatto conoscere *ad libitum* ora nell'una ora nell'altra parte ed impedendo così, facendo dipendere la disponibilità di una prova dalla volontà del coimputato, il fine primario ed ineludibile del processo penale che non può che rimanere quello della ricerca della verità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 101, 111 e 112 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, c.p.p., per i profili di cui in parte motiva;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale, previa estrazione di copia da mantenere agli atti dell'ufficio.

Locri, addì 11 marzo 1998

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 352

*Ordinanza emessa il 14 novembre 1997 dalla Corte d'assise di Modena
nel procedimento penale a carico di Adamo Aldo e altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Incidenza sul «principio di conservazione della prova» - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le dichiarazioni rese dall'imputato.

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Norma transitoria - Dedotta non idoneità della facoltà riconosciuta al pubblico ministero di richiesta di incidente della facoltà riconosciuta al pubblico ministero di richiesta di incidente probatorio - Disparità di trattamento tra procedimenti in corso e quelli non in corso.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112).

LA CORTE D'ASSISE

Decidendo nel processo pen. n. 2/1996 r.ass. a carico di Adamo Aldo + 41, imputati come in atti.

Premesso che all'odierna udienza dibattimentale, veniva disposto l'esame, sulla base della precedente ordinanza ammissiva delle prove, dell'imputato di reato connesso Moscatello Bruno, il quale compariva in dibattimento e dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il p.m. chiedeva pertanto l'acquisizione dei verbali di interrogatorio resi dal medesimo nel corso delle indagini preliminari.

Tutti i difensori degli imputati, richiesti dalla Corte di esprimere le loro determinazioni circa l'utilizzabilità degli atti in questione nei confronti dei loro assistiti, si opponevano.

Il p.m. formalizzava quindi specifici rilievi di incostituzionalità dell'art. 513 c.p.p., nella parte in cui subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, 111 e 112 Cost.

Nonché l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 513 nella parte in cui consente che gli imputati di reato connesso che abbiano reso dichiarazioni indizianti a carico di altri imputati, si avvalgano in dibattimento della facoltà di non rispondere, e l'eccezione di incostituzionalità delle norme transitorie della legge 7 agosto 1997, entrambe in relazione agli stessi articoli della Costituzione.

I difensori chiedevano respingersi i rilievi di incostituzionalità in quanto manifestamente infondati.

OSSERVA

Le eccezioni sollevate sono rilevanti al fine del decidere considerando che le dichiarazioni in questione, ove fosse possibile la loro utilizzazione, andrebbero evidentemente a comporre il corredo probatorio dell'accusa.

Non sono manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità dell'art. 513, comma 2, nella parte in cui tale norma rimette ad una condizione meramente potestativa (accordo delle parti), l'utilizzabilità di dichiarazioni indizianti di imputati o di imputati in reato connesso, nei confronti di altri imputati, ai fini della prova.

Appare violato anche il principio fondamentale della conservazione degli atti processuali, e in particolare del materiale probatorio acquisito prima del dibattimento e nel dibattimento divenuto irripetibile per scelta del dichiarante, principio che giustifica una parziale attenuazione della regola generale del contraddittorio.

Inoltre vi è una indiscriminata disparità di trattamento rispetto a quanto disciplinato dal primo comma dello stesso art. 513, c.p.p., con riferimento alle dichiarazioni rese dell'imputato.

Già sul punto si era espressa la Corte costituzionale con la sentenza 3 giugno 1992, n. 254, sicché l'attuale formulazione dell'art. 513, comma 2, appare una sostanziale proposizione della formulazione già dichiarata illegittima.

Rispetto a tale precedente formulazione la possibilità introdotta dalla novella di una utilizzabilità subordinata al consenso delle parti, è ricollegabile ad occasionali ed imprevedibili scelte difensive.

Quanto al regime transitorio introdotto dalla legge n. 267 del 7 agosto 1997 si rilevano ulteriori profili di illegittimità costituzionale ritenuto che l'efficacia del ricorso all'istituto dell'incidente probatorio, nell'ipotesi da ultimo introdotta, è condizionata alla immediatezza rispetto all'acquisizione da parte del p.m. delle dichiarazioni dei collaboratori (e ciò in ragione della peculiarità della posizione di questi ultimi); che pertanto la facoltà riconosciuta al p.m. dalla disposizione di cui all'art. 6, comma 1, legge cit. può non essere idonea allo scopo, così che deve rilevarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra procedimenti in corso e non.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 2, e 6 della legge n. 267/1997, nelle parti e per i profili di cui in motivazione;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Modena, addì 14 novembre 1997

Il presidente: LUGLI

98C0544

N. 353

*Ordinanza emessa il 18 febbraio 1998 dal tribunale di Locri
nel procedimento penale a carico di Condello Bruno ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Lesione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 1).

(Cost., artt. 3, 101, 111 e 112).

IL TRIBUNALE

Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da p.m. in relazione all'art. 513, comma 1, c.p.p., così come modificato dall'art. 1, legge n. 267/1997, per violazione degli artt. 2, 3, 101 e 112 della Costituzione nonché degli artt. 1 e 6, commi 1 e 5, legge n. 267/1997 per violazione degli artt. 101 e 112 della Costituzione;

Sentite le altre parti;

O S S E R V A

In data 10 dicembre 1997, l'imputato Romeo Paolo dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere all'esame in dibattimento ed il p.m. chiedeva l'acquisizione e la lettura ai sensi dell'art. 513, c.p.p., dei verbali degli interrogatori resi dal predetto imputato al p.m. nella fase delle indagini preliminari anche nella parte riguardante le dichiarazioni indizianti valutabili a carico degli altri coimputati;

La difesa tutta, ad eccezione dell'avv.to Ferraro difensore del Romeo, non ha prestato il consenso di cui all'art. 513, comma 1, c.p.p.;

Il p.m., a tal punto, sollevava questione di legittimità nei termini di cui in epigrafe, sottolineandone la rilevanza nell'ambito del presente procedimento e la non manifesta infondatezza;

Quanto alla rilevanza, per come già indicato dal p.m., il tribunale ne ritiene la sussistenza con riferimento esclusivo all'art. 513, comma 1, c.p.p., essendo questa l'unica norma applicabile in concreto nella presente fase dibattimentale ed evidenziando in proposito che la prospettazione accusatoria si fonda quasi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal coimputato Romeo Paolo, di modo che, la parziale inutilizzabilità delle stesse, comporterebbe un radicale pregiudizio per la ricostruzione dei fatti oggetto di decisione, incidendo sulla *res judicanda*, dal momento che i residuali elementi di prova, fungono prevalentemente da riscontro alle dichiarazioni in questione;

Con riferimento poi alla non manifesta infondatezza dei profili di incostituzionalità dell'art. 513, comma 1, c.p.p., la norma in questione si appalesa in contrasto in primo luogo con l'art. 3 della Costituzione ed infatti, l'attuale regime normativo, facendo divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese da un imputato nei confronti degli altri coimputati non consenzienti, qualora il primo si avvalga della facoltà di non rispondere, crea una evidente disparità di trattamento in rapporto alla medesima situazione che però si presenti nel corso di un procedimento di primo grado in corso all'entrata in vigore della disciplina novellata, quando sia già stata disposta la lettura, nei confronti degli altri imputati e senza il loro consenso, dei verbali di dichiarazioni rese alle persone indicate dall'art. 513, c.p.p., al p.m., alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, laddove l'art. 6, legge n. 267/1997 consente, ove le parti lo richiedano, la citazione di coloro che tali dichiarazioni hanno reso, ma senza prevedere alcuna comminatoria di inutilizzabilità allorché tali soggetti si avvalgano della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate purché, la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al p.m., alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513, c.p.p., nel testo previgente;

Altro profilo di contrasto con il citato art. 3 e 111 della Costituzione, per irragionevolezza della disposizione normativa in esame, può individuarsi nel divieto di utilizzazione della dichiarazione resa, nei confronti dei coimputati non consenzienti, dall'imputato che in dibattimento non sia comparso o si sia avvalso della facoltà di non rispondere, in quanto preclude al giudice di valutare, con cognizione di causa, gli elementi di prova esistenti a carico del chiamato in correità; infatti, data la natura di prova complessa (dichiarazioni + riscontro) che la chiamata in correità assume *ex art.* 192, comma 3, c.p.p., la sottrazione dell'elemento basilare costituito dalla dichiarazione accusatoria, rende probatoriamente insignificanti gli elementi «satellitari» di riscontro, resi «orfani» della prova dichiarativa alla quale accedono, e fatti oggetto di valutazione isolata dal contesto dichiarativo entro il quale, soltanto, assumono significazione; in tal modo viene preclusa al giudice ogni possibilità di reale apprezzamento delle prove a carico, complessivamente esistenti agli atti del procedimento, valutabili appieno invece solo con riferimento alla posizione del chiamante in correità;

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 513, comma 1, c.p.p., con riferimento agli artt. 101, 111 e 112 della Costituzione, occorre evidenziare che la disposizione normativa che si assume in contrasto con i suddetti principi costituzionali rende le dichiarazioni confessorie rese non solo al p.m. ma anche al giudice delle indagini preliminari nella forma dell'interrogatorio *ex artt.* 64 e 65, c.p.p., pienamente utilizzabili in senso autoaccusatorio mentre per la parte eteroaccusatoria, la valenza processuale viene subordinata al consenso all'utilizzazione in dibattimento prestato dal chiamato in correità ed, in quanto tale, portatore dell'interesse contrario all'utilizzazione della prova, creando una evidente sperequazione tra le parti processuali che va ad incidere pesantemente sulla conoscenza del giudicante, cui viene impedita una valutazione complessiva

del materiale probatorio, fatto conoscere *ad libitum* ora nell'una ora nell'altra parte ed impedendo così, facendo dipendere la disponibilità di una prova dalla volontà del coimputato, il fine primario ed ineludibile del processo penale che non può che rimanere quello della ricerca della verità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 101, 111 e 112 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, c.p.p. per i profili di cui in parte motiva;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale, previa estrazione di copia da mantenere agli atti dell'ufficio.

Locri, addì 18 febbraio 1998

Il presidente: (firma illeggibile)

98C0545

N. 354

*Ordinanza emessa il 17 febbraio 1998 dal pretore di Forlì
nel procedimento penale a carico di Ricci Raffaella*

Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilità ai reati in materia urbanistica anche nei casi di modesta entità - Ingiustificata parità di trattamento tra illeciti di diversa gravità - Incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL PRETORE

Ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la presente ordinanza nel procedimento contro Ricci Raffaella, per il quale, letti gli atti;

OSSERVA

1. — Sussistono prove della responsabilità dell'imputata, desumibili dalle univoche testimonianze degli agenti di polizia municipale (uno dei quali citato quale teste della difesa), i quali in sede di accertamento del marzo 1994 rilevarono la presenza di tre box per cavalli nel terreno di cui l'imputata aveva la disponibilità, avendolo ricevuto a titolo di locazione-conduzione;

2. — In seguito a domanda di condono la medesima presentò domanda di condono per i tre box e per altro manufatto, costituito da altri tre box accostati in modo da formare un corpo unico;

3. — Per i primi tre box l'ufficio competente ritiene essersi realizzate le condizioni per il rilascio della sanatoria *ex art. 39, legge n. 724/1994*, mentre per il «corpo unico», costruito dopo il 31 dicembre 1993, e quindi oltre i termini, nega la concessione;

4. — Pare al pretore che la responsabilità della Ricci si evinca in primo luogo dalle concordi testimonianze degli agenti di polizia municipale che, anche se fossero stati indirizzati ad accertare la presenza dei soli tre box abusivi, non potevano non notare l'altro manufatto, grande come i tre box messi assieme, anche se coperto da un telone;

5. — Inoltre le testimonianze a discarico, non del tutto concordi, e genericamente tese ad affermare la realizzazione di tutti gli abusi nell'anno 1993 (e quindi inattendibili dal punto di vista estrinseco), provengono da persone che, per affermazione della stessa difesa, risultano indiziate del reato di cui all'art. 483, c.p., per avere reso dichiarazioni mendaci nei casi di cui alla legge n. 15/1968; di qui la loro minore attendibilità intrinseca;

6. — A parere di questo giudice, dunque, la Ricci deve essere dichiarata responsabile del reato ascritte all'*ex capo b)* della rubrica;

7. — La modestia del fatto, consiglierebbe al giudice di sostituire la pena detentiva, da contenersi sicuramente nel minimo edittale, con quella pecuniaria;

8. — Infatti per tale reato la legge prevede la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria: tuttavia l'art. 60, legge n. 689/1981, esclude che per lo stesso reato sia possibile la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni di cui all'art. 53 della stessa legge;

9. — La disposizione, nel suo rigore, appare viziata di incostituzionalità, sotto il profilo dell'irragionevolezza e del principio di rieducazione;

10. — Da un lato è infatti giustificato il rigore della normativa urbanistica (quante volte solo professato), poiché volto a salvaguardare beni di rilevanza costituzionale, sicché anche infrazioni di poco conto vengono punite penalmente, purché risultino di consistenza apprezzabile; dall'altro lato, proprio perché risulta punita la realizzazione di un manufatto non particolarmente esteso in zona agricola, come di un grattacielo nel centro di una città (entrambi senza concessione), se appare corretta l'applicazione di una sanzione penale, non altrettanto giustificata e ragionevole appare l'esclusione oggettiva e automatica, della sostituzione della pena detentiva con misure meno afflittive;

11. — E ciò proprio perché la finalità della sostituzione è quella di favorire la risocializzazione del reo: al contrario, colui che abbia realizzato un modesto illecito, senza finalità di lucro apprezzabili, soggiace alla pena detentiva congiunta, così come colui che abbia realizzato un illecito di proporzioni notevoli, con copiosi introiti economici; vengono cioè trattati con il medesimo rigore due situazioni radicalmente diverse, l'autore dello scempio urbanistico e quello del capanno in legno per ricovero attrezzi;

12. — E ben vero che è possibile, per il giudice, graduare la pena, ma comunque la pena detentiva costituisce una sanzione che, nei casi di modesta entità, appare sproporzionata, anche perché comunque limita la possibilità di ottenere una sospensione condizionale della pena, sia che l'imputato venga condannato a un mese di arresto, sia che la condanna sia di poco inferiore ai due anni;

13. — E tale analogo trattamento, oltre a essere intrinsecamente ingiusto perché parifica due situazioni radicalmente diverse, non può che essere percepito come ingiusto dal colpevole (dell'illecito minore), sicché la pena, ingiusta soggettivamente e oggettivamente, non può assolvere alla sua naturale funzione di rieducazione;

14. — Di qui la violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione e il contrasto con tali norme dell'art. 60, legge n. 689/1981;

15. — Quanto alla rilevanza appare evidente che, accolta l'eccezione, sarebbe rimosso l'ostacolo alla sostituzione, che questo giudice applicherebbe perché conforme al principio stabilito dall'art. 58, legge n. 689/1981 che recepisce il dettato costituzionale, la pena sostitutiva, ciò che gli è impedito dal medesimo art. 60;

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, 27, 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale n. 87 del 1953, 60, legge n. 689 del 1981 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, legge n. 689 del 1981 nella parte in cui prevede l'esclusione dell'applicabilità delle pene sostitutive ex art. 53 e segg., legge n. 689 del 1981 alle violazioni in materia urbanistica;

Ordina la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Forlì, addì 17 febbraio 1998

Il pretore: CELLI

98C0546

N. 355

*Ordinanza emessa il 3 marzo 1998 dal tribunale di Padova
nel procedimento civile vertente tra Cecchetto Pietro e Cecchetto Roberto*

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Procedimento ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell'udienza di discussione - Contenuto - Avvertimento al convenuto di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione, onde evitare le decadenze di cui all'art. 416, cod. proc. civ. - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto al convenuto in ordinario processo civile - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 61 del 1980, n. 347 del 1987 e n. 154 del 1997.

(C.P.C., artt. 415 e 416).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia agraria iscritta al n. 1835/97 r.g. e promossa da Cecchetto Pietro con il proc. dom. avv. E. Colangelo, contro Cecchetto Roberto con il proc. dom. avv. R. Gardin;
Vista l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta;

ATTESO CHE

L'art. 163, n. 7, c.p.c., dispone che l'atto di citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di legge con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167, c.p.c.;

Gli artt. 415 e 416, c.p.c., (che disciplinano il rito del lavoro, applicabile alle controversie agrarie) non contengono alcuna disposizione, che imponga l'invito e l'avvertimento di cui sopra;

Nel rito del lavoro opera un regime di preclusioni e decadenze ancor più rigido di quello operante nel regime ordinario per effetto della novella contenuta nella legge n. 353/1990 e successive modificazioni, in quanto l'onere della proposizione di eccezioni, domande riconvenzionali e prove deve esser assolto già nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e, anzi, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale è subordinata alla richiesta di nuovo decreto di cui all'art. 418, c.p.c.;

La Corte costituzionale con le sentenze 22 aprile 1980, n. 61 e 29 ottobre 1987, n. 347, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, affermando che l'esigere che l'irrogazione della decadenza posta dall'art. 416 a carico del convenuto sia condizionata a ciò che l'avvertimento del verificarsi delle decadenze e preclusioni venga riprodotto nel ricorso

introduttivo o nel decreto di fissazione di udienza, si risolve nella disapplicazione del principio della legale conoscenza delle norme legislative e che tale disapplicazione nulla ha a che vedere con la tutela del diritto di difesa e del principio di uguaglianza;

L'introduzione della necessità, a pena di nullità, dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., limitata al solo rito ordinario, comporta ora una violazione del principio di uguaglianza nei confronti delle norme, che non prevedono analoga sanzione nell'ambito del rito del lavoro; non appare, infatti, ragionevole trattare in maniera differenziata situazioni in cui, dalla mancanza dell'avvertimento, possono derivare conseguenze ugualmente o addirittura maggiormente pregiudizievoli per la parte convenuta;

Alcun argomento in contrario può trarsi dalla sentenza 29 maggio 1997, n. 154, della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 164, comma 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione nel procedimento avanti al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che la Costituzione del convenuto oltre i termini di cui al successivo art. 319 implica le decadenze di cui all'art. 167, c.p.c., avendo la Corte giustificato la propria pronuncia con l'assoluta peculiarità e autonomia del procedimento avanti al giudice di pace e l'assenza di un regime di decadenze e preclusioni assimilabile a quello operante nel rito avanti all'autore e al tribunale;

La questione, oltre che non manifestamente infondata per le ragioni di cui sopra, è, altresì, rilevante, in quanto il convenuto si è costituito tardivamente ed ha proposto domanda riconvenzionale ed ha dedotto prove che, in base alle norme vigenti, sono da dichiararsi inammissibili perché tardive, nel mentre, se vi fossero anche nel rito del lavoro l'obbligo dell'avvertimento di cui all'art. 167, c.p.c., e la conseguente sanzione di nullità di cui all'art. 164, c.p.c., il convenuto avrebbe potuto dedurre la mancanza dell'avvertimento e ottenere la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire ed evitare, così, le decadenze nelle quali è incorso;

P. Q. M.

Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Padova, addì 3 marzo 1998

Il presidente: BELLAVITIS

98C0547

N. 356

Ordinanza emessa il 3 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 maggio 1998) dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sul ricorso proposto da coop. C.A.A.M. S.r.l. contro la Direzione regionale entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Reggio Emilia.

Tributi in genere - Imposta sostitutiva dell'I.R.P.E.G. ed I.L.O.R. - Applicabilità anche alle cooperative, a fronte della rivalutazione degli immobili - Violazione del principio della capacità contributiva, stante l'indisponibilità degli immobili stessi per l'intera durata della cooperativa e, dopo lo scioglimento di essa, la loro destinazione a scopi di utilità sociale.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 25).

(Cost., art. 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 463/96 depositato il 29 marzo 1996, avverso s/rif. su i. rimb. - Ilor contro D.R.E. Emilia-Romagna (Reggio Emilia) da: C.A.A.M. S.c.r.l. residente a Reggio Emilia in via Mazzacurati, 13/B, difeso da: rag. Celso Cattini residente a Reggio Emilia in via Fenulli, 13.

La CAAM S.c.r.l. presentava, in data 27 agosto 1993, all'Intendenza di finanza di Reggio Emilia, istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione obbligatoria degli immobili di cui all'art. 25, legge n. 413/1991 a suo tempo versata per L. 67.639.000.

Formatosi il silenzio-rifiuto, proponeva tempestivo ricorso a questa Commissione sostenendo il diritto al chiesto rimborso per inesistenza totale dell'obbligo del versamento del tributo.

Deduceva:

che la legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha introdotto una disposizione concernente la rivalutazione dei fabbricati e delle aree fabbricabili delle imprese;

che detta rivalutazione ha carattere obbligatorio e comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor;

che il maggior valore attribuito ai beni rivalutati costituisce parte integrante del costo di acquisizione dei beni stessi e si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 25, settimo comma, della legge n. 413/1991 e dell'art. 8, primo comma, del relativo decreto ministeriale di attuazione 13 febbraio 1992;

che tale disposizione trasfonde i propri effetti in termini di benefici fiscali futuri quali: maggiori quote di ammortamento e di quota detraibile delle spese di manutenzione e di riparazione, minore plusvalenza tassabile in caso di vendita, ecc.;

che, all'opposto, per le società cooperative, l'imposta sostitutiva assolta sull'ammontare della rivalutazione dei beni immobili si traduce di fatto in una vera e propria imposta sul patrimonio immobiliare, non riversando sui bilanci delle stesse alcun beneficio di carattere fiscale; infatti alle cooperative, disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato (art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947), si applicano le agevolazioni tributarie di cui al D.P.R. n. 601/1973 e all'art. 12, legge n. 904/1977;

che gli immobili posseduti dalle cooperative e loro consorzi, non rappresentano per le stesse un patrimonio disponibile; nelle cooperative, infatti, il patrimonio soggiace al vincolo dell'indisponibilità per l'intera durata della vita sociale e al loro scioglimento, deve essere devoluto a scopi di pubblica utilità;

che tutte le riserve della cooperativa, ivi compresa quella alla quale deve essere, ed è stato nella specie, destinato il saldo attivo risultante dalla rivalutazione obbligatoria sono indivisibili in ossequio al disposto di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

che l'art. 12 della legge n. 904/1977, dispone che: «non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento»;

che tale condizione è rigidamente osservata dal ricorrente, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

che da quanto sopra esposto, stante il carattere sostitutivo dell'imposta in argomento, emerge il determinarsi di una inconciliabilità tecnica tra debenza dell'imposta e intassabilità delle riserve indivisibili delle cooperative;

che dunque le cooperative devono ritenersi escluse dal suddetto prelievo.

La Commissione osserva come, stante la letteralità della norma (art. 25, legge n. 413/1991), non sia possibile condividere le conclusioni della ricorrente ma come, proprio per questo, la norma in oggetto, appaia viziata, sotto il profilo della legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 53 della Costituzione.

Infatti nel caso delle cooperative, stante il particolare regime giuridico-fiscale che le regola, la rivalutazione obbligatoria non dà luogo né ad un incremento della capacità reddituale, né ad un incremento del patrimonio sociale e pertanto, sotto qualsiasi ottica si voglia intendere il concetto di «capacità contributiva», sia essa reddituale o patrimoniale, le citate disposizioni di legge appaiono in stridente contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 53 della Costituzione.

P. Q. M.

Sollewa, in quanto rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale della legge n. 413/1991, nella parte in cui assoggetta anche le cooperative al versamento dell'imposta sostitutiva a fronte della rivalutazione degli immobili, sollevata in relazione all'art. 53 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone che la segreteria comunichi altresì la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Reggio Emilia, addì 3 aprile 1998

Il presidente estensore: CROTTI

98C0548

N. 357

Ordinanza emessa il 22 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sul ricorso proposto da Enel S.p.a. compartimento di Firenze contro A.I.P.A. S. r.l.

Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.AP.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe - Direttive fissate dalla legge delega n. 421 del 1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).

(Cost., art. 76, primo comma; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 427/97 depositato il 18 marzo 1997 avverso accertamento n. 246 - Tosap, 95 contro comune di Castellarano da: Enel società per azioni residente a Roma in via G. B. Martini n. 3, difeso dal dott. Mugellini Alfredo residente a Firenze in Lungarno Colombo n. 54.

I N F A T T O

Con ricorso notificato il 18 febbraio 1997 e depositato nella segreteria di questa Commissione provinciale il 18 marzo 1997, l'Enel S.p.a. — compartimento di Firenze — ha impugnato l'avviso di accertamento notificato il 30 dicembre 1996, da parte della società A.I.P.A. S.r.l. concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della Tosap per il comune di Castellarano; la predetta società concessionaria ha accertato, a carico dell'Enel, la tassa per l'occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche del comune di Castellarano, relativa all'anno 1995, nella misura di lire 8.276.000 già comprensiva di soprattassa e interessi moratori.

La società ricorrente e eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs n. 507 del 15 novembre 1993 in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Sostiene la parte che la predetta disposizione del d.lgs. n. 507/1993 non ha rispettato i criteri e principi dettati dalla legge n. 421 del 23 ottobre 1992, con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1° gennaio 1994, stabilendo tra l'altro che la rideterminazione

della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e province dovesse avvenire in modo da realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non più di cinque classi ed in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente.

Questa illegittimità, sostiene sempre la parte, è del tutto evidente nel caso qui in questione, poiché la nuova tassazione, oltre non tenere conto del diverso beneficio economico che possono trarre le aziende erogatrici di servizi pubblici in una determinata zona urbana densamente abitata piuttosto che in un'altra meno abitata, ovvero utenze industriali anziché domestiche residenziali, supera di ben oltre il 50% della tassazione precedente. Nel caso specifico la parte ricorrente lamenta che la tassa è aumentata di ben dieci volte rispetto a quella del 1993, senza che l'aumento potesse trovare giustificazione in nuove occupazioni realizzate negli anni successivi.

La società A.I.P.A., costituendosi in giudizio, ha depositato il 22 settembre 1997 le proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso; ritiene infatti che dall'esame comparato della norma delegante e di quella delegata, appare evidente come il legislatore delegato si sia invece pienamente conformato ai criteri direttivi fissati dal legislatore delegante.

Nessuna delle parti avvertita della data di trattazione della controversia, ha richiesto la discussione in pubblica udienza.

I N D I R I T T O

La questione di illegittimità costituzionale sollevata dall'Enel è rilevante nella causa di cui si tratta. Infatti, se venisse accolta, determinerebbe il venire meno dei criteri di tassazione delle occupazioni del suolo delle linee elettriche, nella specie applicati dalla società concessionaria per il servizio di riscossione della Tosap del comune di Castellarano, con conseguente illegittimità dell'accertamento impugnato.

Il legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, doveva operare secondo le linee direttive fissate dall'art. 4, comma 4, lett. *b*), della legge delega n. 421 del 1992, che si articolavano in quattro punti, di cui interessano in modo particolare i primi due e cioè:

«1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi; le variazioni in aumento, per occupazioni permanenti, non potranno superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare il 10% di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1934 n. 1175 e successive modificazioni e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi;».

Il legislatore delegato, invece, nella formulazione della d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, ha ritenuto di doversi conformare ai criteri di cui al predetto punto 1) della legge delega, soltanto nella determinazione delle tariffe relative alla occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi o condutture, ha ritenuto di essere completamente libero nella determinazione della tassa di cui si tratta ed ha quindi ommesso, nella esplicitazione degli artt. 46 e 47, di suddividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio economico ritraibile, e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore. Proprio le predette disposizioni costituiscono la fonte normativa su cui è fondato l'accertamento qui in discussione.

Né può trascurarsi che le istruzioni ministeriali (circolare del Ministero delle finanze n. 13 del 25 marzo 1994) hanno poi dettato i criteri concreti cui dovevano attenersi i comuni in sede regolamentare, precisando che gli importi di cui alle lettere *a*) e *b*), dell'art. 47, del più volte citato d.lgs. n. 507/1993 (da lire 250.000 a lire 500.000 per chilometro lineare o frazione per le strade comunali e da lire 150.000 a lire 300.000 per chilometro lineare o frazione per le strade provinciali) rappresentano non già tariffe, bensì misure di tassazione, svincolate quindi dai criteri di cui al comma 4, punto 1), lett. *b*), dall'art. 4 della legge delega. La tassazione previgente (T.U.F.L. n. 1175/1931) prevedeva mediamente 6.000 o 8.000 lire per chilometro.

Pertanto si evince che la determinazione della tassa per la occupazione del sottosuolo o del soprassuolo, così come operata dal legislatore delegato, si è posto in contrasto con i criteri della legge delega e quindi con l'art. 76, primo comma, della Costituzione.

Ritiene infine questo collegio che la legge delega, nel fissare i criteri di cui all'art. 4, comma 4, punto 1) lett. b), legge n. 421/1992, abbia voluto fissare delle linee di carattere generale, applicabili in ogni caso per tutti i tipi di occupazione, dettando poi un ulteriore criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e condutture.

Ed a conferma, ove occorra, del suddetto rilievo, valga altresì osservare come anche il criterio di cui al punto 3) della lett. b) dall'art. 4 della legge delega, relativa ai passi carrabili, sia evidentemente integrativo del principio di cui al precedente punto 1), criterio da ritenersi inequivocabilmente generale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per violazione dell'art. 76., primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone per che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla segreteria della commissione per l'adempimento delle predette incombenze.

Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Commissione tributaria provinciale, il 22 dicembre 1997.

Il presidente: LASAGNI

Il relatore: PRAMPOLINI

98C0549

N. 358

Ordinanza emessa il 22 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sul ricorso proposto da Enel S.p.a. compartimento di Firenze contro l'A.I.P.A. S.r.l.

Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe - Direttive fissate dalla legge delega n. 421 del 1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).

(Cost., art. 76, legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, quarto comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 428/97 depositato il 18 marzo 1997 avverso accertamento - Tosap, 96 contro comune di Castellarano da: Enel società per azioni residente a Roma in via G. B. Martini 3, difeso da: dott. Mugellini Alfredo dipendente della società Enel residente a Firenze in Lungarno Colombo 54.

I N F A T T O

Con ricorso notificato il 18 febbraio 1997 e depositato nella segreteria di questa Commissione provinciale il 18 marzo 1997, l'Enel S.p.a. — compartimento di Firenze — ha impugnato l'avviso di accertamento notificato il 30 dicembre 1996, da parte della società A.I.P.A. S.r.l. concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della Tosap per il comune di Castellarano; la predetta società concessionaria ha accertato, a carico dell'Enel, la tassa per l'occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche del comune di Castellarano, relativa all'anno 1995 nella misura di L. 7.650.000, oltre la soprattassa e interessi moratori.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 337/1998).

98C0550

N. 359

*Ordinanza emessa il 3 febbraio 1998 dal pretore di Latina
nel procedimento civile vertente tra Gori Anna Maria e comune di Latina*

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Regione Lazio - decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica - Previsione di impugnazione mediante ricorso al pretore territorialmente competente e deposito nella cancelleria dello stesso - Conseguente esclusione dell'opposizione mediante citazione al pretore - Indebita legiferazione in materia di competenza processuale riservata al legislatore statale.

(Legge regione Lazio, 26 giugno 1987, n. 33, art. 18, comma 11).

(Cost., artt. 108 e 117).

IL PRETORE

Ritenuto che Gori Anna Maria ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 18, comma 11, legge regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33, contro il provvedimento del sindaco di Latina del 5 agosto 1993 con cui è stata dichiarata decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Latina, via Coopenaghen n. 10, lotto 27, scala A, int. 2;

che il comune di Latina, costituendosi, ha, tra l'altro eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, perché, pur essendo stata proposta con atto di citazione notificato entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla richiamata norma, la stessa non era stata proposta con ricorso e, quindi, depositata nella cancelleria del pretore territorialmente competente nel termine perentorio suddetto come previsto dalla menzionata disposizione;

che l'art. 18, comma 11, legge regione Lazio citata consentendo il ricorso al pretore contro il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica adottato dal sindaco e facultizzando il medesimo giudice a sospendere la esecuzione del provvedimento, regola una materia non compresa tra quelle attribuite alla competenza regionale e riservata, invece, alla legge statale, così violando gli artt. 108 e 117 della Costituzione;

che in tal senso la Corte costituzionale si è più volte pronunciata affermando che le norme, come quella impugnata, in quanto aventi natura strettamente processuale, sono riservate dall'art. 108 Cost. alla esclusiva competenza del legislatore statale ed esulano dalle materie che l'art. 117 della Costituzione demanda alla competenza delle regioni (cfr. sent. nn. 210 e 113 del 1993; 505 e 489 del 1991; 594 del 1990; 727 del 1988; 81 del 1976);

che l'eccezione prospettata è rilevante, essendo la norma impugnata di applicazione indispensabile ai fini della decisione del giudizio, nonché non manifestamente infondata, per quanto riferito.

P. Q. M.

Rimette la causa sul ruolo e visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 11, della legge regione Lazio del 26 giugno 1987, n. 33 («Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»), che, disponendo in materia di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, prevede il ricorso al pretore avverso i relativi provvedimenti amministrativi, in tal modo violando gli artt. 108 e 117 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, sia notificato il provvedimento alle parti e al Presidente della Giunta regionale del Lazio, nonché venga comunicato al presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Latina, addì 3 febbraio 1998

Il pretore: PAPPAIANNI

98C0551

N. 360

*Ordinanza emessa il 22 gennaio 1998 dal pretore di Ancona
nel procedimento penale a carico di Ferretti Luigi ed altro*

Processo penale - Ricusazione - Reiterazione delle istanze basate su motivi sempre diversi - Impedimento per il giudice ricusato di pronunciare sentenza, fino alla decisione sulla ricusazione da parte dell'autorità competente, anche in caso di esaurimento dell'istruttoria dibattimentale - Conseguente possibile paralisi del processo - Irragionevolezza - Consentita sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale - Lesione del principio di soggezione del giudice solo alla legge - Richiamo ai principi espressi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 10/1997 e 353/1996.

(C.P.P. 1988, art. 37, comma 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 101).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di 1) Ferretti Luigi, nato a S. Paolo di Jesi il 24 settembre 1948; 2) Baldassari Rolando, nato a Castelfidardo il 24 settembre 1953, imputati del reato di cui agli artt. 56, 110 e 640 c.p.;

Premesso che, nel corso del processo penale:

all'udienza del 16 febbraio 1996, l'allora difensore di fiducia dell'imputato Ferretti faceva pervenire una richiesta di rinvio, accompagnata da un certificato medico, a seguito della quale, d'ordine del pretore, si procedeva ad una verifica delle condizioni di salute dell'imputato stesso e si apprendeva così che il Ferretti alle ore 10,30 non era neppure in casa;

In data 25 settembre 1996 giungeva una richiesta del Ferretti (datata 24 settembre 1996) di rimessione ad altro giudice di tutti i procedimenti penali pendenti dinanzi a questo ufficio ed in particolare di quelli assegnati a questo magistrato;

Il 15 gennaio 1997, data di una successiva udienza, il Ferretti faceva depositare in cancelleria una ulteriore richiesta di rimessione, unitamente ad una denuncia di conflitto di competenza e ad una dichiarazione di ricusazione (quest'ultima datata 14 gennaio 1997);

Il 24 gennaio 1997 il tribunale dichiarava inammissibile la ricusazione;

In data 24 marzo 1997, perveniva altresì copia della sentenza della Corte di cassazione del 10 gennaio 1997, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del Ferretti datata 24 settembre 1996;

Per l'udienza del 25 marzo 1997 il Ferretti faceva pervenire in cancelleria altri copiosi scritti, contenenti fra l'altro una nuova dichiarazione di ricusazione (datata 24 marzo 1997);

In data 5 giugno 1997 si apprendeva dalla cancelleria del tribunale di Ancona che tale collegio, con ordinanza del 14 aprile 1997, aveva dichiarato inammissibili le dichiarazioni di ricusazione proposte dal Ferretti nei confronti di questo magistrato, ma che avverso tale ordinanza l'imputato Ferretti aveva fatto ricorso per cassazione;

Successivamente, perveniva in cancelleria copia della sentenza della Corte di cassazione, datata 6 maggio 1997, che dichiarava inesistente il conflitto di competenza asserito dal Ferretti e lo condannava al pagamento delle spese processuali;

Con ordinanza del 23 settembre 1997, la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di Ancona e condannava il Ferretti al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 1.000.000 in favore della cassa delle ammende;

Con ordinanza del tribunale di Ancona del 4 dicembre 1997, veniva dichiarata inammissibile l'ultima istanza di ricusazione del Ferretti;

Perveniva, a mezzo *fax*, nell'odierna successiva udienza copia di un'ulteriore dichiarazione di ricusazione, con apprezzamenti su questo magistrato tali da determinare, su richiesta del p.m. e quale atto dovuto, la trasmissione di copia della stessa alla procura circondariale di Perugia;

Negli altri numerosi processi celebrati o ancora pendenti in questa pretura, è diventata prassi abituale del medesimo imputato Ferretti ricusare questo magistrato ad ogni udienza, nonostante finora nessuna delle sue richieste in tal senso sia stata accolta, come neppure alcuna di rimessione degli atti per legittima suspicione od alcuno dei presunti conflitti di competenza.

Ritenuto:

che l'imputato Ferretti ha dimostrato, in questo e negli altri processi presso la Pretura di Ancona, di fare uso strumentale degli istituti previsti dal codice di procedura penale a garanzia della competenza territoriale e dell'imparzialità del giudice, specie dopo avere verificato l'inutilità di tentare di procrastinare il processo a mezzo di certificazioni mediche, che possono essere verificati a mezzo di visita di controllo;

che l'imputato Ferretti è determinato in tali sue scelte processuali anche dalla sua condizione psichica di «querulomane», accertata con perizia nel diverso procedimento penale n. 530/1994, acquisita anche agli atti di questo giudizio;

che la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 9-23 gennaio 1997, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, c.p.p., non impedisce comunque all'imputato, soprattutto ove affetto da disturbi mentali che ne determinino la semi-incapacità d'intendere e di volere, di inventarsi ad ogni udienza un motivo nuovo di ricusazione, magari a cagione del mero rigetto di istanze processuali avanzate in altri giudizi o per altri motivi inappropriati o addirittura banali;

che la ripresentazione di una dichiarazione di ricusazione, fondata su motivi di tale fatta, ma tuttavia nuovi, impedisce comunque al giudice la pronuncia della sentenza, ai sensi del citato art. 37, comma 2, c.p.p.;

che, come ha giustamente osservato la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 353 del 14-22 ottobre 1996 a proposito dell'analoga norma (l'art. 47, comma 1, c.p.p.) sulla rimessione, «l'equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzietà del giudice è infatti solo apparente nella ponderazione codicistica, posto che il possibile abuso determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo»;

che «il legislatore non può scegliere fra i possibili percorsi quello che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attività processuale»;

che tale situazione e dunque la possibilità offerta all'imputato dall'art. 37, comma 2, c.p.p., di paralizzare l'esercizio dell'azione penale viene a trovarsi in contrasto con l'art. 3 Cost., per i motivi suindicati e richiamati

attraverso le parole testuali della Consulta, nonché in conflitto anche con gli artt. 25 e 101 Cost., consentendo all'imputato di sottrarsi al proprio giudice naturale (così come a qualunque giudice dello Stato), nonché subordinando il potere-dovere del giudice di amministrare giustizia alle scelte di comodo dell'imputato;

che, la questione è rilevante in quanto è stata ormai esaurita l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno formulato le proprie conclusioni e questo pretore dovrebbe pronunciare sentenza, a ciò impedito soltanto dalla disposizione qui denunciata, che lo obbliga ad attendere l'ennesima decisione del tribunale di Ancona sulla ricusazione, con la certezza di vedersela riproporre alla prossima udienza, magari per avere posto in essere l'atto dovuto di trasmissione di copia dell'istanza alla procura circondariale di Perugia;

che, per quanto sopra esposto, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale suddetta;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 gennaio 1953 n. 87 e la delibera della Corte costituzionale 16 marzo 1956;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 25 e 101 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, ordinando che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata e comunicata così come indicato nell'art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953.

Ancona, addì 22 gennaio 1998

Il pretore: CUTRONA

98C0552

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Cairi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 484.000 - semestrale L. 275.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 396.000 - semestrale L. 220.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 110.000 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 102.000 - semestrale L. 66.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 260.000 - semestrale L. 143.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 101.000 - semestrale L. 65.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 254.000 - semestrale L. 138.000 <p>Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.045.000 - semestrale L. 565.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 935.000 - semestrale L. 495.000
--	--

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 1 0 9 8 *

L. 9.000